

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Nn. 3613 e 3614-A**

**ALLEGATO 3-II  
PARTE II**

## **RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

SUI

## **DISEGNI DI LEGGE**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (n. 3613)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006  
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (n. 3614)

### **ALLEGATO 3-II**

#### **PARTE II**

**Dall'articolo 24 all'articolo 36**

#### **EMENDAMENTI**

*al disegno di legge finanziaria esaminati dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente,  
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti  
indicati come accantonati è pubblicato nell'ultima parte del presente Allegato 3-II)*



**INDICE**

## Disegno di legge n. 3613

- articolo 24.....	<i>Pag.</i>	5
- articolo 25.....	»	7
- articolo 26.....	»	16
- articolo 27.....	»	20
- articolo 28.....	»	31
- articolo 29.....	»	50
- articolo 30.....	»	55
- articolo 31.....	»	66
- articolo 32.....	»	87
- articolo 33.....	»	98
- articolo 34.....	»	113
- articolo 35.....	»	143
- articolo 36.....	»	223



**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (n. 3613)**

**Art. 24.**

**24.1**

CICCANTI, TAROLLI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il servizio di tesoreria o di cassa svolto per conto delle amministrazioni di cui al comma precedente può essere a tutti gli effetti gestito con criteri evoluti comportanti l'uso di ordinativi informatici in luogo di quelli cartacei, nonché il ricorso alle modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Gli incassi effettuati dal tesoriere o dal cassiere mediante i predetti servizi elettronici danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella convenzione di tesoreria o di cassa».

**24.2**

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO, LATORRE

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il servizio di tesoreria o di cassa svolto per conto delle amministrazioni di cui al comma precedente può essere a tutti gli effetti gestito con criteri evoluti comportanti l'uso di ordinativi informatici in luogo di quelli cartacei, nonché il ricorso alle modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Gli incassi effettuati dal tesoriere o dal cassiere mediante i predetti servizi elettronici danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici

adottati e comunque nei tempi previsti nella convenzione di tesoreria o di cassa».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 20.000;  
2007: - 20.000;  
2008: - 20.000.

---

#### **24.0.1**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 24-bis.**

*(Conto economico)*

1. I termini previsti per l'applicazione della disciplina del conto economico, di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all'anno 2005 e all'anno 2007, rispettivamente per i Comuni di cui ai numeri 4) e 4-bis) del comma 1, lettera d), dell'articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539».

---

**Art. 25.****25.1**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento.*

---

**25.2**

VITALI, SODANO Tommaso, D'ANDREA, CAVALLARO, BASTIANONI, BEDIN, BATTISTI

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dello 0,5 per cento.*

---

**25.3**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Dichiarato inammissibile**

*Al primo comma sostituire parole: «Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2» con le seguenti: «Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2».*

---

**25.4**

VITALI

**Respinto**

*Al comma 1, capoverso comma 2, dopo le parole: «obbligazionari emessi», aggiungere le seguenti: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,». e alla rubrica «Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni», sostituire le parole: «dei comuni», con le parole: «degli enti territoriali».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis. del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle atti-

vità per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

**Art. 66-quinquies.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

**25.5**

D'ANDREA, VITALI, CAVALLARO, SODANO Tommaso, BASTIANONI, BEDIN, BATTISTI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle emissioni obbligazionarie effettuate prima del 1° gennaio 2006»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

**Art. 66-quinquies.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento".

---

**25.6**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Dichiarato inammissibile**

*All'articolo 25, aggiungere il seguente comma:*

«1-*bis*. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle emissioni obbligazionarie effettuate prima del 1° gennaio 2006».

---

**25.7**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, KOFLER,  
PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

**Respinto**

*La rubrica dell'articolo 25 è sostituita dalla seguente:*

«Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie degli enti territoriali».

**25.0.1**

BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano anche alle Unioni di Comuni».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

**Ari. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**25.0.2**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto***Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. In deroga alle disposizioni di cui al comma 63, dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che nei propri fabbisogni finanziari abbiano previsto le risorse necessarie, possono procedere alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato».

*Consequentemente dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:***«Art. 38-bis.**

*(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45», sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 1 dell'articolo 45».

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**25.0.3**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. Limitatamente agli anni finanziari 2006, 2007, 2008 gli enti virtuosi potranno effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili, in deroga ad ogni cessazione dal servizio».

---

**25.0.4**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po, ad integrazione delle risorse continuative trasferite dallo Stato, è autorizzata ad iscrivere a bilancio e ad utilizzare somme fino al 15 per cento delle spese di investimento per gli interventi, al fine di concorrere agli oneri per le attività, alle spese generali ed al funzionamento della struttura, ivi compresi i maggiori oneri per il personale».

---

**25.0.5**

VITALI

**Respinto***Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2006, è costituito presso il Ministero dell'Interno un Fondo di 57 milioni di Euro annui per il sostegno dell'associazionismo intercomunale. Le risorse del Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento in favore degli enti locali. Le risorse del Fondo sono ripartite tra le Regioni nel territorio delle quali sono presenti forme associative già destinatarie dei contributi statali di cui al decreto ministeriale n. 318 del 2000 come modificato. I criteri di riparto

sono regolati da apposita intesa sancita dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le Regioni alle quali sono attribuite risorse del Fondo provvedono alla concessione di contributi a favore delle forme associative secondo le rispettive normative. L'intesa stabilisce, tra l'altro la quota di risorse che continua a essere gestita dallo Stato per l'incentivazione delle fusioni di comuni realizzatesi nell'anno precedente e delle gestioni associate in materia di esclusiva competenza statale; l'intesa può prevedere che il trasferimento delle risorse operi solo nei confronti delle Regioni da essa individuate e che nei territori delle altre Regioni permanga, in via transitoria, la gestione unitaria da parte dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2006, sono ricomprese nel Fondo le risorse destinate all'associazionismo intercomunale previste dal comma 164 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 e dal comma 10 dell'articolo 53 della legge n. 388 del 2000. In sede di prima applicazione per il solo anno 2006 le risorse di cui al presente fondo possono essere diversamente ripartite in ambito regionale d'intesa con le associazioni rappresentative delle autonomie locali, in sede di Conferenza Regione-autonomie locali».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dai seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

**25.0.6**

DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

**«Art.25-bis.**

*(Esenzione imposte indirette a favore delle province)*

1. All'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "dei comuni", inserire le seguenti: "e delle province"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

---

**25.0.7**

FERRARA, FALCIER

**Respinto**

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

1. All'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari abbiano la propria residenza anagrafica"».

---

**25.0.8**

FERRARA, FALCIER

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento dell'imposta comunale sugli immobili si esegue utilizzando anche il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I termini per il pagamento dell'acconto e del saldo dell'ICI sono unificati a quelli previsti per il pagamento della prima e seconda rata di acconto dell'Irpef ed alle medesime condizioni. L'ICI non è dovuta quando l'importo complessivo da versare è inferiore a 5 euro».

---

**Art. 26.****26.1**

GUBERT

**Respinto**

*Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «nonché per estendere al personale della Guardia di Finanza la corresponsione dell'indennità per condizioni disagiate o per condizioni ambientali particolari già prevista per il personale delle Forze Armate all'articolo 16 della legge 5 maggio 1976, n. 187».*

---

**26.2**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al personale volontario dei ruoli di truppa delle Forze Armate il trattamento economico spettante, a decorrere dall'anno 2006, è corrisposto in forma stipendiale».

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 1.000;  
2007: - 1.000;  
2008: - 1.000.

---

**26.3**

MORRA

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «220 milioni di euro», con le seguenti: «230 milioni di euro».*

*Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;  
2007: - 10.000;  
2008: - 10.000.

---

**26.0.1**

MAGNALBÒ

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Retribuzione individuale di anzianità dei pubblici dipendenti)*

1. Le Amministrazioni pubbliche, che a far data dell'anno 2001, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000 – finanziaria 2001 – hanno interrotto l'attribuzione degli scaglioni della retribuzione individuale di anzianità – RIA – di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, relativamente all'esperienza maturata dai pubblici dipendenti, nel periodo 1991-1993, al fine di stabilire pari trattamento delle posizioni giuridiche ed economiche, per l'anno 2006, fanno luogo al ricalcolo delle anzianità di servizio e della relativa retribuzione di anzianità maturata in tale periodo, anche in Amministrazioni pubbliche diverse, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, di recepimento dell'accordo di comparto, fatta salva la prescrizione quinquennale per quanto concerne la corresponsione degli arretrati.

2. Per l'attuazione di quanto disposto dal precedente comma, è posta a carico del bilancio dello Stato la somma di 150 mila euro a decorrere dall'anno 2006, al riparto delle risorse tra le Amministrazioni dei comparti interessati si provvede, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della funzione pubblica».

*Conseguentemente alla tabella A, fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modifiche:*

2006: – 150.

---

**26.0.2**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

**Respinto***Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:***«Art. 26-bis.***(Scala mobile pubblici)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:***«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 66-ter.**

1. A partire dal 1° gennaio 2006, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**Art. 27.****27.1**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

**Respinto**

*Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:*

«1. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 1560 milioni di euro per l'anno 2006 e in 2730 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

2. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 620 milioni di euro per l'anno 2006 e in 1.385 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 500 e 950 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti da rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)*

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari all'1 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

- a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
- b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
- c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
- d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

**Art. 66-ter.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**27.2**

BASSANINI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO  
**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «230 milioni di euro per l'anno 2006 e in 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007» con le seguenti: «1.560 milioni di euro per l'anno 2006 e in 2.730 milioni di euro per l'anno 2007».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)*

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari all'1 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

### **Art. 66-ter.**

#### *(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 21 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;  
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

### 27.3

FALOMI

#### Respinto

*Al comma 1, sostituire le parole: «230 milioni di euro» e «335 milioni di euro» rispettivamente con: «1.560 milioni di euro» e «2.730 milioni di euro».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:*

#### «Art. 67-bis.

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;  
b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;  
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;  
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;  
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;  
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;  
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

#### Art. 67-ter.

*(Rimodulazione aliquote Irpef)*

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come segue:

"L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;  
b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;  
c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;  
d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;

- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

**Art. 67-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**27.4**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

**Respinto**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per il biennio 2006-2007 le risorse per il miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 620 milioni di euro per l'anno 2006 e in 1.385 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente di 500 milioni di euro e di 950 milioni di euro per il personale delle Forze Armate e dei corpi di Polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 quota parte degli stanziamenti sopra indicati per l'anno 2006, pari a 73 milioni di euro sono destinati per la valorizzazione del punto parametrico di base così come definito dal decreto legislativo n. 193 del 30 maggio 2003».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo i del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;  
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

## 27.5

FALOMI

### Respinto

*Al comma 2, sostituire tutte le parole successive: «regime di diritto pubblico» con le seguenti: «sono determinate complessivamente in 620 milioni di euro per l'anno 2006 e in 1385 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 500 e 950 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:*

#### «Art. 67-bis.

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;  
b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;  
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;  
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;  
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;  
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;  
g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

#### Art. 67-ter.

*(Rimodulazione aliquote Irpef)*

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come segue:

"L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;

- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

**Art. 67-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**27.6**

**Respinto**

BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

*Al comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007» con le seguenti: «620 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.385 per l'anno 2007» e le parole: «di 70 e 105 milioni di euro» con le seguenti: «di 500 e di 950 milioni di euro».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura dei 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**27.7**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «rispettivamente, di» sostituire le parole: «70 e 105» con: «85 e 150».*

---

**27.8**

LAURO, GIRFATTI

**Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere infine, il seguente comma:*

«5. Il personale medico-odontoiatrico di cui all'articolo 51, comma 5, del CCNL-UNIVERSITÀ, quadriennio normativo 1998-2001 accordo 9 agosto 2000, è equiparato dal punto di vista normativo ai ricercatori universitari confermati senza oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato».

---

**27.0.1**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Scala mobile pubblico e privato)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici e privati corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 66-ter.**

1. A partire dal 1° gennaio 2006, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**27.0.2**

PIANETTA, AZZOLLINI, IZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

1. Per i rapporti di lavoro e di impiego di cui agli articoli 1 e 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il trattamento economico remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti, nonché qualsiasi incarico conferito in ragione dell'ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui viene prestato seguito o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio.

2. È soppresso il comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo richiamato al comma 1».

**27.0.3**

ZORZOLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 3 della legge 30 dicembre 2002, n. 295, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono soppresse le parole: "e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredate da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della stessa legge n. 468 del 1978;

c) il comma 3 è abrogato».

**Art. 28.****28.1**

PIZZINATO, BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI,  
FALOMI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**28.2**

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE  
ZULUETA, ZANCAN

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:*

**«Art.66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n.383, è abrogato».

**28.3**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo 28.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo i del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 66-ter.**

1. È istituita l'imposta sulle grandi ricchezze (IOR) con aliquota pari allo 0,7% della base imponibile di cui al successivo comma 2.

2. La base imponibile dell'IOR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla

data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo d'imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a 1 milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

## 28.4

BATTAFARANO, BASSANINI, PIZZINATO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

### **Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

#### **Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma i dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**28.5**

FALOMI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, inserire i seguenti:*

**«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art 67-ter.**

*(Rimodulazione aliquote Irpef)*

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come segue:

"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;

c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;

d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;

e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;

f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento".

**Art. 67-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**28.6**

NOCCO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, inserire dopo le parole: «enti pubblici non economici» le seguenti: «, ad esclusione degli Ordini e Collegi e dei relativi Consigli e Federazioni nazionali,».*

---

**28.26**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «gli enti di ricerca, le università e».*

*Conseguentemente, sono ridotte proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della tabella C, fino a concorrenza degli oneri di cui ai commi precedenti.*

---

**28.7**

FALOMI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la parola: «limite», sopprimere la parte restante del periodo e sostituirla con la seguente: «del 100 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2005. E' fatto divieto di attivare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa.»*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**28.8**

PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, FALOMI, PILONI, VIVIANI

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del 60 per cento» con le seguenti: «del 90 per cento».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.»

---

**28.9**

PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, FALOMI, PILONI, VIVIANI

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del 60 per cento» con le seguenti: «dell'80 per cento».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

---

**28.10**

MACONI, PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

**Accantonato**

*Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, fatta salva la spesa per l'acquisizione di personale di cui all'articolo 2, numero 5), della legge 6 dicembre 1973, n. 853».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

---

**28.11**

TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, tra le parole: «l'istituto superiore di sanità», e le parole: «l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,» inserire le seguenti: «gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli Istituti Zooprofilattici».*

---

**28.12**

TOMASSINI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, dopo le parole: «il CNIPA,», inserire le seguenti: «la Lega italiana per la lotta contro i tumori».*

*Conseguentemente, alla tabella B, apportare la seguente variazione:*

Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 15.

---

**28.13**

BOLDI, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, dopo le parole: «il CNIPA», sono inserite le seguenti: «La Lega Italiana per la lotta contro i tumori».*

---

**28.27**

CICCANTI, TAROLLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Disposizioni relative all'ISTAT)*

1. Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale dell'attività di rilevazione statistica l'Istat è autorizzata a costituire una società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della funzione pub-

blica. La società di rilevazione statistica nazionale può avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l'Istat e le amministrazioni centrali e gli enti pubblici partecipanti alla società può transitare in questa per trasferimento di attività ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente disposizione, è disciplinata l'organizzazione ed il funzionamento della società.

2. I contratti di collaborazione attivati dall'Istat in essere alla data del 30 settembre 2005 finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato possono essere prorogati fino alla costituzione della società di cui al comma precedente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'istituto».

*Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, dopo le parole: «il centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)», aggiungere le seguenti: «l'Istat».*

## 28.14

FALOMI

### Respinto

*Al comma 2, sopprimere le parole successive alle seguenti: «servizi anche didattici per gli studenti».*

*Conseguentemente dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 67-bis.

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973. n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983. n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992. n. 84

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5,7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 67-ter**

*(Rimodulazione aliquote Irpef)*

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come segue:

"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento".

**Art. 67-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**28.15**

VALDITARA, BEVILACQUA, BONATESTA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, dopo le parole: «anche didattici per gli studenti,» aggiungere le seguenti: «finanziati anche parzialmente con risorse provenienti da fonti diverse dai».*

**28.16**

CICCANTI, TAROLLI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire le parole: «i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università», con le seguenti: «finanziati anche parzialmente con risorse provenienti da fonti diverse dai bilanci di funzionamento degli enti o dal Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università».*

**28.17**

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. La limitazione di cui al comma 1, non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie ed, in particolare, a quello previsto all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429 convertito dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532 e all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202.

2-ter. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), negli Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari (UVAC) e presso gli Uffici centrali del Ministero della salute. I maggiori oneri sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3».

**28.18**

ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

**Respinto***Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 129 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e di 565 milioni a decorrere dall'anno 2006» sono soppresse.

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
- 

**28.19**

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. I limiti di cui al comma 1 non si applicano all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, che è autorizzata ad assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle inchieste tecniche aeronautiche».

---

**28.20**

CICOLANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I limiti di cui al comma 1 non si applicano all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che è autorizzata ad assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa ai soli fini dello svolgimento delle inchieste tecniche aeronautiche».

---

**28.21**

DANIELI PAOLO, TREDESE, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le Istituzioni e gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero della salute, per far fronte alle esigenze minime della ricerca traslazionale e clinica, sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, nei limiti del proprio bilancio, in deroga al divieto di cui ai commi 95 e 116 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

**28.22**

FALOMI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di cui al comma 1 che si avvalgono di contratti di consulenza che prevedano corrispettivi superiori a 40.000 euro lordi annui, il limite di cui al comma precedente è ridotto al 30 per cento».

---

**28.23**

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali volte alla prevenzione oncologica, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata a procedere, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale, con oneri finanziari a carico dello stesso Ente. Alla determinazione ed alla ripartizione organica si provvede secondo le disposizioni e le modalità previste dall'ordinamento dell'Ente».

---

**28.24**

AGOGLIATI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per l'ulteriore periodo di permanenza dell'obbligo del servizio pubblico universale e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si applica anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di corrispondenza e di sportelleria, nel rispetto dei limiti percentuali di utilizzo definiti dalla contrattazione collettiva».

---

**28.25**

FERRARA, MARINO

**Accantonato**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. 1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo annuo complessivo di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per gli aspetti relativi alle assunzioni, per gli aspetti relativi alle assunzioni, sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio».

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: - 18.000.

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2007: - 18.000;

2008: - 18.000.

**28.0.1**

FALOMI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:*

**«Art 28-bis.**

1. I contratti a tempo determinato o con convenzione, ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di flessibi-

lità e di collaborazione relative al personale delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono gradualmente trasformati in contratti a tempo indeterminato nel caso in cui si riferiscano ad attività permanenti delle suddette Amministrazioni.

2. Allo scopo di finanziare la spesa di cui al comma 1 è istituito un «Fondo nazionale per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni» di 1.000 milioni di euro all'anno. L'accesso al Fondo avviene sulla base di un Piano nazionale predisposto dal Ministro della Funzione Pubblica sentite le Amministrazioni interessate.

3. Le selezioni per le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate con concorso pubblico. Il servizio prestato nelle Amministrazioni di cui al comma 1 dovrà essere valutato ai fini concorsuali».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973. n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981. n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983. n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992. n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997. n. 461.

**Art. 67-ter.**

*(Rimodulazione aliquote Irpef)*

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come segue:

«L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;

- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

**Art. 67-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**28.0.2**

LEGNINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente;*

**«Art. 28-bis.**

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, al fine di garantire, in ambito distrettuale e per un contingente non inferiore a 25.000 unità, la riqualificazione del personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione Giudiziaria, nella posizione economica e giuridica immediatamente superiore a quella di appartenenza nella medesima o in altra figura professionale.

2. Alla copertura, anche parziale delle vacanze di posizione economica A1, a seguito delle procedure di cui al precedente comma, si provvederà mediante definitiva assunzione del personale a tempo determinato ex - LSU.

3. I processi di riqualificazione dovranno in ogni caso, essere ultimati entro il 31 dicembre 2006».

---

**28.0.3**

SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

1. Tutte le nomine a tempo determinato del personale docente, effettuate per l'anno scolastico 2005-2006 sulla base delle graduatorie provinciali permanenti, sono trasformate con la medesima decorrenza, ai fini giuridici ed economici, a tempo indeterminato. Nell'anno scolastico 2005-2006 le sedi definitive e le eventuali nuove nomine, sono assegnate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti e delle vigenti graduatorie del concorso per titoli ed esami. Il personale già nominato a tempo indeterminato, a cui non possa essere assegnata la sede definitiva sulla base dei posti disponibili, rimane in servizio a tempo indeterminato e collocato negli organici di istituto. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 sono assegnati a tempo indeterminato il 70 per cento dei posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico corrispondente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale ATA».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**28.0.4**

TAROLLI, CICCANTI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:***«Art. 28-bis.**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della finzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli enti di ricerca, il cui finanziamento ordinario afferisce all'apposito fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e successive modificazioni, sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato, secondo quanto previsto dai piani triennali degli enti medesimi e debitamente approvati, ed in deroga al divieto e alle limitazioni di cui ai commi 95 e 116 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Gli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 gravano sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e successive modificazioni».

**28.0.5**

FERRARA, MARINO, IZZO

**Accantonato***Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.**

1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2006, 42 milioni di euro per l'anno 2007, e di 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, da parte dei comuni interessati, previo parere della Conferenza Stato-Regioni dei soggetti per i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 262, della legge n. 311 del 2004, si è stipulata la proroga con i medesimi comuni per lo svolgimento di attività socialmente utile».

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: - 1.000;  
2007: - 30.000;  
2008: - 37.000.

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: - 9.000;

2007: - 12.000.

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: - 40.000.

---

### **28.0.6**

FALCIER

### **Respinto**

*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:*

#### **«Art. 28-bis.**

1. È affidata alla competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato professionalizzante in cicli stagionali.

2. Gli apprendisti stagionali possono essere assunti con contratto a tempo determinato. Non si applica il limite minimo di durata previsto dal terzo comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Restano ferme le competenze attribuite alle Regioni ai sensi del quinto comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

4. In attesa della regolamentazione di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione le clausole dei contratti collettivi adottate ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge n. 56 del 1987».

---

**Art. 29.****29.1**

FALOMI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la parola: «2004», con: «2005».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**29.2**

BASSANINI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2004» con le seguenti: «per l'anno 2005».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**29.3**

FALOMI

**Respinto**

*Al comma 3, sopprimere le parole successive a: «contratti collettivi nazionali».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**29.4**

BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

**Respinto**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**29.5**

IZZO

**Accantonato**

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «È fatta salva la applicazione dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168».*

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 3.000;  
2007: - 3.000;  
2008: - 3.000.

---

**29.6**

VITALI

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 6.***29.7**

MONTAGNINO, MANZIONE

**Respinto***Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari e UNEP ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione, il personale del Ministero della giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria è inquadrato nella posizione economica superiore, con decorrenza giuridica dal 5 aprile 2000 ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta inquadrato nella posizione economica C3 - figura professionale del Direttore di Cancelleria, viene corrisposto il trattamento, economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex IX qualifica funzionale».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**29.8**

BASSANINI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

**Respinto***Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**29.9**

FALOMI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**29.10**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

**Respinto**

*Al comma 9, sopprimere le parole: «con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

---

**29.11**

CURTO

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. I dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, settore trasporti, inquadrati nella posizione economica C3, già appartenenti ai profili professionali di ingegnere direttore coordinatore e di direttore amministrativo, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano rivestito per almeno quindici anni l'incarico di Direttore degli Uffici ex MCTC, ora Uffici Provinciali DTT, sono nominati Dirigenti secondo la posizione occupata nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore».

---

**Art. 30.****30.1**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, e 8.**Conseguentemente al testo del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, si apporta la seguente modifica:*

«All'articolo 5, comma 1, lettera *b*) le parole: "nella misura del 95 per cento" sono sostituite con le seguenti: "nella misura del 90 per cento"».

**30.2**BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI  
BRANDANI, LONGHI, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO**Respinto***Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a)* articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d)* articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g)* articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**30.3**

FALOMI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**30.4**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, sostituire le parole: «Le amministrazioni regionali» con le seguenti: «Le regioni a statuto ordinario».*

---

**30.5**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BRUNALE, PIATTI, VITALI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BASSANINI, VILLONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, BATTISTI, GUERZONI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*

*Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole da: «le province, i comuni» sino a: «50.000 abitanti», e al comma 8 sopprimere le parole: «e le autonomie locali».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

**Art. 66-quinquies.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento."».

**30.6**

ZANOLETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» inserire le seguenti: «ad eccezione dei comuni con meno di 3.000 abitanti.».*

---

**30.7**

DI GIROLAMO, VITALI, LONGHI, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, CADDEO

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «fermo restando» fino a: «legge 30 dicembre 2004, n. 311,» e alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 98 e 107 sono abrogati.».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

---

**30.8**

BASSANINI, BATTAFARANO, DI SIENA, DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI  
BRANDANI, LONGHI, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

**30.9**

BISCARDINI, LABELLARTE, MARINI, CASILLO, CREMA, MANIERI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: «fatta salva la spesa per l'acquisizione del personale di cui al punto 5 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853».*

**30.10**

VANZO, STIFFONI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».*

*Conseguentemente a totale copertura dell'onere ridurre gli stanziamenti di parte corrente iscritti nella Tabella C.*

**30.11**

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. In alternativa alla diminuzione dell'1% , per garantire le economie previste dal presente articolo, gli Enti adottano apposite convenzioni tra loro per lo svolgimento di servizi comuni. A tal fine le eventuali maggiori economie possono essere utilizzate per assunzione di personale a tempo indeterminato sempre nei limiti stabiliti dal presente articolo.».*

**30.12**

TREDESE, DANIELI PAOLO, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. La limitazione di cui al comma i non si applica al personale medico veterinario e tecnico dei servizi sanitari delle aziende sanitarie e delle Regioni per far fronte alle emergenze sanitarie di cui al decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per l'anno 2006.».*

**30.13**

DANIELI PAOLO, TREDESE, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e gli Istituti Zooprofilattici, ai fini della determinazione dei livelli di spesa di personale di cui al presente articolo, non si tiene conto delle spese relative alle assunzioni a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coor-*

dinata e continuata per l'attuazione di progetti di ricerca i cui oneri sono oggetto di finanziamento finalizzato da parte di soggetti terzi».

---

**30.14**

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma, 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nel caso in cui l'obiettivo di riduzione del 3 per cento nei tre anni sia raggiunto nel primo anno e mantenuto nel triennio, gli enti potranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del *turn-over*».

---

**30.15**

VITALI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Possono, inoltre, essere utilizzati per spese di personale gli importi che costituiscono una ulteriore riduzione della spesa di cui all'articolo 3, comma 2, per la misura eccedente la riduzione del 50 per cento.».

---

**30.16**

BATTAFARANO, IOVENE, STANISCI, PILONI, PIZZINATO, DI GIROLAMO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per le amministrazioni di comuni, comunità montane ed altri enti ad esse assimilate aventi un bacino di popolazione fino a 15 mila abitanti, non in dissesto economico, che provvedessero a stabilizzare i lavoratori socialmente utili impegnati presso di esse, è consentita la deroga rispetto ai vincoli del patto di stabilità interno e al blocco delle assunzioni, relativa esclusivamente alle assunzioni deliberate entro il 30 giugno 2006 qualora ciò significhi, per le amministrazioni di cui al presente articolo, l'esaurimento del ricorso all'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. Possibili ricorsi a mobilità tra amministrazioni limitrofe, finalizzati all'obiettivo di cui al comma precedente e definiti previa accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale, saranno disciplinate in apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente normativa.».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)*

1. L'articolo 8, quarto conuna, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento."».

---

**30.17**

GUBERT

**Accantonato**

*Al comma 7, sostituire le parole: «per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».*

---

**30.18**

THALER AUSSEHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Accantonato**

*Al comma 7, sostituire le parole: «per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».*

---

**30.19**

MORO

**Accantonato**

*Al comma 7, sostituire le parole: per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».*

---

**30.20**

TAROLLI, CICCANTI

**Accantonato**

*Al comma 7, sostituire le parole: «per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» con le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».*

---

**30.21**

BUDIN, BORDON, PIZZINATO

**Accantonato**

*Al comma 7, sostituire le parole: «per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».*

---

**30.22**

DI GIROLAMO, VITALI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

**Accantonato**

*Al comma 7, sostituire le parole: «per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» con le seguenti: «per le regioni a statuto ordinario».*

---

**30.30**

MANCINO

**Accantonato**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Gli organi di revisione contabile degli enti locali, oltre ad attestare la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, certificano la conformità della stessa alla contrattazione collettiva di livello nazionale. Laddove essi accertino un contrasto dei contratti decentrati con il contratto collettivo nazionale, il relativo verbale, unitamente alla relazione illustrativa tecnico finanziaria redatta dal servizio finanziario dell'ente, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al Ministero dell'interno quale amministrazione vigilante, ed alla Ragioneria Generale dello Stato ai fini del monitoraggio del costo del lavoro».*

---

**30.23**

VITALI

**Respinto**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle amministrazioni regionali e agli enti locali per i quali vi siano provvedimenti che dichiarano lo stato di calamità nell'anno 2005.»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma i dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e interazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

**Art. 66-quinquies.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento."».

---

**30.24**

Nocco

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Le limitazioni in materia di assunzioni di personale non trovano applicazione per il reclutamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ovvero per il trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dei segretari generali delle Camere di commercio».

---

**30.25**

CICCANTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Le limitazioni in materia di assunzioni di personale non trovano applicazione per il reclutamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ovvero per il trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dei segretari generali delle Camere di commercio».

---

**Art. 31.****31.1**

BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

**Respinto***Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.»

**31.2**

VITALI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione» con le seguenti: «oneri riflessi a carico delle Amministrazione e l'IRAP» e aggiungere, alla fine del comma 2, le parole: «e dell'IRAP».*

**31.3**

PONTONE, NOCCO, BUCCIERO, MEDURI

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 2.***31.4**

FORLANI, TAROLLI, CICCANTI

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 2.*

**31.5**

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, dopo la parola: «personale» è inserita la seguente: «dirigenziale».*

---

**31.6**

PONTONE, NOCCO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, dopo le parole: «disposizioni contrattuali» aggiungere le seguenti: «successive al 1° gennaio 2006, per giudizi conclusi con esito favorevole e con compensazione delle spese di giudizio.».*

---

**31.7**

MANFREDI, ZORZOLI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6 della legge 29 marzo 2001 n. 86 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solamente al personale che esercita, nella forza armata di appartenenza, le funzioni di capo del Corpo o equivalente previsto dagli ordinamenti di settore"».

---

**31.8**

CARUSO Antonino, GRILLOTTI

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 4, del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai giudici onorari di tribunali spetta un'indennità di euro 98,13, anche se l'udienza è tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno. La seconda indennità non è corrisposta se la permanenza in servizio si è protratta per meno di tre ore.

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di euro 98,13 per le attività in relazione alle quali è conferita la delega a nonna dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 e dell'articolo 50 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e successive modificazioni. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per

alcuni dei provvedimenti trattati. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno. La seconda indennità non è corrisposta se la permanenza in servizio se è protratta per meno di tre ore"».

---

**31.9**

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

---

**31.10**

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

**Respinto**

*Sopprimere i commi 6, 10, 11 e 12.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato».

---

**31.11**

EUFEMI

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere i commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.*

---

**31.12**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

**Respinto**

*Sopprimere i commi 7, 8 e 9.*

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 30.000;

2007: - 30.000;

2008: - 30.000.

---

### **31.13**

BASSANINI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

#### **Respinto**

*Sopprimere i commi 7, 8 e 9.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 12.000;

2007: - 12.000;

2008: - 12.000.

---

### **31.14**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

#### **Respinto**

*Sopprimere i commi 7, 8 e 9.*

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 7.000;

2007: - 7.000;

2008: - 7.000.

---

**31.60**

MANCINO

**Respinto**

*Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «L'indennità di trasferta di cui agli articoli 1, comma 1, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513.».*

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

**31.15**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

**Respinto**

*Al comma 7, sostituire le parole: «nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate», con le seguenti: «escluse quelle contenute nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.».*

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 30.000;

2007: - 30.000;

2008: - 30.000.

**31.16**

GRILLOTTI, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BOBBIO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MAGNALBÒ, PELLICINI, RAGNO, SEMERARO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 9, sopprimere le parole: «e dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133».*

**31.17**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

**Respinto**

*Sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, per la copertura finanziaria di 49,3 milioni di euro, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite)*

1. L'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente: «4. Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

**31.18**

BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

**Respinto**

*Sopprimere i commi 10, 11 e 12.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)*

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento."».

**31.19**

BERGAMO

**Respinto**

*Sopprimere i commi 10, 11 e 12 sono soppressi.*

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente le rubriche alla Tabella A.*

**31.20**

MONTAGNINO, GIARETTA

**Respinto***Sopprimere i commi 10, 11, 12.**Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.***31.21**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere i commi 10, 11 e 12.**Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

**31.22**

DE CORATO

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere i commi 10, 11 e 12.***31.23**

BATTISTI

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere i commi 10, 11 e 12.***31.24**

BATTISTI

**Respinto***Sopprimere il comma 10.*

**31.25**

BATTISTI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 11.*

---

**31.26**

SOLIANI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 11.*

---

**31.27**

GABURRO, TAROLLI, CICCANTI, GIARETTA, FASOLINO, IZZO

**Respinto**

*Al comma 11, dopo le parole: «per l'applicazione delle leggi stesse» inserire le seguenti: «salvo quanto ne deriva per il rimborso delle spese connesse alla funzione delle cure termali».*

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**31.28**

IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 11, dopo le parole: «per l'applicazione delle leggi stesse» inserire le seguenti: «salvo quanto ne deriva per il rimborso delle spese connesse alla fruizione delle cure termali».*

---

**31.29**

DELOGU, FLORINO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto ne deriva per il rimborso delle spese connesse alla fruizione delle cure termali».*

---

**31.30**

BARELLI

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 12.*  

---

**31.31**

BATTISTI

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 12.*  

---

**31.32**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

**Respinto**

*Al comma 12, sostituire le parole: «nonché alle forze ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate», con le seguenti: «, escluse quelle contenute nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate».*

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.  

---

**31.57**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 12, dopo le parole: «nonché alle forze» inserire le seguenti: «di polizia».*  

---

**31.33**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

**Accantonato**

*Al comma 12, dopo le parole: «Forze Armate», inserire il periodo seguente: «Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della Difesa al personale militare o appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare che abbia contratto malattia od infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale».*

*Conseguentemente alla tabella C modificare gli importi come segue:*

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 (9.1.1.0 stanziamenti aggiuntivi paesi in via di sviluppo cap. 2150):

2006: - 10.000.

---

**31.34**

IZZO

**Accantonato**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Le disposizioni legislative di cui al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vanno interpretate nel senso che, ad eccezione delle ferie ordinarie annuali, i periodi di assenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, effettuati a qualsiasi altro titolo, non sono utili agli effetti della corresponsione agli stessi di compensi accessori incentivanti la produttività, comunque denominati. Le disposizioni di cui al presente comma, che non sono derogabili dalla contrattazione collettiva, si applicano anche al personale collocato in posizione di distacco o di aspettativa sindacale. Le eventuali clausole difformi dei contratti integrativi, nazionali o decentrate, sono nulle ed improduttive di effetti e l'eventuale erogazione di compensi in violazione delle presenti disposizioni costituisce danno erariale e comporta responsabilità disciplinare per i soggetti che l'anno disposta. È fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi integrativi sottoscritti fino al 31 dicembre 2005».

---

**31.35**

FALOMI, MARINO

**Respinto**

*Dopo il comma 12, inserire seguente:*

«12-bis. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retri-

butivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui sopra non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui sopra si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

---

**31.36**

GABURRO, TAROLLI, CICCANTI

**Respinto**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente comma:*

«12-bis. Le previsioni di cui ai comma precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi ridurre proporzionalmente tutte le rubriche, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**31.37**

PERUZZOTTI, FRANCO PAOLO, MORO

**Respinto**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente comma:*

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

*Conseguentemente alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:*

voce Ministero della salute:

2006: - 150.000;

2007: - 150.000;

2008: - 150.000.

---

**31.38**

LAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente comma:*

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

*Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

voce Ministero della salute:

2006: - 10.000;  
2007: - 10.000;  
2008: - 10.000;

voce Ministero dell'interno:

2006: - 2.000;  
2007: - 2.000;  
2008: - 2.000;

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 1.800;  
2007: - 1.800;  
2008: - 1.800;

voce Ministero delle politiche agricole e forestali:

2006: - 1.000;  
2007: - 1.000;  
2008: - 1.000.

**31.39**

IZZO

**Respinto**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

*Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

voce Ministero della salute:

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

voce Ministero dell'interno:

2006: - 2.000;

2007: - 2.000;

2008: - 2.000;

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 1.800;

2007: - 1.800;

2008: - 1.800;

voce Ministero delle politiche agricole e forestali:

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

---

### **31.40**

FABRIS

#### **Respinto**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

*Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

voce Ministero della salute:

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

voce Ministero dell'interno:

2006: - 2.000;

2007: - 2.000;

2008: - 2.000;

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 1.800;

2007: - 1.800;

2008: - 1.800;

voce Ministero delle politiche agricole e forestali:

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

---

### 31.41

CICCANTI, TAROLLI, TREMATERRA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

*Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

voce Ministero della salute:

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000;

voce Ministero dell'interno:

2006: - 2.000;

2007: - 2.000;

2008: - 2.000;

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 1.800;

2007: - 1.800;

2008: - 1.800;

voce Ministero delle politiche agricole e forestali:

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

---

**31.42**

FABBRI

**Respinto**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 14,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 e a regime, si provvede, mediante le seguenti variazioni, da apportare alla tabella A:*

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 7.000;

2007: - 9.000;

2008: - 9.000;

alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali:

2006: - 2.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

alla voce Ministero della salute:

2006: - 5.800;

2007: - 4.800;

2008: - 4.800.

**31.43**

CICCANTI, TAROLLI

**Respinto**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Le previsioni di cui ai comma precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per i primi cinque anni dalla cessazione dal servizio, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

*Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

voce Ministero della salute:

2006: - 7.000;

2007: - 7.000;

2008: - 7.000;

voce Ministero dell'interno:

2006: - 1.400;

2007: - 1.400;

2008: - 1.400;

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 1.260;

2007: - 1.260;

2008: - 1.260;

voce Ministero delle politiche agricole e forestali:

2006: - 700;

2007: - 700;

2008: - 700.

---

## **31.44**

PIZZINATO, TONINI

### **Respinto**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi 11 e 12 non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle Forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 14.800;

2007: - 14.800;

2008: - 14.800.

---

**31.45**

CHIUSOLI, ZAVOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, PIZZINATO

**Respinto**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico della Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;  
2007: - 10.000;  
2008: - 10.000.

---

**31.46**

TOMASSINI

**Respinto**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle Forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle amministrazioni connesse alla fruizione di cure termali».

*Conseguentemente, alla tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.*

---

**31.47**

FASOLINO

**Respinto**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle Forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle amministrazioni connesse alla fruizione di cure termali».

*Conseguentemente, alla tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.*

---

**31.48**

MARINI, BISCARDINI, LABELLARTE, CASILLO, CREMA, MANIERI, MARINO

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

---

**31.49**

IZZO

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Le previsioni di cui ai comma precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

---

**31.50**

DELOGU, FLORINO

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le previsione di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle Forze di polizia in servizio e in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

---

**31.70**

CONTESTABILE

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano al personale del Ministero della difesa e delle forze di polizia in servizio ed in quiescenza, per le spese a carico delle Amministrazioni connesse alla fruizione delle cure termali».

---

**31.51**

BASSANINI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

**Respinto***Sopprimere il comma 13.*

---

**31.52**

LABELLARTE, MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, MANIERI, MARINO

**Respinto***Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

«13-bis. In caso di incremento negli accordi contrattuali di comparto dell'indennità buoni pasto, si intende corrispondentemente incrementata la quota esente ai fini Irpef».

---

**31.53**

CICCANTI

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la parola "2005" è sostituita dalla seguente: "2006"».

---

**31.54**

COVIELLO

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la parola "2005" è sostituita dalla seguente: "2006"».

---

**31.55**

ZORZOLI

**Respinto***Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, le parole: "ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "ufficiali me-

dici superiori delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato specialisti in medicina legale e delle assicurazioni"».

---

### **31.56**

ZORZOLI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto il seguente comma:

"14-bis. La disposizione di cui al comma 14 non si applica al personale delle Forze annate, inclusa l'Arma dei carabinieri. Il collocamento fuori ruolo è comunque disposto dal Ministro della difesa, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'Amministrazione. Il comando è disposto previo nulla osta dello stesso dicastero, sulla base di analogo valutazione."».

---

### **31.0.1**

BEVILACQUA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 31-bis.**

1. Per i nuovi assunti negli anni 2006, 2007 e 2008 ad incremento delle unità già effettivamente occupate, a tutti i datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti».

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 3.000;  
2007: - 10.000;  
2008: - 10.000.

---

**31.0.2**

GRILLOTTI, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BOBBIO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, MAGNALBÒ, PELLICINI, RAGNO, SEMERARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

1. Nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce "Magistrati di Tribunale (dopo tre anni dalla nomina" e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce "Magistrati di Tribunale"».

---

**31.0.3**

FERRARA, FIRRARELLO, BARELLI, CHIRILLI, BOSCIETTO, CICCANTI, PIZZINATO, IZZO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

1. Al decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, convertito in legge 5 novembre 2004, n. 263, all'articolo 5-quater *sostituire le parole* «15 maggio 2006» *con:* «15 maggio 2007».

---

**Art. 32.****32.1**

FALOMI, MARINO

**Respinto***Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n.165, le risorse destinate in sede di contrattazione collettiva sono comprese in quelle di cui all'articolo 27 della presente legge».

*Conseguentemente,***«Art. 67-bis.***(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001. n. 383, sono abrogati».

**32.2**

BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

**Respinto***Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, le risorse destinate in sede di contrattazione collettiva sono comprese in quelle di cui all'articolo 27 della presente legge».

**32.3**

DANZI, CICCANTI, TAROLLI, SODANO Calogero, BOREA

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 5, comma 1 della legge 15 luglio 2002, n.145, dopo le parole: "il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", sono aggiunte le seguenti: "ed il per-

sonale idoneo dei concorsi per esami e per titoli ed esami a dirigente, banditi ai sensi della legge 10 luglio 1984 n. 301, le cui graduatorie siano state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* a decorrere dal 1° gennaio 1995"».

---

### 32.4

COMPAGNA, CICCANTI, TAROLLI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, relativamente alle figure professionali che svolgono compiti che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, per il personale dei comparto dei ministeri è stanziata la somma di 9 milioni di euro per l'anno 2006 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

*Consequentemente alla Tabella C alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59; Art.70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie del Demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del Demanio - cap. 3901) apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 9.000;

2007: - 15.000;

2008: - 15.000.

---

### 32.5

EUFEMI

#### **Dichiarato inammissibile**

*All'articolo 32, aggiungere il seguente comma:*

«2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, relativamente alle figure professionali che svolgono compiti che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, per il personale del comparto dei ministeri è stanziata la somma di 9 milioni di euro per l'anno 2006 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

---

**32.6**

BOREA, CICCANTI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, comma 2, il primo e secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono sostituiti con il seguente periodo: "Al concorso per esami sono ammessi i vicedirigenti delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, individuati all'articolo 17-bis".»

**32.7**

TAROLLI, CICCANTI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 2 lettera a) dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"i vicedirigenti, muniti di laurea, individuati all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".»

**32.0.1**

DANZI, CICCANTI, TAROLLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il personale che al 31 dicembre 2000 risulta inquadrato nell'area B, posizione economica B3, e che è stato assunto a seguito di concorsi ad assistente amministrativo e qualifiche equiparate le cui graduatorie sono state approvate anteriormente al 16 maggio 1995, data di sottoscrizione del CCNL 1995-1997, comparto Ministeri, è immesso nell'area C, posizione economica C1 con decorrenza giuridica dalla data di assunzione e con decorrenza economica dal 1° gennaio 2006 nella misura del 50 per cento della retribuzione e dal 1° gennaio 2007 nella misura del 100 per cento".

2. È stanziata la somma di euro 38.800 dal 1° gennaio 2006 e di euro 77.600 dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

### **32.0.2**

ASCIUTTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Incarichi dirigenziali)*

1. All'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Gli incaricati di funzioni dirigenziali di seconda fascia che abbiano già svolto dette funzioni per almeno due anni in maniera continuativa, con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono inquadrati, anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti della seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato presso cui sono titolari dell'incarico, alla data di entrata in vigore della presente disposizione".»

*Conseguentemente, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.*

---

### **32.0.3**

EUFEMI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

1. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 1-*quater*, sub 2-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43, è sostituito dal seguente:

"Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento *ad personam* nell'area funzionale e posizione economica corri-

spondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e con inserimento nel ruolo di anzianità dell'amministrazione di nuova destinazione immediatamente dopo il dipendente, appartenente all'identica area funzionale e posizione economica, iscritto nel ruolo medesimo alla data di adozione del provvedimento di trasferimento stesso".»

---

### **32.0.4**

EUFEMI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

1. All'articolo 5 comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, dopo le parole: "il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", aggiungere le seguenti: "ed il personale idoneo dei concorsi per esami e per titoli ed esami a dirigente, banditi ai sensi della legge 10 luglio 1984 n. 301, le cui graduatorie siano state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* a decorrere dal 1° gennaio 1995"».

---

### **32.0.5 (testo 2)**

VANZO, STIFFONI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

#### **Accantonato**

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)*

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera:

"e-ter) dell'esecuzione di vendemmia di breve durata o a carattere saltuario prestata da studenti e pensionati"».

---

**32.0.5 (v. testo 2)**

VANZO, STIFFONI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)*

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera:

"f) dell'esecuzione di lavori agricoli di breve durata stagionali o a carattere saltuario"».

**32.0.6**

EUFEMI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.**

1. Il personale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, in servizio effettivo alla data di entrata in vigore della presente legge e con almeno due anni di anzianità nel ruolo è inquadrato anche in soprannumero riassorbibile nelle sotto elencate qualifiche previste dal medesimo articolo:

a) nella qualifica stabilita alla lettera d) il personale che riveste la qualifica prevista alla lettera c);

b) nella qualifica stabilita alla lettera c) il personale che riveste una delle qualifiche previste alle lettere a) e b).

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo.

3. Nei confronti del personale indicato alla lettera b) del comma 1, ai fini della promozione anche in soprannumero riassorbibile alla qualifica stabilita alla lettera d) dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, l'anzianità minima prescritta dall'articolo 26 del medesimo decreto legislativo è ridotta di due terzi.

4. L'onere di spesa di euro 120.000 annuo derivante dall'applicazione del presente articolo è compensato dalla modifica della tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e

successive modificazioni ed integrazioni con la riduzione della dotazione organica totale del ruolo degli ispettori».

### **32.0.7**

EUFEMI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

1. All'articolo 3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta servizio per le scuole elementari statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato, a decorrere dal 1° settembre 2005, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari statali. Al predetto personale sono riconosciuti, agli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata e la rivalutazione di punteggio vigente per il personale statale per gli anni di servizio prestati presso le amministrazioni comunali, nonché i titoli valutabili posseduti all'atto del trasferimento nei ruoli dello Stato.

Il trasferimento del personale di cui all'articolo 1, avviene previa richiesta da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'assegnazione della sede di servizio si tiene conto delle preferenze espresse dal predetto personale."»

### **32.0.8**

EUFEMI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Dirigenti della Scuola superiore di pubblica amministrazione)*

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, le parole: "tra i dirigenti di prima fascia dello Stato e i Dirigenti di Amministrazioni pubbliche di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti", sono sostituite dalle seguenti: "tra persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal-

l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni".»

---

### **32.0.9**

IZZO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Dirigenti della Scuola superiore di pubblica amministrazione)*

All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, le parole: "tra i dirigenti di prima fascia dello Stato e i dirigenti di amministrazioni pubbliche di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti", sono sostituite dalle seguenti: "tra persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni".»

---

### **32.0.10**

MARITATI, CALVI, FASSONE, CADDEO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

1. Le funzioni assegnate dall'articolo 371-bis codice di procedura penale alla Direzione Nazionale Antimafia sono equiparate alle funzioni reagenti di legittimità indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera *h*), n. 6 della legge 25 luglio 2005, n. 150.

2. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 79 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) si applica anche ai magistrati addetti alla Direzione Nazionale Antimafia, istituita nell'ambito della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1942, n. 12 (Ordinamento giudiziario)».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;  
2007: - 10.000;  
2008: - 10.000.

---

### **32.0.11**

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, CADDEO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

*(Magistrati)*

1. Il disposto dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) si applica anche ai magistrati addetti alla Direzione Nazionale Antimafia, istituita nell'ambito della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1942, n. 12 (Ordinamento giudiziario).»

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;  
2007: - 10.000;  
2008: - 10.000.

---

### **32.0.12**

CASTELLANI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2005, n. 154, è sostituito con il seguente:

"2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è inserito il seguente:

‘1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, nell'ambito del quale è ricompreso anche

il personale appartenente ai profili di direttore coordinatore di area pedagogica e di direttore coordinatore amministrativo contabile, in possesso di diploma di laurea, cui tale personale ha avuto accesso a seguito di concorso ovvero procedura di riqualificazione, disciplinato dal rispettivo ordinamento'."».

*Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, nell'alinea, le parole: "95 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento".

---

### **32.0.13**

CASTELLANI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

1. Sostituire il comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2005, n. 154 con il seguente:

"2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è inserito il seguente:

'1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, nell'ambito del quale è ricompreso anche il personale appartenente ai profili di direttore coordinatore di area pedagogica e di direttore coordinatore amministrativo contabile cui tale personale ha avuto accesso a seguito di concorso ovvero procedura di riqualificazione, è disciplinato dal rispettivo ordinamento'."».

*Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, nell'alinea, le parole: "95 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento".».

---

**32.0.14**

FERRARA, BOSCATTO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.**

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è aggiunto il seguente periodo: "Il suddetto esame, per i dipendenti dell'amministrazione finanziaria, è sostenuto presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite la composizione della commissione nonché le modalità di svolgimento delle sessioni di esame."

2. Possono richiedere, entro il 31 dicembre 2006, l'iscrizione nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i dipendenti dello Stato e degli enti ed organismi pubblici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1997, n. 132».

---

**Art. 33.****33.1**

FALOMI, MARINO

**Respinto**

*Al comma 1, tra le parole: «attuazione della mobilità» ed: «è costituito un fondo nello stato», inserire: «previa contrattazione con le OO.SS».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, inserire il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma I dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**33.2**

BASSANINI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «l'attuazione della mobilità» inserire le seguenti: «, previa contrattazione con le OO.SS.,».*

---

**33.3**

FALOMI, MARINO

**Respinto**

*Al comma 1, tra le parole: «che attivino mobilità» e: «di personale di livello non dirigenziale», inserire: «volontaria».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, inserire il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001. n. 383, sono abrogati».

---

**33.4**

BATTAFFARANO, BASSANINI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

**Respinto**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «attivino mobilità» aggiungere le seguenti: «volontaria».*

---

**33.5**

FALOMI, MARINO

**Respinto**

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, inserire il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

3. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001. n. 383, sono abrogati».

---

**33.6**

BASSANINI, BATTAFFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

**Respinto**

*Al comma 3, capoverso «5-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**33.7**

PEDRIZZI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

«4-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti, i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli Enti pubblici non economici, degli Enti di ricerca e degli Enti di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o fuori ruolo o comunque in servizio in assegnazione temporanea sono trasferiti, su domanda, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli delle Amministrazioni in cui prestano servizio alla data del 31 dicembre 2005, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento, anche in soprannumero, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. Il personale collocato in soprannumero sarà riassorbito con le successive vacanze di organico.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 5, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, comportano una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003.

4-quater. I posti resisi vacanti per effetto delle procedure di cui ai precedenti commi restano assoggettati alle norme di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, non comportano oneri aggiuntivi».

**33.8**

MAGNALBÒ

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, è aggiunto, il seguente:*

«3-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti, i dipendenti delle Amministrazioni di cui al precedente comma 1, in posizione di comando o fuori ruolo o comunque in servizio in assegnazione temporanea, sono trasferiti, su domanda, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli delle Amministrazioni in cui prestano servizio alla data del 31 dicembre 2005, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento, anche in soprannumero, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. Il personale collocato in soprannumero sarà riassorbito con le successive vacanze di organico.

Le disposizioni di cui al presente comma, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, comportano una corrispondente rimodulazione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003.

I posti resisi vacanti per effetto delle procedure di cui al presente comma restano alle norme di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

### 33.9

DE PETRIS

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in posizione di comando o fuori ruolo sono trasferiti, su domanda, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli delle Amministrazioni in cui prestano servizio alla data del 31 dicembre 2005, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento, anche in soprannumero, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. Il personale collocato in soprannumero sarà riassorbito con le successive vacanze di organico.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, comportano una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003.

3-quater. I posti resisi vacanti per effetto delle procedure di cui ai precedenti commi restano assoggettati alle norme di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, non comportano oneri aggiuntivi».

### 33.10

DANZI, TAROLLI, CICCANTI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:*

«3-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento ad personam nell'area funzionale e posizione economica cor-

rispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e con inserimento nel molo di anzianità dell'amministrazione di nuova destinazione immediatamente dopo il dipendente, appartenente all'identica area funzionale e posizione economica, iscritto nel ruolo medesimo alla data di adozione del provvedimento di trasferimento stesso"».

---

### 33.11

DANZI, TAROLLI, CICCANTI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. L'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, a seguito della soppressione della progressione economica per classi di stipendio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987 n. 266 e al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987 n. 494 e della conseguente istituzione del sistema retributivo per aree di cui all'articolo 13 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto militare di leva si somma per una sola volta alla carriera, con l'esperienza professionale nella posizione economica di appartenenza ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la partecipazione ai corsi-concorsi per il passaggio da un area all'altra ed ai percorsi di qualificazione da una posizione economica all'altra».

---

### 33.12

CICCANTI, TAROLLI, SALZANO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Gli effetti della legge n. 401 del 29 dicembre 2000 sono prorogati al 31 dicembre 2004 limitatamente al personale che risulti in servizio, a tale epoca, da almeno 1 anno con atto di data certa emanato dal legale rappresentante dell'ente, in un posto di area o disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto».

---

### 33.13

TAROLLI, CICCANTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Sono sospesi i procedimenti di nomina previsti dagli articoli 42-ter e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con esclusione delle

domande volte ad ottenere il trasferimento presso altro ufficio e delle domande proposte da coloro che, esercitando da almeno tre anni le funzioni di cui agli articoli 42-ter e 71 del regio decreto suddetto, concorrono per conseguire rispettivamente la nomina ai sensi degli articoli 71 e 42-ter. Coloro che sono confermati ai sensi dell'articoli 42-quinquies del regio decreto suddetto conservano l'incarico a tempo indeterminato fino al settantacinquesimo anno di età e percepiscono la seconda indennità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, se la permanenza in servizio determinata dal compimento di attività dell'ufficio superiori nello stesso giorno lavorativo la durata di tre ore, anche non consecutive.

3-ter. Alla lettera a) dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e alla lettera a) dell'articolo 50 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole da: "da personale" alla fine del periodo sono soppresse».

---

### 33.14

FILIPPELLI, MARINO

#### Respinto

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A partire dal corrente anno scolastico 2004-2005, gli insegnanti di sostegno, nell'interesse dei rispettivi alunni in situazione di *handicap*, non possono essere soggetti a mobilità per tutta la durata del ciclo di studi frequentati, salvo espresso parere favorevole del gruppo di lavoro sul caso, previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 13, comma 1 lettera a) della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il parere dovrà essere formulato soltanto dopo aver raccolto gli orientamenti dei genitori o del legale rappresentante dell'alunno/a interessato.

Tale norma si applica anche agli insegnanti con incarichi e/o supplenze annuali, con la sola esclusione dei casi di rientro in servizio, per qualsiasi motivo, da parte di insegnanti di sostegno di ruolo».

*Conseguentemente, all'articolo 42, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 0,5 per cento».

---

**33.15**

GENTILE

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per gli *ex* lavoratori di Legnochimica presso lo stabilimento di Renda, provincia di Cosenza, è consentita la proroga dell'indennità di mobilità per un periodo di 6 mesi oltre il termine di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223».

*Conseguentemente:*

all'articolo 67, Tabella A richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 1.000.

---

**33.16**

IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

"11-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del presente decreto legislativo, il transito in mobilità del personale con qualifica dirigenziale nei ruoli di altra amministrazione pubblica, mediante passaggio diretto, non è subordinato all'assenso dell'amministrazione di appartenenza, qualora l'amministrazione di destinazione comunichi formalmente a quest'ultima la propria disponibilità al conferimento dell'incarico dirigenziale almeno sessanta giorni prima della decorrenza del provvedimento.

11-ter. Ai dirigenti destinatari provvedimenti di mobilità o comando cui viene conferito un incarico dirigenziale da un'amministrazione diversa da quella di precedente appartenenza viene corrisposto, in aggiunta alla retribuzione di posizione corrispondente al nuovo incarico, un assegno *ad personam* non pensionabile da riassorbirsi all'atto della corresponsione dei futuri incrementi contrattuali o della rideterminazione della misura della retribuzione di posizione, pari alla eventuale differenza tra la retribuzione di Posizione relativa al precedente incarico dirigenziale e quella riferita all'incarico conferito dall'amministrazione di destinazione"».

---

**33.17**

FERRARA, IZZO, NOCCO

**Accantonato**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al personale che alla data in vigore della presente legge presta servizio ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 novembre 1993 n. 482 si applicano le disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata, ove si virifichi anche in sovrannumero, senza oneri aggiuntivi per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti. Si applicano gli articoli 34 comma 2 e 34-bis comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

*Conseguentemente alla tabella C, Ministero degli esteri, legge 7 del 1981 e legge 49 del 1987 apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 4.000;

2007: - 4.000;

*e alla tabella A, Ministero economia e finanze apportare le seguenti modifiche:*

2008: - 4000.

---

**33.0.1**

MARINI, MARINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Contribuzione CIG, CIGS, DS e Mobilità)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aziende di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, diverse dalle aziende di trasporto pubblico, sono assoggettate alla contribuzione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, salvo i casi in cui sia garantita la stabilità del rapporto di lavoro.

2. Per le aziende di cui al precedente comma, comprese le aziende di trasporto pubblico, permane l'esclusione dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, e dalla mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, anche quando dette aziende sono strutturate in forma societaria, purché il relativo capitale sia prevalentemente pubblico».

---

**33.0.2**

RIGHETTI, FABRIS, MARINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Contribuzione CIG, CIGS, DS e Mobilità)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aziende di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, diverse dalle aziende di trasporto pubblico, sono assoggettate alla contribuzione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, salvo i casi in cui sia garantita la stabilità del rapporto di lavoro.

2. Per le aziende di cui al precedente comma, comprese le aziende di trasporto pubblico, permane l'esclusione dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, e dalla mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, anche quando dette aziende sono strutturate in forma societaria, purché il relativo capitale sia prevalentemente pubblico».

**33.0.3**

IZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-bis:**

*(Contribuzione CIG, CIGS, DS e Mobilità)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aziende di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, diverse dalle aziende dei trasporto sono assoggettate alla contribuzione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, salvo i casi in cui sia garantita la stabilità del rapporto di lavoro.

2. Per le aziende di cui al precedente comma, comprese le aziende di trasporto pubblico permane l'esclusione dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dalla mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando dette aziende sono strutturate in forma societaria, purché il relativo capitale sia prevalentemente pubblico».

**33.0.4**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto***Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:***«Art. 33-bis.***(Estensione mobilità a piccole imprese)*

1. Il trattamento di Mobilità, di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, è esteso ai periodi di non lavoro delle tipologie di lavoro subordinato non a tempo indeterminato previste dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30, nonchè dei prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, ove la prestazione superi i 51 giorni nell'anno solare per quanto concerne i lavoratori di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

2. L'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è modificato, per quanto concerne la dimensione dell'impresa, nella misura di più di due lavoratori,

3. Il contributo a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, è elevato all'1 per cento della retribuzione assoggettata al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Non si applicano alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:***«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui al Particolato il-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) a ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

#### **Art. 66-ter.**

Gli articoli 13 e il comma i dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

#### **Art. 66-quater.**

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

"29. A decorrere dal 10 gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione".

#### **Art. 66-quinquies.**

"La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La sottana delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma i si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda co-

munque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi"».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

### **33.0.5 (testo 2)**

SCHIFANI, IZZO, FERRARA

#### **Accantonato**

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 33-bis.**

*(Incentivi per favorire la mobilità e l'incremento dell'occupazione)*

1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2009 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante assunzione di soggetti residenti da almeno 3 anni in regioni comprese nelle aree obiettivo 1 dell'Unione Europea e ad una distanza di oltre 150 km dal luogo di lavoro è concesso un credito d'imposta.

2. Il credito di imposta è commisurato, fino a 300 euro per ciascun lavoratore di sesso maschile assunto e fino a 500 euro se di sesso femminile per ciascun mese. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 10 gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

5. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.000 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

6. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

7. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 100 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta.

8. Il credito d'imposta compete secondo la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta.

9. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ciascun affidatario delle concessioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita la propria attività anche mediante l'apertura di tre sportelli distaccati, presso sedi diverse dei locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa regione, da attivarsi entro il 31 marzo 2006 e fino alla operatività del riordino del settore delle scommesse sportive di cui all'articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004. L'apertura degli sportelli distaccati non determina alcun diritto preferenziale nell'ambito della procedura di riordino del comparto delle scommesse sportive di cui al citato comma.

10. Con uno o più provvedimenti, da adattarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dello Stato determina le modalità di apertura degli sportelli distaccati di raccolta delle scommesse, assicurando priorità ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attualmente non serviti da agenzie di scommesse».

**33.0.5 (v. testo 2)**

SCHIFANI

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

**Art. 33-bis.**

*(Incentivi per favorire la mobilità e l'incremento dell'occupazione)*

1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2009 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante assunzione di soggetti residenti da almeno 3 anni in regioni comprese nelle aree obiettivo 1 dell'Unione Europea e ad una distanza di oltre 150 km dal luogo di lavoro è concesso un credito d'imposta.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 300 euro per ciascun lavoratore di sesso maschile assunto e di 500 euro se di sesso femminile per ciascun mese. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 10 gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

- a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;
- c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

5. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 2.000 euro, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

6. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

7. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 100 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta.

8. Il credito d'imposta compete secondo la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta.

9. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ciascun affidatario delle concessioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita la propria attività anche mediante l'apertura di tre sportelli distaccati, presso sedi diverse dei locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa regione, da attivarsi entro il 31 marzo 2006 e fino alla operatività del riordino del settore delle scommesse sportive di cui all'articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004. L'apertura degli sportelli distaccati non determina alcun diritto preferenziale nell'ambito della procedura di riordino del comparto delle scommesse sportive di cui al citato comma.

10. Con uno o più provvedimenti, da adattarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dello Stato determina le modalità di apertura degli sportelli distaccati di raccolta delle scommesse, assicurando priorità ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attualmente non serviti da agenzie di scommesse».

---

**Art. 34.****34.1 (testo 2)**

CICCANTI, EUFEMI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere il seguente nuovo periodo: «L'ENEA è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato o con un'altra forma di flessibilità e di collaborazione. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Ente a valere sui finanziamenti diversi dal Contributo Ordinario dello Stato».*

---

**34.1 (v. testo 2)**

CICCANTI, EUFEMI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute,» aggiungere le seguenti parole: «, l'ENEA,».*

---

**34.2**

D'ANDREA, ACCIARINI, SOLIANI, FRANCO Vittoria, MONTICONE, MODICA, PAGANO, TESSITORE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 1, dopo le parole: «a tempo determinato», aggiungere le seguenti: «e con contratti coordinati e continuativi stipulati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81».*

---

**34.3**

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo può continuare ad avvalersi sino al 31 dicembre 2006 del personale con contratto di lavoro a tempo determinato in servizio al 31 dicembre 2005».*

---

**34.4**

FLORINO, TOFANI, BOBBIO, BUCCIERO, COZZOLINO, TATÒ, SEMERARO, PONTONE, NOCCO, BALBONI, MAGNALBÒ, IZZO, BONATESTA, CURTO

**Accantonato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

*Conseguentemente, alla Tabella. A, rubrica Ministero lavoro e politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 7.938;  
2007: - 7.938;  
2008: - 7.938.

---

**34.5**

MAGNALBÒ

**Accantonato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

*Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero lavoro e politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 7.938;  
2007: - 7.938;  
2008: - 7.938.

---

**34.6**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Accantonato**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, considerato l'ordine del giorno della Camera dei deputati (seduta n. 663) su PDL 9/06016/011, accettato dal Governo il 27 luglio 2005, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 66-ter.**

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "45 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "47 per cento"».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**34.7**

CONSOLO, DEMASI, GUBERT, ULIVI, BOREA, MELELEO, SUDANO, RONCONI, MAFFIOLI, TUNIS, FORTE, CHIRILLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, considerato l'ordine del giorno della Camera dei deputati (seduta n. 663) su PDL 9/06016/011, accettato dal Governo il 27 luglio 2005, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

**34.8**

IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

**34.9 (testo 2)**

LAURO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento della giustizia minorile, è autorizzato ad assumere massimo n. 80 unità di personale di "assistente di vigilanza", posizione economica B3, mediante immissione in ruolo del personale che svolge da almeno tre anni, ancorché in regime di convenzione, attività di sorveglianza, di assistenza e di animazione, nei centri di prima accoglienza e nelle comunità, istituiti con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 9 e 10.

1-ter. L'immissione in ruolo dovrà avvenire mediante l'espletamento di procedura concorsuale, al fine di accertare il possesso dei requisiti e delle conoscenze relative alle funzioni da espletare.

1-quater. All'onere economico derivante dall'attuazione dei precedenti commi, stimato in 2.229.497,00 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanza per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro».

---

### 34.9 (v. testo 2)

LAURO

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento della giustizia minorile, è autorizzato ad assumere n. 80 unità di personale di "assistente di vigilanza", posizione economica B3, anche in temporaneo soprannumero, mediante immissione in ruolo del personale che svolge da almeno tre anni, ancorché in regime di convenzione, attività di sorveglianza, di assistenza e di animazione, nei centri di prima accoglienza e nelle comunità, istituiti con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 9 e 10.

1-ter. L'immissione in ruolo dovrà avvenire mediante l'espletamento di procedura concorsuale, al fine di accertare il possesso dei requisiti e delle conoscenze relative alle funzioni da espletare.

1-quater. All'onere economico derivante dall'attuazione dei precedenti commi, stimato in 2.229.497 euro per l'anno 2006 e per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanza per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

---

### 34.10

FASOLINO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento della giustizia minorile, è autorizzato ad assumere n. 80 unità di personale di "assistente di vigilanza", posizione economica B3, anche in temporaneo

soprannumero, mediante immissione in ruolo del personale che svolge da almeno tre anni, ancorché in regime di convenzione, attività di sorveglianza, di assistenza e di animazione, nei centri di prima accoglienza e nelle comunità, istituiti con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 9 e 10.

*1-ter.* L'immissione in ruolo dovrà avvenire mediante l'espletamento di procedura concorsuale, al fine di accertare il possesso dei requisiti e delle conoscenze relative alle funzioni da espletare.

*1-quater.* All'onere economico derivante dall'attuazione dei precedenti commi, stimato in 2.229.497 euro per l'anno 2006 e per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanza per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

---

### 34.12

EUFEMI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, dopo le parole: «6 milioni di euro», aggiungere le seguenti: «nonché l'assunzione a tempo indeterminato di 741 unità di concorsi pubblici in fase di definizione banditi nel 2004».*

---

### 34.13

COMPAGNA, CICCANTI, TAROLLI, LEGNINI

#### **Accantonato**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis.* Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i compiti conferiti ai giudici onorari aggregati (G.O.A.) di cui al primo comma, dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 novembre 2004 n. 266 con scadenza al 31 dicembre 2005. Sono attribuiti ai G.O.A. la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 31 dicembre 1997 esclusi quelli già assunti in decisione».

---

**34.14**

BATTAGLIA Antonio

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli Uffici Giudiziari di Termini Imerese sono autorizzati ad avvalersi sino al dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della legge 242 del 2000 e prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

**34.15**

BATTAGLIA Antonio

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai 40 impiegati a tempo determinato presso gli Uffici Giudiziari di Termini Imerese, con contratti stipulati ai sensi della legge n. 242 del 2000, prorogati al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è riconosciuta la medesima qualifica rivestita nell'ambito dell'originario progetto di utilità collettiva corrispondente al titolo di studio posseduto, con decorrenza dal 2 novembre 2000».

---

**34.16**

TURRONI

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 4.***34.17**

TURRONI

**Dichiarato inammissibile***Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.*

**34.18**

TURRONI

**Respinto**

*Al comma 4 sostituire le parole: «31 dicembre 2006» con le seguenti: «9 aprile 2006».*

---

**34.19**

FALOMI, MARINO

**Respinto**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì prorogati per il 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere stipulati dall'ISTAT, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa utilizzati per le funzioni di cui all'articolo 13 del disegno di legge 6 settembre 1989, n. 322».*

*Consequentemente dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**Art. 67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**34.20**

BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

**Respinto**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «Sono altresì prorogati per il 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere stipulati dall'ISTAT; nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già utilizzati per le funzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322».*

*Consequentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;  
2007: - 10.000;  
2008: - 10.000.

---

**34.21**

CASTAGNETTI

**Respinto**

*Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR con il fondo ordinario previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005 fino al 31 dicembre 2006, nel limite massimo di spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2006».

*Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 65.000;

*e conseguentemente: all'articolo 35 comma 2 le parole: «personale di cui all'articolo 34 commi 1 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «personale di cui all'articolo 34 commi 1, 4-bis e 6».*

---

**34.22**

CICCANTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR con il fondo ordinario previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005 fino al 31 dicembre 2006. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio degli Enti».

---

**34.23**

FABRIS, MARINO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 6 aggiungere il seguente periodo: «Le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato in servizio nell'anno 2005 nei limiti di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005».*

---

**34.24 (testo 2)**

IZZO

**Accantonato**

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le autorità di Bacino di rilievo nazionale sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato, in servizio nel 2005, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente le voci di parte corrente della Tabella C.*

**34.24 (v. testo 2)**

IZZO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le autorità di Bacino di rilievo nazionale sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato, in servizio nel 2005, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005».

**34.25**

Nocco

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

**Dichiarato inammissibile**

«6-bis. Il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 4 comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283/98 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal Decreto Ministeriale n. 1390/2000, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico nei ruoli degli Enti presso i quali presta attualmente servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli Enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di bilancio gestito dal Dipartimento per le Politiche Fiscali».

**34.26**

FERRARA, GENTILE

**Accantonato**

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. All'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, al comma 5, le parole: "Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Amministrazione finanziaria"».

---

**34.27**

Nocco

**Respinto**

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Alla fine dell'art. 51 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 aggiungere le seguenti parole: "salvo quelle di cui all'art. 35 che hanno effetto a decorrere dall'approvazione del nuovo ordinamento professionale del personale ai sensi degli articoli 8 e 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Ministeri, stipulato il 12 giugno 2003"».

---

**34.28**

BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le Regioni e le Province autonome che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano per l'Autorità Ambientali personale con forme di contrattualizzazione precarie, scelto tramite apposite selezioni, possono procedere alla trasformazione, immediata e diretta, del predetto rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, modificando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale».

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero economia e finanze apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 4.200;  
2007: - 4.200;  
2008: - 4.200.

---

**34.29**

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI, RONCONI

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per il persistere sia delle esigenze connesse alla gestione delle emergenze in atto nel territorio delle regioni Marche ed Umbria in relazione alla situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 27 settembre 1997, che di quelle del territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Canello con riferimento agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco può continuare ad avvalersi delle unità di personale convenzionato ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza 2823/1998 e dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2794/1998 sino al 30 dicembre 2006, salva la possibilità di convertire tali rapporti di lavoro a tempo determinato in contatti a tempo indeterminato senza oneri a carico dello Stato».

*Conseguentemente alla Tabella C gli stanziamenti delle Unità Provisionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.*

**34.30**

FABRIS, FILIPPELLI, MARINO

**Respinto**

*Sostituire il comma 7 con i seguenti:*

«7. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006, fatto quanto stabilito per il personale CFL di INAIL e INPS dai commi seguenti 7-bis, 7-ter e 7-quater.

7-bis. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro stipulati dall'INPS e dall'INAIL, di cui all'art. 1 comma 121 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, saranno effettuate nel corso del 2006 in quanto tali enti hanno rispettato le limitazioni e le modalità previste dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione del personale a tempo indeterminato. Precisamente, i rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione, già prorogato per più di una volta negli anni precedenti, sono convertiti in rapporti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2006 dopo l'esple-

tamento ella verifica finale delle competenze acquisite. Tale previsione riguarda le predette amministrazioni pubbliche anche se queste non hanno ancora espletato per il personale interno a tempo indeterminato le selezioni interne e concorsuali finalizzate a dare attuazione al programma dei fabbisogni del personale così come rideterminato per entrambi gli enti nel corso del 2005.

*7-ter.* Qualora la verifica finale delle competenze acquisite dal personale, prevista dalle norme vigenti, non sia svolta entro il 31 dicembre 2005, essa è compiuta entro il 30 settembre 2006 e la conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro dovrà essere perfezionata entro e non oltre il 31 dicembre 2006. In tale caso, i rapporti in essere instaurati col personale assunto in formazione e lavoro sono, in via transitoria e nelle more della conversione del rapporto in oggetto, comunque prorogati al 31 dicembre 2006.

*7-quater.* Per l'anno 2006, a valere sul fondo di produttività degli enti di appartenenza del personale assunto in contratto di formazione e lavoro stipulati dall'INPS e dall'INAIL, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,35 per cento».

---

**34.31**

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 7 sostituire il primo periodo da: «Le procedure di conversione» a: «tempo determinato.» con il seguente: «Gli enti con autonomia di bilancio possono procedere alla conversione dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci».*

---

**34.32**

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

**Respinto**

*Al comma 7, dopo le parole: «al 31 dicembre 2006.» aggiungere le seguenti: «L'INPS può attivare nel corso del 2006 le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei Contratti di formazione e lavoro in essere già scaduti e prorogati in virtù dell' art.1 comma 121 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nei limiti del contingente di personale in servizio al 31 dicembre 2005 e nell'ambito delle disponibilità dell'istituto».*

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:*

2006: - 12.000;  
2007: - 13.000;  
2008: - 14.000.

---

**34.33**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al fine di prorogare fino al 31 dicembre 2008 i rapporti di lavoro in essere alla data del 30 settembre 2005 intercorrenti fra le pubbliche amministrazioni, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n.165 del 2001, e i lavoratori socialmente utili, è autorizzata la spesa di 98,127 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66 inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n.692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

#### **Art. 66-ter.**

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

"29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di 5 16 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 5 16 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione".

#### **Art. 66-quater.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque molo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**34.34**

FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

**Dichiarato inammissibile***Aggiungere il seguente comma:*

«9-bis. La stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili che attualmente operano negli Enti locali al di sotto dei 50.000 abitanti avviene mediante un riutilizzo degli stessi nell'ambito delle nuove piante organiche attraverso concorsi ad essi riservati».

**34.35**

COMPAGNA, TAROLLI, CICCANTI

**Dichiarato inammissibile***Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«10. All'art. 459 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 è aggiunto il seguente comma:

"6. Per le istituzioni scolastico-educative al numero di classi annesse si aggiunge il numero dei gruppi di semiconvittori e convittori che concorre a determinare l'organico degli educatori"».

**34.36**

CURTO

**Respinto***Sostituire la rubrica con la seguente:*

«(Proroga contratti a tempo determinato e contratti di formazione e lavoro)».

**34.0.1**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto***Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.**

1. In deroga alle disposizioni di cui al comma 63, dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che nei propri fabbisogni finanziari abbiano previsto le risorse necessarie, possono proce-

dere alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato».

*Consequentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Al comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**34.0.2**

STANISCI, MONTALBANO, GARRAFFA, PAGANO, LEGNINI, IOVENE, BATTAFARANO, CADDEO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

*(Lavoratori socialmente utili)*

1. Nel limite complessivo di 50 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 35 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e

successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'interno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari al 7 per cento.*

### **34.0.3**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI, MARINO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Assunzioni a tempo indeterminato personale pubblica amministrazione)*

1. Alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per l'anno 2006 è consentito procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato fino alla copertura delle piante organiche nonchè al soddisfacimento di maggiori esigenze intervenute, comprovate ed approvate alla data del 1° marzo 2005. Per detto personale l'orario di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi è fissato in 35 ore settimanali. La direttiva sull'orario di lavoro di cui al periodo precedente, a partire dal 1° gennaio 2006, è estesa a tutto il personale del comparto della pubblica amministrazione».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

#### **Art. 66-ter.**

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

#### **Art. 66-quater.**

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

#### **Art. 66-quinquies.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque molo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**34.0.4**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

*(Contratti a tempo indeterminato)*

1. Dal 1° gennaio 2006 sono autorizzate le procedure di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 66-ter.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque molo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica

amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

#### **Art. 66-quater.**

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

#### **34.0.5**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Ricercatori universitari)*

1. Per la stipula da parte delle università di contratti di ricerca e insegnamento universitario con giovani studiosi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, dell'importo minimo determinato e dei relativi oneri previdenziali, per la stipula da parte delle università di 2.000 nuovi contratti di ricerca e di insegnamento per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da consolidarsi per gli anni successivi, sulla base dell'importo del cofinanziamento complessivo dell'anno 2008.

2. Il cofinanziamento di cui al comma 2-bis avviene con le procedure e secondo le modalità già stabilite per il cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando il vincolo per le università di destinare complessivamente alla stipula dei contratti di cui alla presente legge una somma, comprensiva del contributo ministeriale, annualmente non inferiore al doppio dell'importo assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a titolo di cofinanziamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e della presente disposizione».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 66-ter.**

1. A partire dal 10 gennaio 2006, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

**Art. 66-quater.**

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "45 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "47 per cento"».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.*

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**34.0.6**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto***Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:***«Art. 34-bis.***(Contrasto all'evasione fiscale e contributiva)*

1. Al fine di consentire agli enti pubblici preposti ai servizi di vigilanza e ispezione in materia di evasione fiscale e contributiva di fronteggiare le molteplici situazioni irregolari riscontrate nei versamenti di legge da parte delle aziende, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale ispettivo, nel massimo di numero 10.000 unità, da assegnare agli Enti di previdenza e assistenza sociale, nonché ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti le qualifiche e i requisiti professionali specialistici.

3. Per l'attuazione del presente articolo si applicano le procedure di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:***«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 66-ter.**

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti, e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**34.0.7**

FERRARA, BARELLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

*(Disposizioni concernenti personale del CONI servizi S.p.A.)*

1. Il personale dipendente dalla CONI servizi S.p.A. per effetto dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 in posizione di distacco presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e con oneri a carico della predetta amministrazione, è trasferito, a domanda, nei ruoli della citata amministrazione, anche in posizione di soprannumero rispetto alla ri-

determinazione della dotazione organica operata per effetto dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

### 34.0.8

MALABARBA, SODANO TOMMASO, MARTONE, TOGNI, MARINO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Salario Sociale)*

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

- a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;
- b) iscrizione alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;
- c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

2. La retribuzione sociale di cui al comma 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.

3. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, a sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

5. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.

6. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 8 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

7. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a 520 euro per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'istituto nazionale di statistica.

8. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

9. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

11. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 che siano affittuari della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997.

12. Per i soggetti di cui ai commi 10 e 11 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

13. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti

dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

14. Il soggetto che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma 3 ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

15. Fatto salvo l'obiettivo prioritario dell'assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private dei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnati in lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e moli non sostitutivi di quelli esistenti e negli ambiti indicati nell'articolo 10 o in altri ambiti comunque innovativi, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

16. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, quando esso avviene per motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

17. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nei commi 4, 5 e 6, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto da medesimi commi.

18. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni e nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento.

19. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 17 prevede un orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se lo supera.

20. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue per lavorazioni a ciclo continuo il contributo di cui al comma 1 è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

21. Il contributo versato ai sensi dei commi 16, 17, 18 e 19, deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro

due anni dall'assunzione, fatta eccezione per il caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

22. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

23. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con contratto di lavoro non inferiore a due anni, nei settori della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali, in altri settori di pubblica utilità.

24. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, è stabilita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi 7 e 8, del presente articolo.

25. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

26. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonchè ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

27. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, nonchè le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono altresì abrogate le disposizioni di

legge relative a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitan a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali.

28. Alla corresponsione della retribuzione sociale nonchè degli altri benefici previsti dal presente articolo si provvede nel limite delle risorse derivanti annualmente dalle disposizioni di cui ai successivi articoli 37-bis e 37-ter. A tal fine sono emanati annualmente decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'accertamento delle risorse disponibili e la determinazione dei benefici erogabili ai sensi del presente articolo».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente articolo:*

**Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 66-ter.**

1. A partire dal 1° gennaio 2006, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

**Art. 66-quater.**

1. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

**Art. 66-quinquies.**

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

**Art. 66-sexies.**

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-septies.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**Art. 35.****35.1**

PASSIGLI, PIZZINATO

**Dichiarato inammissibile***Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione di 2.820 unità di personale, e comunque fino alla copertura del fondo di 87,5 milioni di euro, da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.660 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze».

**35.2**

PASSIGLI, CADDEO

**Respinto***Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri per la funzione pubblica pubblica e dell'economia e delle finanze. Con la quota residua del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è istituito presso il Ministero dell'interno il fondo di sperimentazione, ricerca e innovazione tecnologica».

**35.3**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

**Respinto***Al comma 1, anteporre il seguente:*

«01. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione fino a 2.454 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 61°,

62°, 63° e 64° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato, attualmente in servizio, attraverso le procedure di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, entro il limite di spesa di 61 milioni di euro per l'anno 2006 e di 86 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

---

**35.4**

ZANCAN, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «A valere sul medesimo fondo di cui alla legge n. 311 del 2004 il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei Cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di Ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

*Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole:* «2.500 unità» *con le seguenti:* «1.500 unità» *e le parole:* «1.500 unità» *con le seguenti:* «500 unità».

---

**35.5**

PIROVANO, FRANCO PAOLO, MORO, PERUZZOTTI

**Accantonato**

*Al comma 1 sostituire la parola: «2500» con: «5000».*

*Al comma 6 sostituire le parole: «per consentire le» sono sostituite con le seguenti: «per far fronte agli oneri connessi alle» e le parole «commi da 1 a 5, a decorrere dall'anno 2007 è istituito» con le seguenti: «commi da 1 a 5, a decorrere dal 1 gennaio 2007, è istituita una tassa per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 5 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286. Con Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze sono determinati l'importo della tassa, commisurato anche alla durata del soggiorno, ed alla tipologia del permesso, dovuto dai richiedenti, le modalità di versamento della predetta tassa e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. La tassa è a carico del richiedente ed è possibile la traslazione sul datore di lavoro o sui familiari. É altresì istituito».*

*Conseguentemente le maggiori entrate previste dalla tassa di cui al comma 6 sono utilizzate per gli oneri dovuti all'incremento di spesa per fronteggiare l'aumento del personale di cui al comma 1.*

**35.6 (testo 2)**

MONTAGNINO

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «2.500 unità» con le seguenti: «3.500 unità».*

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

**35.6 (v. testo 2)**

MONTAGNINO, D'ANDREA

*Al comma 1, sostituire le parole: «2.500 unità» con le seguenti: «3.500 unità».*

*Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, sono sostituite le parole: "95 per cento" con le seguenti: "nella misura del 75 per cento"».

---

### **35.7**

IZZO

#### **Accantonato**

*Al comma 1, dopo le parole «2.500 unità di personale» aggiungere le parole «e comunque fino alla spesa di 87,5 milioni di euro».*

---

### **35.8**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN, DONATI

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole da: «da impiegare direttamente» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, di cui 1.250 Ispettori del lavoro e i rimanenti da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica».*

---

### **35.9**

GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «compiti di ordine e sicurezza pubblica», inserire le seguenti: «e soccorso tecnico urgente» e dopo le parole: «1500 per la Polizia di Stato» inserire le seguenti: «e 500 per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».*

---

### **35.10**

COVIELLO

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «in compiti di ordine e sicurezza pubblica», inserire le seguenti: «nonché di polizia economico-finanziaria».*

---

**35.11**

CICCANTI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «in compiti di ordine e sicurezza pubblica», aggiungere le seguenti: «nonché di polizia economico-finanziaria».*

---

**35.12**

PEDRIZZI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «In compiti di ordine e sicurezza pubblica», aggiungere le seguenti: «nonchè di polizia economico-finanziaria».*

---

**35.13**

CARUSO Antonino, GRILLOTTI, IZZO

**Respinto**

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

*«a) dopo le parole: "Polizia di Stato" aggiungere le seguenti: "e 500 per la Polizia Penitenziaria";*

*b) dopo le parole: "Ministro dell'interno" aggiungere le seguenti: "e al Ministro della Giustizia"».*

---

**35.14**

EUFEMI

**Respinto**

*Al comma 1 dopo le parole: «polizia di Stato» aggiungere le seguenti: «e 500 per la polizia penitenziaria» e dopo le parole: «Ministero dell'interno» aggiungere le seguenti: «e Ministero della giustizia».*

---

**35.15**

MINARDO, BATTAGLIA Giovanni

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede attingendo alla graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998 ed*

alla graduatoria degli idonei del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* quarta serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2008».

---

**35.16**

MINARDO, BATTAGLIA Giovanni

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le graduatorie degli idonei del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998 e degli idonei del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* quarta serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001, rimangono valide fino al 31 dicembre 2008».

---

**35.17**

FASOLINO, CARRARA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

---

**35.18**

FIRRARELLO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministero della giustizia, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

---

### **35.19**

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività istituzionali svolte, l’Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo, in deroga agli articoli: 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 30, 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può avviare procedure concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato dirette al completamento del proprio organico».

*Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 128 del 1998 «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europea», articolo 23: istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 – Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – cap. 1723) apportare le seguenti modifiche: 14.000 (in migliaia di euro) per il 2006, 15.000 (in migliaia di euro) per il 2007, 16.000 (in migliaia di euro) per il 2008.*

---

### **35.20**

COZZOLINO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per fronteggiare indifferibili esigenze di sicurezza, in deroga al blocco delle assunzioni di personale, in attuazione a quanto stabilito al comma 1, 20 unità delle 1.500 unità previste per la Polizia di Stato sono assegnate al servizio di sicurezza del territorio del comune di Scafati».

---

**35.21**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le università sono autorizzate a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a tempo determinato già in essere alla data del 1° gennaio 1998 relativi al personale addetto ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità dei servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

1. È istituita l'imposta sulle grandi ricchezze (IGR) con aliquota pari allo 0,7 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 2.

2. La base imponibile dell'IGR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo d'imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a un milione di euro, annualmente rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta.

**Art. 66-ter.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**35.22**

CARUSO Antonino, GRILLOTTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2006, le vacanze organiche dei ruoli di sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalità abbreviata del corso di formazione anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443».

**35.23**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 2, nel primo periodo, sostituire le parole: «articolo 34, commi 1 e 6,» con le seguenti: «articolo 34, commi da 1 a 6, della presente legge».*

**35.24**

CURTO

**Respinto**

*Al comma 2 sostituire le parole: «commi 1 e 6» con le seguenti: «commi da 1 a 7».*

**35.25**

TOFANI

**Respinto**

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

«a) sostituire le parole: "commi 1 e 6" con le seguenti: "commi 1, 3 e 6";

b) sostituire le parole: "non superiore a 7000" con le seguenti: "non superiore a 7.800"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 12.000;

2007: - 12.400;

2008: - 12.800.

---

**35.26**

CICCANTI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, sostituire le parole: «personale di cui all'articolo 34, commi 1 e 6» con le seguenti: «personale di cui all'articolo 34, commi 1, 4-bis e 6».*

---

**35.27**

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 34, commi 1 e 6», aggiungere le seguenti: «e 7».*

---

**35.28**

FALOMI, MARINO

**Respinto**

*Al comma 2, tra le parole: «comma 1 e 6» e le parole: «amministrazioni ivi richiamate», inserire le seguenti: «e per garantire la continuità dei servizi assicurati nelle medesime amministrazioni da personale con contratti di collaborazione continuata e continuativa o con contratti a progetto».*

Conseguentemente, dopo l'**articolo 67**, *inserire i seguenti*:

**«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 67-ter.**

*(Rimodulazione aliquote IRPEF)*

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il seguente:

"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;
- d) da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento".

**Art. 67-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**35.29**

FALOMI, MARINO

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire la parola: «7.000» con la seguente: «9.000».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, inserire il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**35.30**

FALOMI, MARINO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analogamente si procede per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal Ministero dei beni e delle attività culturali derivanti dalla convenzione stipulata tra lo stesso Ministero e la GEPI spa in data 6 agosto 1991».*

*Conseguentemente:*

*a) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: «legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente», apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):*

2006: - 50.000;

*b) alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce «Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Agenzia delle entrate», apportare le seguenti modifiche (in migliaia di euro):*

2007: - 50.000.

**35.31**

BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analogamente si procede per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal Ministero dei beni e le attività culturali derivanti dalla conven-*

zione stipulata tra lo stesso Ministero e la GEPI spa in data 6 agosto 1991.».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 3.000;

2007: - 3.000;

2008: - 3.000.

---

### **35.32 (testo 2)**

FERRARA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Alle procedure concorsuali per titoli ed esami, previste dal comma 2, i lavoratori a tempo determinato, partecipano esclusivamente alle figure professionali e posizioni economiche attribuite in sede di stipulazione del contratto a tempo determinato. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, verranno assegnati nelle sedi in cui hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato. Ai fini dell'assunzione è mantenuto l'eventuale ordine prioritario stabilito, dalla norma che ha consentito, a ciascuna Amministrazione di cui all'articolo 34, commi 1 e 6, l'originaria stipulazione dei contratti a tempo determinato».

---

### **35.32 (v. testo 2)**

FERRARA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Alle procedure concorsuali per titoli ed esami, previste dal comma 2, i lavoratori a tempo determinato, partecipano esclusivamente alle figure professionali e posizioni economiche attribuite in sede di stipulazione del contratto a tempo determinato. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, verranno assegnati nelle sedi in cui hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato. Ai fini dell'assunzione è mantenuto l'eventuale ordine prioritario stabilito, dalla norma che ha consentito, a ciascuna Amministrazione di cui all'articolo 34, commi 1 e 6, l'originaria stipulazione dei contratti a tempo determinato. Le amministrazioni di cui al comma 2 sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato i vincitori dei concorsi al di fuori delle piante organiche».

**35.33**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nel triennio 2006-2008 le università sono autorizzate ad assumere ricercatori e professori idonei, dando priorità ai vincitori di concorso. Analoga possibilità di assunzione è riconosciuta agli enti pubblici di ricerca».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

1. È istituita l'imposta sulle grandi ricchezze (IGR) con aliquota pari allo 0,7 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 2.

2. La base imponibile dell'IGR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo d'imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a un milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta.

**Art. 66-ter.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

### 35.34

FALOMI, MARINO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. È autorizzata la conversione dei contratti di collaborazione attualmente in essere stipulati dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito nella legge 21 ottobre 1996, n. 532, in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale».

*E, di conseguenza,*

a) *alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente, apportare la seguente variazione:*

2006: - 50.000;

b) *alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, art. 70, comma 2: Agenzia delle entrate, apportare la seguente variazione:*

2007: - 50.000.

---

### 35.35

D'IPPOLITO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 14-*sexies*, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di fascia che abbiano già svolto dette funzioni per almeno due anni in materia continuativa con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengono inquadrati, anche in soprannumero, con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei posti della seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato presso cui sono titolari dell'incarico, alla data di entrata in vigore della

presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato."».

---

**35.36 (testo 2)**

FERRARA

**Respinto**

*Al comma 4, dopo le parole: «le amministrazioni di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «dell'articolo 34».*

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente le voci di parte corrente della Tabella C.*

---

**35.36 (v. testo 2)**

FERRARA

*Al comma 4, dopo le parole: «le amministrazioni di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «dell'articolo 34».*

---

**35.37**

FERRARA

**Accolto**

*Al comma 5, sostituire le parole: «nel limite del contingente complessivo di cui al comma 1» con le seguenti: «nel limite del contingente complessivo di cui al comma 2».*

---

**35.38**

MONTICONE

**Respinto**

*Dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

*«5-bis. L'Agenzia per i servizi sanitari regionali con sede in Roma è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, a far data dal 1° gennaio 2006, i lavoratori già in servizio con contratti a tempo determinato. I lavoratori, selezionati tra i suddetti con apposita procedura di valutazione, sono immessi nel ruolo dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali nelle funzioni professionali e nelle posizioni economiche già ricoperte nell'amministrazione».*

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**35.39**

BAIO DOSSI, GAGLIONE

**Respinto**

*Dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

«5-bis. Per consentire all'Istituto superiore di sanità di far fronte, ai compiti inerenti il coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché la gestione dei registri nazionali, è autorizzata in deroga l'assunzione di personale a tempo indeterminato nell'ambito della propria pianta organica».

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**35.40**

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 6, ultimo periodo, dopo la parola: «bilancio» inserire le seguenti: «e gli enti locali territoriali».*

---

**35.41**

D'ANDREA, ACCIARINI, SOLIANI, FRANCO Vittoria, MONTICONE, MODICA, PAGANO, TESSITORE

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. I lavoratori che prestano servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali con contratti di lavoro coordinati e continuativi, stipulati ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000, sono stabilizzati ai sensi dei commi 2 e 6 del presente articolo».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**35.42**

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. È facoltà degli Enti locali territoriali assumere con contratto a tempo indeterminato, con concorsi solo per titoli e con fondi a carico dei propri bilanci e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, i collaboratori coordinati e continuativi provenienti dai bacini LSU che alla data del 31 dicembre 2004 erano utilizzati da almeno cinque anni».

---

**35.43 (testo 2)**

IL GOVERNO

**Ritirato**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8. Il personale in servizio presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile con contratto a tempo determinato, assunto con ordinanza di protezione civile, è assunto, nel limite di quattro unità, nei ruoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia acquisito specifica professionalità in materia di protezione e servizio civile per almeno ventiquattro mesi consecutivi, previa presentazione, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a complessivi euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225».

**35.43 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. Il personale in servizio presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile con contratto a tempo determinato, assunto con ordinanza di protezione civile, è assunto, nel limite di quattro unità, nei ruoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia acquisito specifica professionalità in materia di protezione e servizio civile per almeno ventiquattro mesi consecutivi, previa presentazione, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a complessivi euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 228 – fondo nazionale per il servizio civile – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri».

**35.49**

BOSCETTO, SCARABOSIO

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«7-bis. Il personale in servizio presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile con contratto a tempo determinnato, assunto con ordinanza di protezione civile, è assunto, nel limite di quattro unità, nei ruoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia acquisito specifica professionalità in materia di protezione e servizio civile per almeno ventiquattro mesi consccutivi, prc la presentazione, entro dieci giorni dall'entrata in vigore dclla presente legge, di apposita domanda. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a complessivi euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 228 – Fondo nazionale per il servizio civile – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri».

**35.44**

BATTAGLIA Antonio

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al personale medico dipendente delle Aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere viene riconosciuto il periodo di servizio prestato nei paesi dell'Unione europea con contratti a tempo determinato, incluse le borse di studio, per un periodo di almeno due anni».

**35.45**

BEVILACQUA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. I presidi incaricati triennialisti, provenienti dal settore dell'Istruzione Artistica, ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale di cui al DDG 17 dicembre 2002, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale n. 100 del 20 dicembre 2002, sono inseriti a domanda, con il punteggio conseguito nel suddetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse, in applicazione dell'articolo 1-octies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Saranno assegnati agli interessati i posti disponibili nell'ambito del contingente di quelli messi a concorso con decorrenza 1° settembre 2006».

---

**35.46**

BONATESTA

**Accantonato**

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Gli ufficiali che si trovano nella categoria dell'ausiliaria avendo superato 40 anni di servizio effettivamente prestati, non sono soggetti alle limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113.»

---

**35.47**

BONATESTA

**Accantonato**

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113, non operano nei confronti degli ufficiali che hanno superato 40 anni di servizio effettivamente prestato».

---

**35.48**

DEMASI, ULIVI

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Alla Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, alla lettera B 3), punto h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il doppio punteggio viene computato a decorrere dal quinto anno di permanenza nella sede montana"».

---

**35.50**

BARELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L'espletamento di procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni non può aver luogo se non previo scorrimento delle graduatorie degli idonei in pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione"».

---

**35.51 (testo 2)**

FERRARA

**Accantonato**

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«7-bis. All'articolo 2, della legge 13 agosto 1984, n. 476 è soppresso il periodo, dalle parole: "Qualora dopo il conseguimento" alle parole: "ai sensi del secondo periodo"».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella C.*

---

**35.51 (v. testo 2)**

FERRARA

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«7-bis. All'articolo 2, della legge 13 agosto 1984, n. 476 è soppresso il periodo, dalle parole: "Qualora dopo il conseguimento" alle parole: "ai sensi del secondo periodo"».

---

**35.52**

IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Per l'espletamento dei compiti d'istituto connessi all'attuazione della normativa in materia di immigrazione e asilo, anche per i profili attinenti alla prevenzione e al contrasto dell'immigrazione clandestina, e, in via prioritaria, al funzionamento degli uffici immigrazione delle Questure e degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nonché degli altri compiti attribuiti al Ministero dell'interno, è autorizzata l'assunzione di 6 unità per il personale appartenente alla carriera prefettizia e sono incrementate di 30 unità per la dirigenza di seconda fascia dell'Area i e di 250 unità per l'area funzionale C le dotazioni organiche dell'Amministrazione civile dell'interno.

7-ter. Il Ministero dell'interno è autorizzato per il triennio 2006-2008, a procedere alla copertura dei posti indicati al comma 1 mediante l'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati e in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge nonché mediante l'espletamento di nuovi concorsi e alla copertura di 700 posti dell'area funzionale B dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, nell'ambito delle vacanze di organico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante ricorso alle procedure di mobilità secondo la normativa vigente. Restano ferme le disposizioni di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri relative ai passaggi interni nell'ambito del sistema di classificazione del personale.

7-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7-bis, pari ad 1,84 milioni di euro per il 2006, a 7,600 milioni di euro per il 2007 ed a 10,740 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio».

---

**35.53**

GRILLOTTI, BONATESTA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 27 luglio 2005, n. 154, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Per le immediate esigenze organizzative dell'Amministrazione Penitenziaria in ragione delle specifiche funzioni dirigenziali di pedagogia, di ragioneria e di agrario, e nell'ambito dei posti disponibili nelle relative qualifiche individuati con Provvedimento del Capo del Dipartimento 16 aprile 2002 e successive modifiche ed integrazioni, i funzionari in possesso di laurea appartenenti ai profili di direttori coordinatori di area pedagogica, direttori amministrativo contabile e direttore agrario, già inquadrati nella ex IX qualifica funzionale alla quale hanno avuto accesso mediante concorso per prove bandito prima dell'entrata in Vigore del Contratto Integrativo Ministero della giustizia 1998-2001 sottoscritto in data 5 aprile 2000, sono nominati dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione dei titoli dei quali hanno dovuto dimostrare il possesso e della particolare procedura concorsuale prevista per l'accesso alla posizione attualmente ricoperta.

1-ter. All'articolo 4 comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le lettere c), h) ed i), sono abrogate.

1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie all'uopo destinate dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dall'articolo 3 comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e dall'articolo 50, comma 9, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

**35.54**

PEDRIZZI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«7-bis. Nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei moli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 19, commi 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella stesura integrata dalla legge n. 145 del 2002, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella seconda fascia dirigenziale, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali integrato da un colloquio finale o previa frequenza di un corso di alta formazione apposi-

tamente indetto ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge n. 44 del 2001».

---

**35.55**

PEDRIZZI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«7-bis. Nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 19, commi 5 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella seconda fascia dirigenziale, previo superamento di concorso riservato per titoli integrato da un colloquio finale o previa frequenza di un corso di alta formazione appositamente indetto ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge n. 44 del 2001».

---

**35.56**

PEDRIZZI, BONATESTA, PACE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il coniuge convivente del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato ha diritto, all'atto dell'assunzione o del trasferimento, ad essere impiegato, anche in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina».

---

**35.57**

SALERNO, FLORINO

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il personale addetto alle Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, fa parte di apposito e specifico molo, nell'ambito del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**35.58**

Nocco

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. I docenti italiani con contratto di lavoro a tempo indeterminato, collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, i quali siano stati inviati presso istituzioni universitarie estere a seguito di concorsi ai sensi della legge n. 604 del 1982 o del decreto legislativo n. 297 del 1994 e abbiano colà prestato servizio per almeno nove anni, anche non consecutivi, nella funzione di lettori di italiano presso università straniere sulla base di accordi internazionali, hanno titolo all'inquadramento a domanda nei ruoli dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, presso un dipartimento di indirizzo linguistico o letterario in una università dello Stato, a condizione di aver precedentemente conseguito un'idoneità ovvero di aver sostenuto con esito positivo un concorso per l'accesso ai ruoli dei ricercatori universitari in Italia.

7-ter. Le istanze di inquadramento possono essere presentate ad una Università e per una facoltà di scelta del candidato in costanza di servizio all'estero o entro un anno dal rientro nei ruoli metropolitan.

7-quater. Ai fini della successiva carriera, il servizio prestato all'estero come lettore nominato dal Ministero degli affari esteri è valutato come servizio di ruolo effettivo in patria come ricercatore universitario. Al personale di cui ai commi precedenti, si applica la facoltà di proroga dell'assunzione prevista dall'art. 24 della legge n. 417 del 1989».

**35.59**

TOFANI, BONATESTA, LEGNINI

**Accantonato**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al

relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

### 35.100

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

#### **Accantonato**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sono erogati a favore di ciascuno dell'ente Parco, la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati con l'Ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, nonché nei limiti delle risorse di cui al primo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.500;  
2007: - 2.500;  
2008: - 2.500.

---

### 35.60

VALDITARA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, i dipendenti dello Stato che nell'ultimo quinquennio abbiano assolto, per almeno due anni, alle funzioni di responsabile di una delle segreterie operanti nell'ambito degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati nella seconda fascia dirigenziale delle amministrazioni di provenienza ove si riscontrino carenze di organico, ovvero, anche in soprannumero, nei ruoli delle amministrazioni dove prestano servizio».

---

**35.61**

VALDITARA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, i dipendenti dello Stato che nell'ultimo quinquennio abbiano assolto, per almeno due anni, alle funzioni di responsabile di una delle segreterie operanti nell'ambito degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati nella seconda fascia dirigenziale delle amministrazioni di provenienza ove si riscontrino carenze di organico, ovvero, anche in soprannumero, nei ruoli delle amministrazioni dove prestano servizio».

**35.62**

DANZI, CICCANTI, TAROLLI

**Respinto**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. L'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, a seguito della soppressione della progressione economica per classi di stipendio di cui al D.P.R. 8 maggio 1987 n. 266 e al D.P.R. 17 settembre 1987 n. 494 e della conseguente istituzione del sistema retributivo per aree di cui all'articolo 13 del C.C.N.L. del comparto militare di leva si somma per una sola volta alla carriera, con l'esperienza professionale nella posizione economica di appartenenza ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la partecipazione ai corsi-concorsi per il passaggio da un'area all'altra ed ai percorsi di qualificazione da una posizione economica all'altra».

**35.63**

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

**Respinto**

*Dopo il comma 7 aggiungere il comma:*

«7-bis. – In deroga alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di assunzioni, il ministero dell'interno è autorizzato, nel limite di spesa di 266 mila euro a decorrere dall'anno 2006, per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, alla trasformazione, immediata e diretta, da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro del personale dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici del corpo nazionale dei vigili del fuoco, assunto ai sensi delle ordi-

nanze del Ministero dell'Interno n. 2794 del 27 giugno 1998 e n. 2823 del 5 agosto 1998, in relazione alle esigenze di gestione delle emergenze nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San felice a Castello colpiti dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, nonché nel territorio delle regioni Marche ed Umbria colpiti dalla crisi iniziata il 26 settembre 1997.»

*Conseguentemente, all'art. 67, comma 1, nella tabella A richiamata alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti modifiche:*

2006: - 266;  
2007: - 266;  
2008: - 266.

---

### **35.64**

CICCANTI, TAROLLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Coloro che sono in possesso di idoneità conseguita in concorsi dirigenziali e che esercitano la funzione dirigenziale da più di tre anni, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione di appartenenza purché senza oneri aggiuntivi».

---

### **35.65**

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per il persistere sia delle esigenze connesse alla gestione delle emergenze in atto nel territorio delle regioni Marche ed Umbria in relazione alla situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 27 settembre 1997, che di quelle del territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Canello con riferimento agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco può convertire i contratti a tempo determinato delle unità di personale convenzionato ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza 2823/1998 e dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2794/1998 in contratti a tempo indeterminato ponendo il relativo onere, 266 mila euro a decorrere dall'anno 2006, a carico del fondo della protezione civile.».

---

**35.66**

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Sono trasformati a tempo indeterminato i contratti di formazione e lavoro stipulati dalle pubbliche amministrazioni, già prorogati fino al 31 dicembre 2005 dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono, per l'anno 2005 già, a carico del bilancio dell'ente, secondo quanto disposto dal comma 121 dell'articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

**35.67**

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. L'INPS è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo indeterminato i contratti di formazione e lavoro già scaduti e prorogati in virtù dell'art. 1 comma 121 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato».

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:*

2006: - 11.000;  
2007: - 12.000;  
2008: - 13.000.

**35.68**

CICCANTI, TAROLLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il Ministero della giustizia, per l'esigenza del dipartimento della giustizia minorile è autorizzato ad assumere n. 80 unità di personale di "Assistente di Vigilanza" posizione economica B3, anche in temporaneo soprannumero, mediante immissione in ruolo del personale che svolge da almeno tre anni, ancorché in regime di convenzione, attività di sorveglianza, di assistenza e di animazione nei centri di prima accoglienza e nelle comunità, istituiti con il decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989, articoli 9 e 10. L'immissione in ruolo dovrà avvenire mediante l'espletamento di procedura concorsuale, al fine di accertare il possesso dei

requisiti e delle conoscenze relative alle funzioni da espletare. All'onere economico derivante dall'attuazione del presente comma stimato in euro 2.229.497,00 per l'anno 2006 e per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

### 35.69

PIROVANO, FRANCO PAOLO, MORO, PERUZZOTTI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto, controllo e monitoraggio dell'immigrazione clandestina, per il triennio 2005-2008, le forze armate e i corpi di polizia predispongono specifici piani annuali con l'indicazione delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane. In ordine alle finalità predette è autorizzata la spesa, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, nel limite di 40 milioni di euro per il 2006, di 50 milioni di euro a decorrere dal 2007 per procedere, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per l'amministrazione dell'interno e all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale delle forze armate e dei corpi di polizia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro dell'interno sono determinate le quote di personale, assegnate alle articolazioni dell'amministrazione dell'interno, nonché all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale delle forze armate e dei corpi di polizia e sono stabilite le modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità.

7-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006, è istituita una tassa per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinati l'importo della tassa, commisurato anche alla durata del soggiorno, ed alla tipologia del permesso, dovuto dai richiedenti, le modalità di versamento della predetta tassa e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. La tassa è a carico del richiedente ed è possibile la traslazione sul datore di lavoro o sui familiari. È vietata la deduzione ai fini delle imposte sui redditi. Dall'attuazione del primo periodo devono derivare maggiori entrate per il bilancio dello Stato

non inferiori a 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.»

---

**35.70**

FERRARA, IZZO, NOCCO

**Accantonato**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il personale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 novembre 1993 n. 482, è inquadrato a domanda entro il 28 febbraio 2006 nel ruolo unico speciale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente è abrogata la legge n. 482 del 1993.

*Conseguentemente alla Tab. C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 4000;

2007: - 4000;

*e alla tabella A, Ministero economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2008: - 4000.

---

**35.71 (testo 2)**

GIARETTA, BAIO DOSSI, MONTICONE, D'ANDREA, DETTORI

**Respinto**

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. In relazione alle peculiari esigenze di rafforzamento dei controlli sugli allevamenti, contro i rischi per la colazione derivanti dalla diffusione del virus dell'influenza aviaria, entro il limite massimo di spesa di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, è autorizzata la deroga ai vincoli di legge alle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, limitatamente all'assunzione di personale medico veterinario da parte delle Aziende sanitarie locali (ASL) e degli istituti zooprofilattici sperimentali.»

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

---

**35.71 (v. testo 2)**

GIARETTA, BAIO DOSSI, MONTICONE, D'ANDREA, DETTORI

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. In relazione alle peculiari esigenze di rafforzamento dei controlli sugli allevamenti, contro i rischi per la colazione derivanti dalla diffusione del virus dell'influenza aviaria, entro il limite massimo di spesa di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, è autorizzata la deroga ai vincoli di legge alle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, limitatamente all'assunzione di personale medico veterinario da parte delle Aziende sanitarie locali (ASL) e degli istituti zooprofilattici sperimentali».

*Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, le parole "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento"».

**35.72**

GIARETTA

**Respinto***Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per le coperture delle vacanze organiche nei ruoli degli uffici giudiziari, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziari C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 10 per cento.*

**35.73**

MANZIONE

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Alla tabella di valutazione dei titoli annessa al decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato

e di università", convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, legge 4 giugno 2004, n. 143, al punto B.3) la lettera b-*bis*) è abrogata».

### 35.74

MALARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI, MARINO

#### Respinto

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. In deroga al divieto alle assunzioni, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di 5.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di 5.000 unità di personale destinate all'attività degli Enti di previdenza e assistenza sociale, secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-*ter*, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66 inserire i seguenti:*

#### «Art. 66-*bis*.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 66-ter.**

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2006-2008 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

**Art. 66-quater.**

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**35.75**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. In deroga al divieto alle assunzioni, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di 1.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo del Ministero del lavoro secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66 inserire i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

#### **Art. 66-ter.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

#### **Art. 66-quater.**

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

#### **35.76 (testo 2)**

TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

#### **Accantonato**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti trovano applicazione anche nei confronti del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dall'Istituto superiore di sanità, nel limite di 215 unità di personale, che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità per servizi prestati presso lo stesso Istituto in qualità di "Co.Co.Co" e "Contratti a tempo determinato"».

*Conseguentemente, ridurre alla tabella A, rubrica Ministero della salute, dell'importo corrispondente.*

---

**35.76 (v. testo 2)**

TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ, SALZANO

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti trovano applicazione anche nei confronti del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dall'Istituto Superiore di Sanità, nel limite di 215 unità di personale, che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità per servizi prestati presso lo stesso Istituto in qualità di "Co.Co.Co" e "Contratti a tempo determinato"».

---

**35.77 (testo 2)**

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

**Accantonato**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti trovano applicazione anche nei confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, ridurre la tabella A relativa al Ministero della salute del competente importo.*

---

**35.77 (v. testo 2)**

SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, GRILLOTTI, TATÒ

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 e seguenti trovano applicazione anche nei confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni».

---

**35.78**

FABRIS, FILIPPELLI, MARINO

**Respinto***Inserire, in fine, i seguenti commi:*

«7-bis. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro stipulati dall'INPS e dall'INAIL, di cui all'art. 1 comma 121 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, saranno effettuate nel corso del 2006 in quanto tali enti hanno rispettato le limitazioni e le modalità previste dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione del personale a tempo indeterminato. Precisamente, i rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione, già prorogato per più di una volta negli anni precedenti, sono convertiti in rapporti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2006 dopo l'espletamento della verifica finale delle competenze acquisite. Tale previsione riguarda le predette amministrazioni pubbliche anche se queste non hanno ancora espletato per il personale interno a tempo indeterminato le selezioni interne e concorsuali finalizzate a dare attuazione al programma dei fabbisogni del personale così come rideterminato per entrambi gli enti nel corso del 2005.

7-ter. Qualora la verifica finale delle competenze acquisite dal personale, prevista dalle norme vigenti, non sia svolta entro il 31 dicembre 2005, essa è compiuta entro il 30 settembre 2006 e la conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro dovrà essere perfezionata entro e non oltre il 31 dicembre 2006. In tale caso, i rapporti in essere instaurati col personale assunto in formazione e lavoro sono, in via transitoria e nelle more della conversione del rapporto in oggetto, comunque prorogati al 31 dicembre 2006.

7-quater. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di produttività degli enti di appartenenza del personale assunto in contratto di formazione e lavoro stipulati dall'INPS e dall'INAIL, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:***«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,35 per cento».

**35.79**

TOMASSINI

**Respinto**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, considerato l'Ordine del giorno della Camera dei deputati accettato dal Governo il 27 luglio 2005, seduta n. 663 su PDL 9/06016/011, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei moli degli Ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei Cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di Ufficiale giudiziario C1, G.U., 4° serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

*Conseguentemente ridurre di pari importo tutte le voci di natura corrente in Tabella C.*

**35.80**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. I comuni in aggiunta alle assunzioni di personale consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono autorizzati ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione della attività svolte dal personale a tempo determinato in servizio presso gli stessi enti alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

**35.81**

FALOMI, MARINO

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le altre Amministrazioni pubbliche di cui al dlgs 165/2001, in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, possono, previa definizione in sede di confronto e concertazione con le OO.SS. delle dotazioni organiche e dei fabbisogni occupazionali determinati in relazione ai servizi prestati, prevedere programmi pluriennali di assunzione, del personale in servizio a tempo determinato o con contratto di collaborazione, avviando specifiche procedure concor-

suali, valutando prioritariamente nei titoli i servizi effettivamente svolti presso le stesse pubbliche Amministrazioni. In deroga alle limitazioni delle assunzioni si procede con la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione lavoro di cui al comma 7 dell'art. 34 della presente legge».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**35.82**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, PIZZINATO

**Respinto**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. In relazione alle esigenze di organico connesse alla necessità di ricoprire, almeno in parte, i posti dirigenziali vacanti, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere nel ruolo di dirigenti amministrativi gli 8 idonei della graduatoria approvata con decreto dirigenziale in data 11.12.2002, relativa al concorso per titoli di servizio professionali e di cultura, integrato da colloquio nel ruolo dei dirigenti delle cancellieri militari, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* in data 22-7-1997 4<sup>a</sup> serie speciale».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 170;

2007: - 170;

2008: - 170.

---

**35.83**

BATTAFARANO, BASSANINI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le altre Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono, previa definizione, in sede di confronto e concertazione con le OO.SS., delle dotazioni organiche e

dei fabbisogni occupazionali determinati in relazione ai servizi prestati, prevedere programmi pluriennali di assunzione, del personale in servizio a tempo determinato o con contratto di collaborazione, avviando specifiche procedure concorsuali, valutando prioritariamente nei titoli i servizi effettivamente svolti presso le stesse pubbliche Amministrazioni. In deroga alle limitazioni delle assunzioni si procede con la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione lavoro di cui al comma 7 dell'articolo 34 della presente legge».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**35.84**

MARITATI, CALVI, AYALA, CADDEO, LEGNINI

**Accantonato**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli Ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 30.000;  
2007: - 30.000;  
2008: - 30.000.

---

**35.85**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per fronteggiare la crisi occupazionale del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga è autorizzato, a favore del citato Parco, un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

**35.86**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, è erogata a favore dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga la somma di euro 2.000.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'Ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

**35.87**

IZZO

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. L'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica altresì ai dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche titolari, all'entrata in vigore della presente legge, di incarichi dirigenziali di livello generale, conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del medesimo decreto, esclusivamente nei limiti delle dotazioni organiche dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni presso cui sono conferiti gli incarichi medesimi.

*Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della Tabella C.*

**35.88**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, BISCARDINI, BEDIN, FILIPPELLI

**Respinto**

*Al comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. In relazione alle esigenze di organico connesse alla necessità di ricoprire almeno in parte i posti dirigenziali vacanti, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere nel ruolo di dirigenti amministrativi gli 8 idonei della graduatoria approvata con decreto dirigenziale in data 11 dicembre 2002, relativa al concorso per titoli di servizio professionali e di cultura, integrato da colloquio nel ruolo dei dirigenti delle cancellieri militari, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* in data 22 luglio 1997 4<sup>a</sup> serie speciale».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 170.000;  
2007: - 170.000;  
2008: - 170.000.

**35.0.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto***Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. Limitatamente all'esercizio 2006, il Ministro dell'Interno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi per le spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo».

*Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C.*

**35.0.2**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto***Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. Sono istituite la figura e la mansione del docente documentalista bibliotecario.

2. In sede di prima attuazione, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio nelle biblioteche scolastiche, a prescindere dai titoli di studio e dai diplomi di perfezionamento posseduti e dall'anzianità di servizio, possono acquisire la mansione di docente documentalista bibliotecario.

3. Al fine di cui al comma 2, al personale di cui all'articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che è utilizzato per il funzionamento delle biblioteche scolastiche o in altre attività di supporto alla didattica, non si applicano le norme di cui al citato articolo 35 relative alla decorrenza dei 5 anni per la risoluzione del rapporto di lavoro o per il collocamento nei ruoli di altra amministrazione.

4. Il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 svolge i propri compiti nell'area professionale del profilo docente.

5. In fase di prima attuazione, le istituzioni scolastiche sono tenute a comunicare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, l'elenco del personale collocato fuori ruolo utilizzato per il funzionamento delle biblioteche scolastiche.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono definiti i titoli e le condizioni necessarie per l'istituzione e l'accesso al ruolo di docente documentalista bibliotecario.

7. Con il decreto di cui al comma 6 è definita, altresì, l'attivazione di appositi corsi di formazione finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 66-ter.**

1. È istituita l'imposta sulle grandi ricchezze (IGR) con aliquota pari allo 0,7 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 2.

2. La base imponibile dell'IGR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo d'imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a 1 milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

### 35.0.3

GRECO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Incarichi di presidenza)*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta i provvedimenti di attuazione dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, per dare avvio al corso-concorso entro il 31 gennaio 2006. I posti vacanti di dirigente scolastico sono assegnati ai presidi incaricati che superano il corso-concorso in base allo scorrimento di graduatoria ad esaurimento ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'inquadramento nel ruolo di dirigente scolastico ha decorrenza giuridica dall'1° settembre 2006».

---

### 35.0.4

FERRARA, IZZO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Misure riguardanti il TRGA di Trento)*

1. Al fine di conferire adeguata dotazione al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e alla sezione autonoma di Bolzano è stanziata la somma di 192.827,00 euro.

2. Con norma di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige si adottano le misure riguardanti l'incremento di una unità del personale di magistratura e l'inquadramento del personale amministrativo at-

tualmente in servizio presso sezioni di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse stanziare dalla presente norma».

*Conseguentemente modificare di pari importi la Tabella A alla voce Ministero dell'interno.*

---

### 35.0.5

FERRARA, GENTILE

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

1. Dopo il comma 15 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:

"15-bis. L'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito, per la durata di 99 anni, al comune di Verona la 'Cinta Magistrale' della medesima città, per finalità di recupero, di conservazione, di manutenzione e di valorizzazione da effettuarsi a cura e spese del comune stesso. La concessione fissa anche le modalità e le condizioni d'uso del compendio di immobili di proprietà dello Stato che costituiscono la 'Cinta Magistrale'. Gli immobili concessi ai uso ritornano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio nel caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle finalità di cui al primo periodo"».

---

### 35.0.6

IZZO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

1. Gli incarichi dirigente di seconda fascia, di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogati, alla loro scadenza per un periodo di uguale durata».

*Conseguentemente alla tabella A, Ministero degli affari esteri: apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 6.000;  
2007: - 6.000;  
2008: - 6.000.

---

### **35.0.7**

NOVI, FERRARA, FALCIER

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 99, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applica ai dirigenti di prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a condizione che si sia provveduto a dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 1, commi 93, della stessa legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

### **35.0.8**

FAVARO, CHRILLI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale della scuola)*

1. All'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sostituire le parole: "di cui all'articolo 1 comma 6-bis, del decreto-legge 27 ottobre 2002, n. 306" con le seguenti: "di 360 giorni entro la data in vigore della presente legge"».

---

**35.0.9**

FAVARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale della scuola)*

1. Il personale di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 che abbia svolto per un quinquennio le funzioni di responsabile amministrativo (Segretario di Scuola) nelle scuole secondarie di secondo grado, é inquadrato nel profilo di DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi) previa frequenza del corso di formazione e previo possesso dei seguenti requisiti:

a) sia inquadrato nel profilo professionale immediatamente inferiore a quello di Responsabile Amministrativo (Assistente Amministrativo o profilo corrispondente);

b) sia in possesso di laurea quadriennale conseguita almeno nel triennio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

**35.0.10**

FAVARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale scolastico)*

1. Sono istituite, presso i Centri servizi amministrativi, a partire dall'anno scolastico 2006-2007, graduatorie in cui sono collocati coloro che precedentemente individuati, abbiano maturato almeno 6 mesi di servizio nel profilo di collaboratore scolastico».

**35.0.11**

FERRARA, FABBRI

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

1. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* nel comma 1 dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente:

"*c-bis*) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la Tutela delle condizioni di lavoro – esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due Province, anche di Regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero lavoro e delle politiche sociali"»;

*b)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis.* Nel solo caso di cui al comma primo lettera *d)* le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali"».

**35.0.12**

BOSCHETTO, FERRARA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato)*

1. Il personale amministrativo, di ruolo e comandato, in servizio presso i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato, riconosciuto idoneo in esito a corsi di qualificazione indetti con decreto del Segretario generale del Consiglio di Stato dell'8 marzo 2001, è inquadrato, anche in soprannumero, nell'area funzionale e profilo professionale per il quale ha partecipato ai corsi, con decorrenza giuridica dalla data di approvazione delle relative graduatorie ed economica dal 1° gennaio 2006.

2. Analogamente, è inquadrato in molo, anche in soprannumero, il residuo personale comandato, in servizio presso i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato, che non abbia partecipato o non abbia conseguito l'idoneità nei corsi di cui al primo comma.

3. L'inquadramento di cui ai commi precedenti non comporta mutamento della sede di servizio di assegnazione.

4. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa è autorizzato a provvedere al riassorbimento dei posti soprannumero conseguenti all'inquadramento di cui ai commi precedenti, mediante approvazione di nuova pianta organica del personale, in deroga al divieto di cui all'articolo 1 comma 95 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

5. La copertura della spesa relativa agli inquadramenti è assicurata nell'ambito delle risorse finanziarie relative al bilancio autonomo della giustizia amministrativa, come alimentato anche dal gettito del contributo unificato di cui all'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel testo modificato dall'art. 1 comma 307 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in relazione alle previsioni di cui al successivo comma 309 della stessa disposizione, come modificata dall'art. 10 comma 2 della presente legge».

### **35.0.13**

MALAN

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Norme concernenti il personale appartenente alla disciolta struttura Stay Behind)*

1. Il servizio volontario prestato dai soggetti non inquadrati permanentemente nelle Forze armate nella rete italiana della struttura *Stay Behind*, istituita nell'ambito dell'Alleanza del Nord Atlantico dai governi del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord, della Repubblica francese, del Regno del Belgio, del Regno dei Paesi Bassi, del Granducato del Lussemburgo, della Repubblica italiana, del Regno e poi Repubblica di Grecia e della Repubblica federale di Germania, di seguito denominata "struttura *Stay Behind*", sciolta dal governo italiano in data 27 novembre 1990, è equiparato al servizio prestato presso le Forze armate dello Stato, con esclusione di qualsiasi effetto ai fini retributivi, previdenziali e assistenziali.

2. L'appartenenza alla struttura *Stay Behind* è certificata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in conformità alla proposta del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), su richiesta dell'inte-

ressato, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. La certificazione di cui al comma 2, relativa al personale esterno comunque appartenente ad altro titolo alle Forze armate dello Stato e non transitato nel servizio permanente effettivo, è trasmessa a cura del SISMI agli uffici competenti a custodire la documentazione caratteristica e matricolare degli interessati, al fine della relativa trascrizione con decorrenza dalla data di arruolamento nella struttura.

4. Per il personale interno alla struttura *Stay Behind*, e che presta o ha prestato servizio permanente effettivo nelle Forze armate dello Stato, continua ad applicarsi l'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

5. Al personale di cui al comma 4 è equiparato chi, ricoprendo la carica di Ministro della difesa o di Sottosegretario di Stato alla difesa o di ufficiale o funzionario appartenente al Servizio informazioni forze armate (SIFAR), successivamente al Servizio informazioni difesa (SID) e da ultimo al SISMI, ha svolto, a motivo del suo ufficio o perché specificatamente delegato o incaricato, compiti o funzioni collegate alla organizzazione, alle missioni, ai compiti ed alle funzioni della struttura *Stay Behind*.

6. Con decreto del Ministro della difesa, è approvato il modello di distintivo onorifico che il personale militare interno, già appartenente alla struttura *Stay Behind* e attualmente in servizio nelle Forze armate dello Stato, ha facoltà di portare sull'uniforme.

7. Il personale interno ed esterno, già appartenente alla struttura *Stay Behind* e congedato dalle Forze armate dello Stato, ha facoltà di portare il distintivo di cui al comma 1 con le medesime modalità del personale in servizio, se autorizzato a vestire l'uniforme militare secondo le vigenti disposizioni.

8. Analogo distintivo ha diritto di portare sull'abito civile il personale esterno in occasione di cerimonie militari e di manifestazioni dell'Associazione di cui all'articolo 3.

9. L'Associazione italiana volontari *Stay Behind*, costituita in data 4 febbraio 1994 quale associazione non riconosciuta, è riconosciuta in forza della presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 2 ottobre 1982, ed è per legge iscritta nell'albo istituito ai sensi del medesimo decreto del Ministro della difesa, in attuazione dell'articolo 20, terzo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382».

**35.0.14**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto***Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:***«Art. 35-bis.***(Sovranità alimentare)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con legge, istituiscono il dipartimento regionale per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni, di seguito denominato "dipartimento".

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale o delle province autonome di cui al comma 1, il dipartimento predispone, sulla base dei criteri e dei principi stabiliti dalla medesima legge, il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni che ha valore di pianificazione generale, obbligatoria per tutti gli altri livelli di pianificazione urbanistica, infrastrutturale ed economica.

3. Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di cui al comma 2 è predisposto di concerto con le organizzazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori, le associazioni ambientaliste e i sindacati effettivamente rappresentativi a livello regionale o della provincia autonoma, nonché con gli enti locali interessati che formano la consulta per la sovranità alimentare e del ciclo corto istituita con legge dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di cui al comma 2 stabilisce appositi parametri ambientali e sociali nonché modalità e gli strumenti per assicurare il loro rispetto, in conformità a quanto previsto dalla rispettiva legge regionale o della provincia autonoma.

5. Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di cui al comma 2 prevede, in particolare: la difesa e la promozione dei territori agricoli; la tutela del reddito dei produttori e dei lavoratori, con particolare attenzione alle cooperative e alle aziende medio-piccole operanti in zone marginali e svantaggiate; la valorizzazione delle produzioni locali tipiche di qualità non modificate geneticamente, ad alto valore aggiunto di lavoro, a basso impatto ambientale, con sistemi di allevamento legati al benessere animale e con particolare attenzione alla produzione biologica.

6. Il piano per la sovranità alimentare e il ciclo corto delle produzioni di cui al comma 2, sulla base dei criteri e dei principi fissati dalla legge di cui al comma 1, promuove canali distributivi, pubblici e privati, in grado di favorire l'incontro tra i produttori e consumatori anche con specifiche politiche di formazione del prezzo, e prevede la realizzazione di produzioni a ciclo corto nella ristorazione collettiva pubblica a partire dalle

mense ospedaliere e scolastiche, per favorire un'alimentazione legata al territorio idonea a garantire la redditività per i produttori, nonché la tutela ambientale e le produzioni di alimenti sicuri per la salute dei cittadini.

7. Il dipartimento promuove e sostiene campagne di informazione anche di carattere internazionale, tese a valorizzare la tipicità e la qualità delle produzioni locali, il ciclo corto delle produzioni, la sovranità alimentare dei popoli, il benessere animale, il rispetto dell'ambiente e del lavoro».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art.66-bis.**

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**35.0.15**

CASTAGNETTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'istruzione; dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze gli enti di ricerca, il cui finanziamento ordinario afferisce all'apposito fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e successive modificazioni, sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato secondo quanto previsto dai piani triennali degli enti medesimi e debitamente approvati, ed in deroga al divieto e alle limitazioni di cui ai commi 95 e 116 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per anno 2006 e 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

*Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 130.000,

*e alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.500;

2007: - 35.000;

2008: - 35.000,

*e alla rubrica: Ministero della salute della medesima Tab. A, apportare le seguenti modificazioni:*

2007: - 30.000;

2008: - 30.000.

---

### **35.0.16**

ZANOLETTI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Disposizioni per il personale delle Poste italiane s.p.a in posizione di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio)*

1. Il personale delle Poste italiane S.p.A., attualmente in posizione di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è inquadrato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli del predetto Ministero. L'inquadramento avviene anche in posizione soprannumeraria riassorbibile e con conseguente riduzione degli organici delle Poste italiane S.p.A., nella qualifica posseduta nell'Ente di appartenenza, sulla base di apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quelle dell'Amministrazione statale. L'inquadramento è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

---

**35.0.17**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**Art. 35-bis.**

*(Incremento dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui)*

1. L'assegno di maternità previsto all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è incrementato, a decorrere dal 10 gennaio 2006, di 1.000 euro.

2. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

*c-bis)* quando la donna straniera è in possesso del permesso di soggiorno ed è residente nel territorio italiano da almeno un anno;

b) al comma 6, le parole: "sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo" sono sostituite alle seguenti: "sono emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di portare a conoscenza le norme ivi previste nonché di semplificare e snellire le procedure ivi stabilite"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 1 1-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**35.0.18**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi)*

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio dell'attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante il ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, sono abrogati».

---

**35.0.19**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui)*

1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'ISEE. Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

### 35.0.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

#### Respinto

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

##### *(Incremento dell'indennità di disoccupazione)*

1. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali con effetto dal 1° gennaio 2006 è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori tre mesi e la relativa durata è elevata a dodici mesi. La predetta indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è confermato tale riconoscimento per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni.

3. La durata massima complessiva del trattamento di disoccupazione percepito non può risultare superiore a ventiquattro mesi nell'ultimo quinquennio, elevati a trenta mesi per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, nè all'indennità ordinaria con requisiti ridotti».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**35.0.21**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Proroga trattamenti di cassa integrazione)*

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 30 aprile 2007, proroghe di trat-

tamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**35.0.22**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Sostegno ai percorsi professionali, formativi ed occupazionali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)*

1. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, che risultano privi di partita Iva e assimilati fiscalmente ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, sono estese le norme generali e fiscali previste in materia di formazione continua e di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti.

2. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di euro 3.000».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento».

**35.0.23**

STANISCI, MONTALBANO, IOVENE, LEGNINI, PIZZINATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, agli enti locali che abbiano avviato con esito positivo iniziative, anche attraverso l'eventuale costituzione di società partecipate dagli enti locali, per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, oltre che per i lavoratori assunti dagli enti locali a tempo determinato o con altra forma di flessibilità e di collaborazione, con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, ripartito proporzionalmente tra gli enti locali interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico degli enti locali, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 33, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati certificati dagli enti locali interessati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di

cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

### **35.0.24**

STANISCI, MONTALBANO, IOVENE, LEGNINI, PIZZINATO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, agli enti locali che fino alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano avviato con esito positivo iniziative, anche attraverso l'eventuale costituzione di società partecipate dagli enti locali, per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, oltre che per i lavoratori assunti dagli enti locali a tempo determinato, con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, ripartito proporzionalmente tra gli enti locali interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché , in relazione agli oneri a carico degli enti locali, anche in deroga alla disposizioni di cui all'articolo 1, comma 33, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati certificati dagli enti locali interessati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alco-

lici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

---

**35.0.25**

STANISCI, MONTALBANO, IOVENE, LEGNINI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1 999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, agli enti locali che abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, ripartito proporzionalmente tra gli enti locali interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico degli enti locali, anche in deroga alla disposizioni di cui all'articolo 1, comma 33, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati certificati dagli enti locali interessati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

---

**35.0.26**

MONTALBANO, STANISCI, IOVENE, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, agli enti locali che abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, ripartito proporzionalmente tra gli enti locali interessati. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico degli enti locali, anche in deroga alla disposizioni di cui all'articolo 1, comma 33, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati certificati dagli enti locali interessati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**35.0.27**

TESSITORE, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

1. Ai ricercatori universitari, entrati in ruolo a seguito di procedura di valutazione comparativa riservata in base alla legge n. 4 del 1999, è riconosciuta l'anzianità pregressa nel ruolo di tecnici laureati o di funzionari

tecnici svolto presso le sedi universitarie di appartenenza, fino a un massimo di otto anni, con conseguente adeguamento della classe stipendiale e ricostruzione di carriera ai fini del trattamento pensionistico».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

**35.0.28**

MAGNALBÒ, BATTAGLIA Antonio, BONGIORNO, SALERNO, ZAPPACOSTA, MULAS, BALBONI, SPECCHIA, VALDITARA, CURTO, COMPAGNA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Disposizioni sui segretari comunali e provinciali)*

1. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto ministeri, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso, con spettanza del trattamento economico corrispondente.

2. I segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, iscritti all'albo che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno mai preso servizio sono cancellati qualora entro il 31 dicembre 2008 non siano stati incaricati di una sede di segreteria.

3. All'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le assunzioni conseguenti al secondo corso - concorso segretari 'CO.A.II' di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 4 gennaio 2000, nel limite del contingente fissato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo."».

**35.0.29**

IOVENE, CADDEO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art 35-bis.**

*(Disposizioni sui segretari comunali e provinciali)*

1. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto ministeri, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso, con spettanza del trattamento economico corrispondente.

2. I segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, iscritti all'albo che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno mai preso servizio sono cancellati qualora entro il 31 dicembre 2008 non siano stati incaricati di una sede di segreteria.

3. All'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le assunzioni conseguenti al secondo corso - concorso segretari 'CO.A.II' di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 4 gennaio 2000, nel limite del contingente fissato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo."».

---

### 35.0.30

PASTORE

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

1. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni professionali equivalenti alla IX qualifica funzionale del comparto ministeri, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso, con spettanza del trattamento economico corrispondente.

2. I segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 12, commi 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, iscritti all'albo che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno preso servizio sono cancellati qualora entro il 31 dicembre 2008 non siano stati incaricati di una sede di segreteria.

3. All'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le assunzioni conseguenti al secondo corso - concorso segretari 'CO.A.II' di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 4 gennaio 2000, nel limite del contingente fissato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo."».

---

**35.0.31**

IOVENE, CADDEO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per le coperture delle vacanze organiche nei ruoli degli Ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei Cancellieri C1 dell'amministrazione della giustizia, tutti gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di Ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002».

**35.0.32**

MONTALBANO, STANISCI, IOVENE, CADDEO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 3 milioni di euro, e per il solo esercizio 2006, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità, da almeno un quinquennio, di comuni con meno di 50 mila abitanti».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2006: - 3.000.

**35.0.33**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

1. L'Agenzia interregionale per il fiume Po, in deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, può bandire per l'anno 2006 concorsi pubblici per la copertura del 50 per cento dei posti vacanti in organico».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.*

**35.0.34 (testo 2)**

SALERNO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato da ultimo dall'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, il secondo periodo è soppresso.

2. Dall'attuazione del comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le rubriche della tabella A.*

**35.0.34 (v. testo 2)**

SALERNO

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato da ultimo dall'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, il secondo periodo è soppresso.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

**35.0.35**

VALDITARA, BEVILACQUA, BONATESTA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124 in quanto sprovvisti, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 15 giugno 1999, n. 153 e del 7 febbraio 2000, n. 33, di titolo di studio considerato valido per l'accesso alla classe di abilitazione o di concorso richiesta, purché abbiano sostenuto e superato, ai sensi del decreto ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998, gli esami universitari necessari per rendere valido il titolo posseduto entro la sessione estiva dell'anno accademico 1999-2000».

**35.0.36**

VALDITARA, BEVILACQUA, BONATESTA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Diritto-dovere di istruzione e formazione)*

1. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, l'ulteriore spesa complessiva di 100 milioni di euro per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione. Tale somma viene ripartita su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 540 del 1995».

**35.0.37**

TOFANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Totalizzazione dei periodi assicurativi)*

1. Agli iscritti alla gestione di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso diverse gestioni, ai sensi dell'articolo 71, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184».

**35.0.38**

TOFANI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Modifica dei soggetti destinatari di forme pensionistiche complementari)*

1. Le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 2, lettera 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, si applicano anche agli iscritti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565».

**35.0.39**

TOFANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Perequazione automatica delle prestazioni)*

1. Alle prestazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, è applicato il meccanismo di perequazione automatica secondo quanto disposto dagli articoli 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

**35.0.40**

TOFANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Soggetti interessati)*

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 565/1996 sono soppresse le parole: "e non sono titolari di pensione diretta" e sono aggiunte le seguenti: "ancorché titolari di pensione"».

**35.0.41**

TATÒ

**Respinto**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

1. All' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto alla fine il seguente comma:

"La data di presa in servizio dei professori associati ammessi alla seconda tornata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi coincidente ad ogni effetto con la data della nomina in ruolo".

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1-bis, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera 1-quater, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, alla Tab. A, rubrica: Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 750;

2007: - 750;

2008: - 750.

**35.0.42**

TATÒ

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

1. A domanda sono ammessi a giudizio di idoneità per l'inquadramento nella fascia di professore associato di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 i ricercatori universitari confermati di cui alle lettere *a)*, *f)* ed *i)* dell'articolo 50 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica attualmente in servizio, a suo tempo inquadrati e assunti, previo giudizio di idoneità, poiché hanno effettivamente svolto le relative funzioni.

2. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1, il giudizio di idoneità dovrà svolgersi in due successive tornate, delle quali la seconda per coloro che non superano la prima. Tale giudizio dovrà essere disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dovrà tenere conto dell'attività di ricerca scientifica e didattica compiuta dal candidato in Italia e all'estero alla data di indizione del giudizio di idoneità e dovrà essere attestata dai presidi di facoltà o comunque risultare da pubblicazioni e lavori originali per se realizzati in collaborazione con altri studiosi».

*Conseguentemente, alla Tab. A rubrica: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.000;

2007: - 2.000;

2008: - 2.000.

**35.0.43**

FERRARA

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

1. A domanda sono ammessi a partecipare ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nella fascia di Professore Associato Ricercatori Universitari Confermati di cui alle lettere *a)*, *f)*, e *i)* dell'articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 11.07.1980, n. 382, a tutt'oggi in servizio che abbiano maturato una anzianità giuridica superiore a quindici anni,

una attività di docenza presso i Corsi di Laurea di almeno cinque anni e che abbiano prodotto attività di ricerca scientifica opportunamente attestata dai Consigli di Facoltà risultante da pubblicazioni, anche se realizzate in collaborazione di altri studiosi (investigator e/o come coinvestigators.)

2. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo i giudizi di idoneità, da svolgersi in due successive tornate di cui la seconda per chi non superi la prima, sono disciplinati con decreto del Ministro dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente alla Tabella A ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente in misura pari all'1 per cento.*

---

#### **35.0.44**

TATÒ

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

1. I professori di materie cliniche e dei servizi in convenzione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni».

---

#### **35.0.45 (testo 3)**

CARUSO Antonino, BOBBIO, GRILLOTTI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

1. Gli appartenenti alle categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in servizio avendo compiuto il settantesimo anno di età ed essendosi avvalsi della facoltà di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo vigente ante-

riormente alla predetta data, possono continuare a permanere in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

2. I soggetti di cui al comma 1 che, alla data di vacanza del posto, non abbiano superato il settantaduesimo anno di età e che risultino in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2, comma 1, n. 1, 2, 3, 4, e 5 della legge 25 luglio 2005, n. 150, per accedere alle funzioni ivi indicate, possono ottenere il conferimento delle medesime.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato».

---

### **35.0.45 (testo 2) (v. testo 3)**

CARUSO Antonino, BOBBIO, GRILLOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

1. Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 è sostituito dal seguente: "Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantaduesimo anno di età".

2. Il comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27".

3. Gli appartenenti alle categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in servizio avendo compiuto il settantesimo anno di età ed essendosi avvalsi della facoltà di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo vigente anteriormente alla predetta data, possono continuare a permanere in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

4. I soggetti di cui al comma 3 che, alla data di vacanza del posto, non abbiano superato il settantaduesimo anno di età e che risultino in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2, comma 1, n. 1, 2, 3, 4, e 5 della legge 25 luglio 2005, n. 150, per accedere alle funzioni ivi indicate, possono ottenere il conferimento delle medesime.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato».

---

**35.0.45 (v. testo 2)**

CARUSO Antonino, BOBBIO, GRILLOTTI

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è sostituito dal seguente: "Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantaduesimo anno di età".

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:

"La facoltà di cui al comma 1 non si applica per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27".

3. Gli appartenenti alle categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che, prima della data del 30 settembre 2005, hanno ottenuto di rimanere in servizio essendosi avvalsi della facoltà di cui all'articolo 16, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, vi permangono fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

4. Possono ottenere il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), n.1, 2, 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 2005, n. 150, solo i soggetti di cui al precedente comma che, alla data di vacanza del posto, risultino in possesso dei requisiti per accedervi stabiliti nella medesima disposizione e non abbiano superato il settantaduesimo anno di età.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato della Corte dei Conti, dei Tribunali Amministrativi Regionali e delle Giustizie Militari, nonché agli Avvocati e Procuratori dello Stato.

**35.0.46**

BOBBIO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:***«Art. 35-bis.**

*(Modifiche dell'età massima per la nomina e della durata dell'ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari)*

1. Al comma secondo dell'articolo 42-*ter*, lettera *d*), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola: "sessantanove" è sostituita con la seguente: "sessantotto".

2. Il comma primo dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

"La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di quattro anni. Il titolare può essere confermato alla scadenza per un periodo di pari durata".

3. Dopo il comma primo dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Una ulteriore nomina nella medesima funzione non è consentita se non sono decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico".

4. Al comma secondo dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "del triennio", sono sostituite dalle seguenti: "del quadriennio".

5. Al comma terzo dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "del triennio" sono sostituite dalle seguenti: "2 del quadriennio".

6. Al comma quarto dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la parola: "triennale", è sostituita dalla seguente: "quadriennale"».

---

### **35.0.47**

BOBBIO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 35-*bis*.**

*(Riammissione in magistratura)*

1. All'articolo 211 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: "sia transitato", sono aggiunte le seguenti: "nel ruolo dei professori universitari o";

b) al secondo comma, la parola: "esse", è sostituita dalla seguente: "essi";

c) al quarto comma, dopo le parole: "non fossero transitati", sono aggiunte le seguenti: "nel ruolo dei professori universitari o"».

---

**35.0.48**

BOBBIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Partecipazione dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari ai concorsi pubblici)*

1. Alla rubrica della legge 26 marzo 1965, n. 229, dopo le parole: "al personale militare", sono aggiunte le seguenti: "ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari,".

2. All' articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 259; dopo il comma primo è aggiunto il seguente:

"1-bis. I giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che hanno conseguito la conferma dell'incarico ed hanno maturato un'anzianità nell' esercizio delle funzioni giudiziarie di almeno 5 anni, possono partecipare senza limite di età ai pubblici concorsi per uditore giudiziario ed agli altri concorsi per l'accesso alle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato"».

**35.0.49**

BATTAGLIA Antonio, BONGIORNO, RAGNO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 18 del 13 gennaio 1999, dopo le parole: "subordinata al rispetto" sopprimere le seguenti: "del tipo di contratto che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra"».

**35.0.50**

BATTAGLIA Antonio

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:***«Art. 35-bis**

1. La Regione Sicilia, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvede alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile individuato dall'articolo 76 della legge regionale n. 25 del 1993, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1994 e dall'articolo 48 della legge regionale n. 21 del 2001, a quello dalla stessa amministrato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse previste dalla legge 433/91 fino all'esaurimento delle stesse. Successivamente la Regione Sicilia provvederà con gli stanziamenti del proprio bilancio».

---

**Art. 36.****36.1**

BONGIORNO, SPECCHIA, TOFANI, CURTO, SALERNO, ZAPPACOSTA  
**Accantonato**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«6. Relativamente ai carichi inclusi in moli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 settembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive con il pagamento:

- a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo;
- b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, ancorché non prescritti.

7. La definizione di cui al comma 1 comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti.

8. Nei 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 30 aprile 2006 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma i versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato in dieci rate semestrali senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente. Sulle somme rimosse, ai concessionari spetta un agio pari all'i per cento.

9. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme rimosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

10. Alla definizione concordata di cui ai commi precedenti possono accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori nei confronti dell'INPS per contributi previdenziali ed assistenziali maturati al 30 settembre 2005 e non ancora iscritti al ruolo.

11. Al fine di garantire l'integrale rimborso dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti effettuate ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni,

è costituito, con contabilità separata, su conto corrente intestato alla S.C.I.I., aperto presso la Tesoreria Centrale, un Fondo di garanzia. A decorrere dal 28 febbraio 2005 il Fondo è alimentato mensilmente da una percentuale pari al 5 per cento dei contributi correnti versati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dalle aziende di cui al D.M. del 5 febbraio 1969 e ciò fino a concorrenza dell'ammontare dei titoli emessi e non ancora rimborsati».

*Conseguentemente, nella tabella A, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 4.000;  
2007: - 15.000;  
2008: - 15.000;

*e nella medesima tabella, alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 5.000;  
2007: - 5.000;  
2008: - 5.000.

## **36.2**

BONGIORNO, TOFANI, SALERNO, SPECCHIA, CURTO, BONATESTA, PACE

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«6. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 settembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di al lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuato dallo stesso.

7. Ai fini del mantenimento delle garanzie già presentate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, l'istituto è tenuto a sostituire gli stessi con crediti pari importo, subordinatamente alla effettiva necessità per la società cessionaria ditale rimborso per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.

8. Entro novanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che,

entro il 30 aprile 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2006. Sulle somme riscosse dai concessionari spetta agli stessi un aggio pari al 4 per cento.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi nonché di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione».

---

### 36.3

BATTAGLIA Antonio

#### Respinto

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, ed allo scopo di consentire la corretta applicazione delle norme di legge di riforma pensionistica adottate in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento pensionistico dei lavoratori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, collocati in pensione a decorrere dal 10 gennaio 1993. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza».

---

### 36.4

BONGIORNO, GRILLOTTI, DEMASI, PEDRIZZI

#### Respinto

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A decorrere dall'anno 2006 ai lavoratori profughi che hanno usufruito della legge n. 336 del 1970 e che continuano ad essere in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è riconosciuto a loro richiesta per ogni anno di servizio già svolto presso Pubbliche Amministrazioni, il beneficio di un mese

di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; tale beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di tre anni di contribuzione figurativa, purché in possesso anche del requisito anagrafico».

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

---

### 36.5

OGNIBENE

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A decorrere dall'anno 2006 ai lavoratori profughi di cui alla legge n. 336/70, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

*Conseguentemente alla tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.*

---

### 36.7

FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Le disposizioni in materia di pensionamento di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, continuano ad applicarsi, ai lavoratori con figli portatori di *handicap*, per i quali è stata accertata la situazione di gravità».

**36.8**

TOFANI, BONATESTA

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola: "lavoratori", aggiungere la parola: "annui";
- b) alla lettera a), le parole: "anteriormente al 1° marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013";
- c) alla lettera b), le parole: "alla data del 1° marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2013"».

*Conseguentemente, alla tabella C, gli stanziamenti delle unità previsional di base di parte corrente sono ridotti nella misura di due punti percentuali.*

**36.9**

VALDITARA, BEVILACQUA, BONATESTA

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: "Gli importi dei trattamenti pensionistici" fino alla fine del comma, sono soppresse».

*Conseguentemente, alla tabella C, gli stanziamenti parte corrente sono ridotte nella misura del 10 per cento.*

**36.10**

ULIVI, DEMASI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Attesa la mancata previsione di obblighi contributivi in capo al collaboratore non farmacista della farmacia gestita in forma di impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis del Codice Civile, con decorrenza dal 1° gennaio 2006 i familiari collaboratori non farmacisti dovranno versare alla gestione separata INPS un contributo previdenziale pari al 10 per cento del reddito di partecipazione alla predetta impresa».

**36.11**

TOFANI, BONATESTA

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 è sostituito dal seguente:

"1. La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda anche se a tale data il richiedente risulti in costanza di rapporto di lavoro"».

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero lavoro e politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1000;  
2007: - 2000;  
2008: - 2000.

---

**36.12**

FABBRI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nei confronti dei lavoratori destinatari delle prestazioni del Fondo a gestione bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite di 15.000 unità, trova applicazione la deroga di cui all'art. 1 comma 18, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ove le procedure sindacali previste per l'attuazione degli interventi contemplati dal citato Fondo siano definite entro il 31 dicembre 2007».

*Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci della tabella A.*

---

**36.13**

IZZO

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al comma 1 sono soppresse le lettere a) e b), è altresì soppresso il comma 2».

*Conseguentemente ridurre proporzionalmente alla tabella C, - Ministero degli esteri - le leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987.*

---

### **36.14**

TOFANI, BONATESTA

#### **Respinto**

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "lavori svolti dal personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione e chirurgia d'urgenza"».

*Conseguentemente, alla tabella C, gli stanziamenti delle unità previdenziali di base di parte corrente sono ridotti nella misura di 0,5 punti percentuali.*

---

### **36.15**

BATTISTI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, come modificato dalla legge di conversione 23 novembre 2001, n. 410 e quelle del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito in legge 23 aprile 2004, n. 104, si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che siano stati trasformati in fondazione o in associazione di diritto privato in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni, nonché della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, che non abbiano concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare o per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste. In attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, le Autorità competenti provvederanno ad individuare i beni immobili e ad emanare i decreti che ne consentano la dismissione».

---

**36.16**

SALERNO

**Respinto**

*All'articolo 36, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, il comma 5 è così sostituito:

"5. Le iscrizioni ipotecarie accese dai concessionari del servizio di riscossione per i crediti previdenziali agricoli sui beni immobili di proprietà di soggetti ammessi, ai sensi dell'articolo 4, commi da 20 a 27, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, alla rateizzazione dei contributi previdenziali dovuti, sono cancellate a seguito del provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine di trenta giorni dalla scadenza, il concessionario del servizio di riscossione provvede a nuova iscrizione ipotecaria che tenga conto degli eventuali pagamenti effettuati."».

**36.6**

DANZI, TAROLLI, CICCANTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Allo scopo di contenere la spesa pensionistica del settore pubblico, nel comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, modificato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono soppressi il terzo ed il quinto periodo.

5-ter. È abrogato l'articolo 1, comma 99, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

**36.0.1**

DANZI, CICCANTI, TAROLLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Allo scopo di contenere la spesa pensionistica del settore pubblico, nel comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, modificato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio

2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono soppressi il terzo ed il quinto periodo.

2. È abrogato l'articolo 1, comma 99, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

---

### **36.0.2**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Rivalutazione delle pensioni al costo della vita)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono sostituite dalle seguenti: "La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati."».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**36.0.3**

CUTRUFO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Rivalutazione dei trattamenti pensionistici)*

1. Nell'ambito della verifica sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico prevista dall'articolo 1, comma 16, della legge 23 agosto 2004, n. 243, il Governo definisce le modalità e le ipotesi di finanziamento per assicurare il progressivo ripristino della integrale rivalutazione dei trattamenti pensionistici rispetto alla variazione del costo della vita».

**36.0.4**

BATTAFARANO, MONTAGNINO, TREU, DATO, RIPAMONTI, GIARETTA, D'ANDREA, VIVIANI, PILONI, PIZZINATO, GRUOSSO, DI SIENA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Rivalutazione delle pensioni al costo della vita)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono sostituite dalle seguenti: "La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati".

2. All'articolo 11, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, le parole: "pari a 4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 4.500 euro"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a)* articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

*b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

*c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*d)* articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

*f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

*g)* articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**36.0.5**

MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, TREU, DATO, GIARETTA, D'ANDREA, VIVIANI, PILONI, PIZZINATO, GRUOSSO, DI SIENA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Rivalutazione delle pensioni al costo della vita)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono sostituite dalle seguenti: "La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**36.0.6**

FALOMI, MARINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Rivalutazione delle pensioni al costo della vita)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono sostituite dalle seguenti: "La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 67-ter**

*(Rimodulazione aliquote Irpef)*

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il seguente:

"Art. 13. - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento."

**Art. 67-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**36.0.7**

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, MONTAGNINO, RIPAMONTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Adeguamento delle pensioni all'incremento del prodotto interno lordo)*

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2006, i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino ad un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**36.0.8**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Adeguamento delle pensioni all'incremento del prodotto interno lordo)*

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1° gennaio 2006, i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino ad un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti."».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**36.0.9**

VANZO, FRANCO PAOLO, MORO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai titolari di pensione spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.

2. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente disposizione».

*Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 67, comma 1, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 150.000;

2007: - 150.000;

2008: - 150.000.

---

**36.0.10**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Sostegno alle pensioni minime)*

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, individua le modifiche da apportare all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di rivalutare l'importo del beneficio per adeguarlo all'aumento del costo della vita».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**36.0.11**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Trattamento minimo delle pensioni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**36.0.12**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 inserire, in fine "ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo mensile di cui al comma 1, dei redditi esenti da imposte e, se di importo non superiore a 1.032,91 euro annui, anche quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva"».

*Conseguentemente all'onere stimato in 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si fa fronte mediante le seguenti modifiche:*

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

17-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

### **36.0.13**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, inserire, in fine: "ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'importo mensile di cui al comma 1"».

*Conseguentemente all'onere stimato in 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2002 si fa fronte mediante le seguenti modifiche:*

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nei territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

"17-ter. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

### **36.0.14**

FALOMI, MARINO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **«36-bis.**

*(Riforma degli ammortizzatori sociali)*

1. Sono stanziati 700 milioni di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione della riforma degli ammortizzatori sociali.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5,7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

### **36.0.15**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. Sono stanziati 700 milioni di euro, a decorrere dal 2006, a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la realizzazione della riforma degli ammortizzatori sociali».

*Consequentemente, dopo l'articolo 66 inserire il seguente articolo:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**36.0.16**

PILONI, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, GRUOSSO, NIEDDU, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Sono stanziati 300 milioni di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione della riforma degli ammortizzatori sociali».

*Consequentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**36.0.17**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al 60 per cento dal 10 gennaio 2006 è estesa fino a dodici mesi, e fino a venti mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni».

*Consequentemente l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogati.*

**36.0.18**

VISERTA COSTANTINI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006 e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2007, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali del settore dei lavoratori portuali».

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari al 2 per cento.*

**36.0.19**

BATTAFARANO, PILONI, PIZZINATO, DI GIROLAMO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Proroga trattamenti cassa integrazione)*

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in de-

roga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede istituzionale intervenuti entro il 30 giugno 2006. La misura dei trattamenti, qualora si trattasse di seconda proroga, è ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di solidarietà disposti ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 236 del 1993. Il ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 28 febbraio 2006, acquisiti dall'Inps i dati sul ricorso ai predetti ammortizzatori sociali negli anni pregressi, e sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, definisce i criteri di ripartizione tra le misure utilizzabili, ed informa entro il 30 giugno 2006 le commissioni parlamentari competenti riguardo all'utilizzo degli ammortizzatori sociali riferiti ai settori e alle aree territoriali interessate.

2. Si conferma per il 2006 la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 236 del 1993 dei lavoratori licenziati da imprese anche sotto i quindici dipendenti, di iscriversi alla lista di mobilità, senza percepire la relativa indennità.

3. Il comma 147 della legge n. 311 del 2004, avente ad oggetto l'introduzione di un tetto massimale alla disoccupazione agricola a far data dal 1° gennaio 2006, è soppresso.

4. Si conferma quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1991 in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato impegnati in imprese colpite da calamità eccezionali o avversità atmosferiche».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

### **36.0.20**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, NIEDDU, CADDEO, DI GIROLAMO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale)*

1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "può disporre entro il 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "può disporre entro il 31 dicembre 2006", e le parole "interventuti entro il 30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti "interventuti entro il 30 giugno 2006".

2. A fini di cui al comma 1 il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato, per l'anno 2006, per la somma di 500 milioni di euro».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

**«Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.»

---

**36.0.21**

BATTAFARANO, PILONI, PIZZINATO, GUERZONI, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI,  
D'ANDREA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Iscrizione alle liste di mobilità dei lavoratori di imprese  
con meno di 15 dipendenti)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006" e le parole: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)*

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

---

**36.0.22**

PILONI, DI SIENA, PIZZINATO, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, D'ANDREA

**Respinto***Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:***«Art. 36-bis.**

1. All'articolo 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'articolo 81, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano altresì, nell'ambito del medesimo limite previsto dal primo periodo e con riferimento alle aziende ivi indicate, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2005, limitatamente a coloro che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2007"».

**36.0.23**

MONTAGNINO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:***«Art. 36-bis.**

1. Le misure interdittive amministrative e giurisdizionali, assunte a titolo cautelare o definitivo nell'ambito di procedimenti penali nei confronti di imprese o dei loro titolari riguardanti agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi erogati o da erogare da parte dello Stato e da enti pubblici in genere, non precludono la concessione né la interrompono, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria con pagamento diretto ai lavoratori, né i trattamenti di mobilità né qualsiasi ammortizzatore sociale a favore dei lavoratori dipendenti».

**36.0.24**

MONTAGNINO, D'ANDREA

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:***«Art. 36-bis.**

1. Dall'ambito dei provvedimenti interdittivi, anche giudiziari, emessi nei confronti di imprenditori, relativi ad agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi a carico della finanza pubblica, sono esclusi i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, con pagamento diretto ai lavoratori, nonché i trattamenti di mobilità, di disoccupazione o inoccupazione dei lavoratori».

**36.0.25**DI SIENA, BATTAFARANO, PIZZINATO, GUERZONI, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI,  
D'ANDREA**Respinto***Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:***«Art. 36-bis.**

*(Proroga dei contratti di solidarietà per le imprese che non rientrano nella disciplina della cassa integrazione guadagni straordinari e per le imprese artigiane)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 18.000;

2007: -

2008: -

**36.0.26**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Incremento dell'indennità di disoccupazione)*

1. All'articolo 13, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo, le parole: "al 31 dicembre 2006" sono soppresse;

*b*) al primo periodo, le parole da: "a sette mesi" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "a dodici mesi";

*c*) al secondo periodo, le parole da: "al cinquanta per cento" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "al sessanta per cento, su cui sono riconosciuti i contributi figurativi";

*d*) il quarto periodo è soppresso».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a*) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

*b*) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

*c*) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*d*) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*e*) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

*f*) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

*g*) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**36.0.27**

PILONI, BATTAFARANO, MARINO, TREU, RIPAMONTI, GIARETTA, DATO, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, PIZZINATO, D'ANDREA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Incremento dell'indennità di disoccupazione)*

1. All' articolo 13, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al comma 2, lettera *a*), ultimo periodo, le parole da: "per l'anno 2006 l'importo di 427,23 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2006 l'importo di 800 milioni di euro"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a*) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

*b*) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

*c*) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*d*) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*e*) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

*f*) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

*g*) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**36.0.28**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Trattamento di disoccupazione)*

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. E conseguentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento

del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**36.0.29**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Trattamento di disoccupazione)*

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquant'anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi pre-

cedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. E corrispondentemente sopra il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo II-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

### **36.0.30**

FALOMI, MARINO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Trattamento di disoccupazione)*

1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.

2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquant'anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.

3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.

4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito minimo di inserimento.

5. L'indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.

7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. E corrispondentemente sopra il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.

9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo.

10. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.

12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all'impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.

13. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.

14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**«Art. 67-ter.**

*(Rimodulazione aliquote Irpef)*

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come segue:

"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000,39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento"».

**«Art. 67-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**36.0.31**

PILONI, BATTAFARANO, DATO, MONTAGNINO, TREU, GIARETTA, D'ANDREA, RIPAMONTI, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui)*

1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'ISEE. Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

### **36.0.32**

GRUOSSO, BATTAFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, TREU, DATO, GIARETTA, D'ANDREA, VIVIANI, PILONI, DI SIENA, PIZZINATO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori a progetto)*

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio dell'attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale del reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

### 36.0.33

FALOMI, MARINO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 36-bis.

*(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi)*

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio dell'attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante il ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:

**«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973. n. 600;
- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983. n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**«Art. 67-ter.**

*(Rimodulazione aliquote Irpef)*

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come segue:

"L'imposta lorda è determinati applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000,39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento"».

**«Art. 67-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001. n. 383, sono abrogati».

**36.0.34**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Ammortizzatori sociali per le collaborazioni coordinate e continuative)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle predette risorse».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Norme di carattere antielusivo)*

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

*f-bis)* pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006».

**36.0.35**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Ammortizzatori sociali per le collaborazioni coordinate e continuative)*

1. Per i lavoratori e le lavoratrici iscritte nell'apposita gestione separata istituita presso l'Inps, ai sensi del comma 26, dell'articolo 2, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme di previdenza, al fine di garantire la continuità del reddito, si applicano le disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni,.

2. Ai fini dell'indennità di cui al comma 1 si considera lo stato di disoccupazione involontaria causato da recesso del committente ovvero da avvenuta scadenza del contratto di prestazione d'opera».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Norme di carattere antielusivo)*

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

*f-bis)* pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006».

**36.0.36**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Contribuzione previdenziale per le collaborazioni coordinate e continuative)*

1. La contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1 lettera *c-bis*) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 è uguagliata, dal 1° gennaio 2006, a quella già prevista dalle norme vigenti per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 2094 c.c.

2. Per l'intero anno 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un credito contributivo compensabile sul debito contributivo mensile complessivo, pari all'importo forfetario di 200 euro moltiplicato per il numero dei lavoratori di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *c-bis*) del D.P.R. n. 917 del 1986.

3. Ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera *c-bis*) dell'articolo 47 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n.917 del 1986, si applicano le stesse detrazioni dall'imposta lorda previste per i lavoratori dipendenti per le spese inerenti alla produzione del reddito, di cui all'articolo 13 del medesimo testo unico».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

### 36.0.160

MANCINO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

#### «Art. 36-*bis*.

*(Nuove norme in materia di assegni per il nucleo familiare)*

1. L'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 69 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 153 del 1988, può essere concesso anche per i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti, ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui i nipoti siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti;
- b) nel caso in cui i nipoti siano stati affidati al nonno;
- c) nel caso in cui i nipoti convivano col nonno, che provvede al loro mantenimento, e i genitori dei nipoti non abbiano alcun reddito o pensione, né fruiscano di alcun assegno o reddito assistenziale o prestazione di sostegno alla famiglia comunque denominata.

2. Il trattamento di reversibilità può essere concesso ai nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti, ovvero senza limiti di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, solo nei casi previsti dal comma 2.

3. Le somme percepite in buona fede sino al 30 settembre 2005 non sono ripetibili.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

- a) al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il solo anno 2005";
- b) gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati».

**36.0.37**

VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI, PIZZINATO, DI SIENA, GRUOSSO, D'ANDREA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato)*

1. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006".

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.»

**36.0.38**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Istituzione del reddito sociale minimo)*

1. Dal 1 gennaio 2006, è istituito il reddito sociale minimo, e la conseguente corresponsione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di detto reddito in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia da almeno due anni;

b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5;

d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

2. L'importo del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è stabilito fino a 8 mila euro, nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 7, e non è soggetto ad alcuna tassazione. L'importo del reddito sociale è rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

3. L'importo indicato dal comma 2, è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

4. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. È, in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

6. Per il solo anno 2006, il reddito sociale minimo è corrisposto ai soli soggetti residenti nelle aree facenti parte dell'Obiettivo 1. Dal 1 gennaio 2007 è prevista la piena attuazione di cui al presente articolo.

7. Per l'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 3.5 miliardi di euro annui.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

### **36.0.39**

BATTAFARANO, TREU, GIARETTA, MARINO, RIPAMONTI, VERALDI, DATO, PIZZINATO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, D'ANDREA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Istituzione a regime del reddito minimo d'inserimento)*

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il reddito minimo di inserimento (RMI), quale misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti che non sono temporaneamente in grado di provvedere al mantenimento proprio e del nucleo familiare. Le prestazioni del RMI di cui al presente articolo sono garantite su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e costituiscono livello essenziale di assistenza ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 22, comma 2, lettera *a*), della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il finanziamento delle prestazioni del RMI da parte delle regioni è attuato ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 119 della Costituzione; in caso di inadempienza delle regioni stesse, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

2. Possono accedere al RMI i soggetti che non fruiscono dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento di disoccupazione e che si trovano nelle condizioni economiche e sono in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

3. Ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, competente per l'ammissione al RMI e il comune di residenza del soggetto richiedente, che provvede alla concessione degli interventi monetari integra-

tivi, all'attuazione degli interventi di integrazione sociale e allo svolgimento delle altre funzioni previste dal presente articolo. La regione provvede all'erogazione degli interventi monetari integrativi.

4. Per accedere al RMI i soggetti interessati devono trovarsi nelle seguenti condizioni economiche:

a) l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente non deve essere superiore a 6.200 euro; tale somma è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

b) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio mobiliare, definito ai fini dell'ISEE, di valore superiore a 1.500 euro;

c) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare e non deve superare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il valore di 51.650 euro, nonché di appezzamenti di terreno che non devono superare, ai fini dell'Ici, il valore di 3.100 euro;

d) in caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale in locazione la stessa unità deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare;

e) i componenti il nucleo familiare del richiedente non devono possedere beni mobili registrati per un valore complessivo superiore a 5.000 euro, acquistati nei dodici antecedenti la presentazione della domanda di ammissione al RMI.

5. Possono essere ammessi al RMI i soggetti residenti nel territorio dello Stato, cittadini italiani o comunitari, ovvero i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni.

6. I soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, devono dichiarare la disponibilità al lavoro e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale ai servizi per l'impiego territorialmente competenti, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

7. Il valore medio nazionale del RMI è pari a 390 euro mensili per una persona che vive sola, da riparametrare sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE per un nucleo familiare composto da due o più persone. Tale valore medio annualmente aggiornato sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia riparametrata sulla base della scala di equivalenza dell'ISEE. L'integrazione non può essere concessa a soggetti che già ne beneficiano in quanto componenti di un nu-

cleo familiare destinatario delle prestazioni del RMI, e fino a quando non siano decorsi tre anni dall'ultima prestazione concessa al medesimo nucleo familiare di provenienza.

8. L'integrazione di cui al comma 7 concessa per un anno e, permanendo le condizioni previste dal presente articolo, rinnovabile annualmente, a domanda, per un massimo di due anni ove sia rinnovata, l'integrazione ridotta del 20 per cento per ciascun anno di rinnovo. L'integrazione è erogata mensilmente dalla regione sulla base della comunicazione dei dati dei soggetti ammessi al RMI effettuata dal comune di residenza degli stessi.

9. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'erogazione del RMI, di seguito denominato "Fondo", le cui risorse sono destinate alle regioni. La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni è stabilita dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione ai potenziali beneficiari presenti nelle diverse ragioni.

10. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, in sede di prima attuazione del presente articolo, il Fondo è determinato in 1 miliardo di euro. L'ammontare del Fondo è annualmente determinato, con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La legge finanziaria determina per ciascun esercizio l'ammontare del Fondo, in relazione alle risorse disponibili, e provvede all'adeguamento dei limiti delle condizioni economiche stabiliti dal presente articolo.

11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema tipo per eventuali convenzioni tra le regioni e l'Inps finalizzate ad attribuire all'istituto il ruolo di erogatore delle prestazioni di integrazione monetaria del RMI».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

### **36.0.40**

PILONI, BATTAFARANO, MARINO, TREU, GIARETTA, RIPAMONTI, DATO, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, PIZZINATO, D'ANDREA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Proroga ed estensione del reddito minimo d'inserimento)*

1. Nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2006, di 500 milioni di euro per l'anno 2007, e fino alla data del 31 dicembre 2008, i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento fino al 31 dicembre 2007.

2. La disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 66-bis**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**36.0.41**

Izzo

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Effetti della domanda di indennità di maternità)*

1. La presentazione delle domande dell'indennità di maternità ai sensi degli artt. 22, 23, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 26.03.2001, a 151, nonché dell'art. 1 del D.M. 04.04.2002, in attuazione dell'art. 80, comma 12, della legge 23.12.2000, n. 388, produce l'effetto interruttivo permanente della prescrizione del relativo diritto sino al formarsi del silenzio rifiuto da parte dell'Ente previdenziale competente a ricevere la richiesta di prestazioni.

2. Gli Enti previdenziali comunicano entro sessanta giorni agli interessati l'avvenuto formarsi del silenzio rifiuto della richiesta di indennità di maternità nonché la durata del termine di prescrizione del relativo diritto.»

**36.0.42**

BASTIANONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Effetti della domanda di indennità di maternità)*

1. La presentazione delle domande dell'indennità di maternità ai sensi degli artt. 22, 23, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 26.03.2001, n. 151, nonché dell'art. 1 del D.M. 04.04.2002, in attuazione dell'art. 80, comma 12, della legge 23.12.2000, n. 388, produce l'effetto interruttivo perma-

nente della prescrizione del relativo diritto sino al formarsi del silenzio rifiuto da parte dell'Ente previdenziale competente a ricevere la richiesta di prestazioni.

2. Gli Enti previdenziali comunicano entro sessanta giorni agli interessati l'avvenuto formarsi del silenzio rifiuto della richiesta di indennità di maternità nonché la durata del termine di prescrizione del relativo diritto.»

---

### **36.0.43**

IZZO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Prescrizione del diritto al conseguimento dell'indennità di maternità)*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 la prescrizione del diritto al conseguimento dell'indennità di maternità disciplinata dal presente decreto legislativo è fissata in cinque anni.

2-ter. I termini di prescrizione di cui al precedente comma si applicano anche alle prestazioni per le quali è stata presentata domanda in epoca antecedente al 1° gennaio 2006 e non ancora definite in sede giudiziaria o per le quali non si è ancora maturata la decadenza per il ricorso in sede giudiziaria"».

---

### **36.0.44**

BASTIANONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Prescrizione del diritto al conseguimento dell'indennità di maternità)*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 la prescrizione del diritto al conseguimento dell'indennità di maternità disciplinata dal presente decreto legislativo è fissata in cinque anni.

2-ter. I termini di prescrizione di cui al precedente comma si applicano anche alle prestazioni per le quali è stata presentata domanda in epoca antecedente al 1° gennaio 2006 e non ancora definite in sede giudiziaria o per le quali non si è ancora maturata la decadenza per il ricorso in sede giudiziaria"».

---

### 36.0.45

DATO, BATTAFARANO, PILONI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, TREU, GIARETTA, D'ANDREA, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, PIZZINATO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 36-bis.

*(Incremento dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui)*

1. L'assegno di maternità previsto all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di 1.000 euro.

2. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) quando la donna straniera è in possesso del permesso di soggiorno ed è residente nel territorio italiano da almeno un anno";

b) al comma 6, le parole: "sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "sono emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di portare a conoscenza le norme ivi previste nonché di semplificare e snellire le procedure ivi stabilite."».

*Consequentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 66-bis.

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.»

---

**36.0.46**

FALOMI, MARINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Incremento dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui)*

1. L'assegno di maternità previsto all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di 1.000 euro.

2. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) quando la donna straniera è in possesso del permesso di soggiorno ed è residente nel territorio italiano da almeno un anno";

b) al comma 6, le parole: «sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo» sono sostituite alle seguenti: «sono emanate le disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di portare a conoscenza le norme ivi previste nonché di semplificare e snellire le procedure ivi stabilite».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;»

**36.0.47**

IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Contribuzione CUAFF, di maternità e figurativa)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS, in favore dei propri dipendenti anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per 1 assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, salva la riduzione di cui all'art. 120, legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria e dello 0,24 per cento per il settore terziario, salva la riduzione di cui all'art. 78, comma 2, d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

2. Ad integrazione e parziale modifica del d.lgs. 16 settembre 1996 n. 564 e dell'art. 49, comma 4, legge 23 dicembre 1999 n. 488, in favore dei dipendenti di cui al precedente comma, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo; gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati.

3. Gli organismi competenti per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici gestiti dalle aziende di cui al comma 1 del presente articolo provvedono alla rideterminazione delle tariffe stesse in conseguenza della riduzione del costo del lavoro conseguente all'applicazione delle aliquote sopra indicate».

**36.0.48**

RIGHETTI, FABRIS, MARINO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**Art. 36-bis:**

*(Contribuzione CUAFF, di maternità e figurativa)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono

tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS, in favore dei propri dipendenti anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti la contribuzione per 1 assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, salva la riduzione di cui all'art. 120, legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria e dello 0,24 per cento per il settore terziario, salva la riduzione di cui all'art. 78, comma 2, d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

2. Ad integrazione e parziale modifica del d.lgs. 16 settembre 1996 n. 564 e dell'art. 49, comma 4, legge 23 dicembre 1999 n. 488 in favore dei dipendenti di cui al precedente comma, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo; gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati.

3. Gli organismi competenti per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici gestiti dalle aziende di cui al comma 1 del presente articolo provvedono alla rideterminazione delle tariffe stesse in conseguenza della riduzione del costo del lavoro conseguente all'applicazione delle aliquote sopra indicate».

---

### **36.0.49**

IZZO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Contribuzione di malattia)*

1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che, per il periodo antecedente il 1° gennaio 2005, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune il trattamento economico di malattia sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al netto delle prestazioni non erogate dall'Istituto medesimo e delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2004, senza aggravio di interessi e oneri accessori.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la contribuzione per malattia deve essere versata anche dai datori di lavoro privati che corrispondono direttamente il trattamento economico agli aventi titolo all'indennità stessa, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della medesima».

---

**36.0.50**

RIGHETTI, FABRIS, MARINO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Contribuzione di malattia)*

1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che, per il periodo antecedente il 1° gennaio 2005, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune il trattamento economico di malattia sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al netto delle prestazioni non erogate dall'Istituto medesimo e delle contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2004, senza aggravio di interessi e oneri accessori.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la contribuzione per malattia deve essere versata anche dai datori di lavoro privati che corrispondono direttamente il trattamento economico agli aventi titolo all'indennità stessa, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della medesima».

**36.0.51**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Adeguamento prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)*

1. A partire dal 1° gennaio 2006, in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.

2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto

di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 1971.

3. Le prestazioni economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come normato dal decreto ministeriale 12 gennaio 2001, sono estese anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sono individuate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come integrata dalla presente disposizione.

4. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 38, che prevede l'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione.

5. Per analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, si dispone l'estensione anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, di quanto disposto in materia di riscatti decreto-legge n. 564 del 1996, prosecuzione versamenti volontari decreto-legge n. 184 del 1997».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**36.0.52**

FALOMI, MARINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Adeguamento prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)*

1. A partire dal 1° gennaio 2006, in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti.

2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge n. 1204 del 1971.

3. Le prestazioni economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come normato dal decreto ministeriale 12 gennaio 2001, sono estese anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sono individuate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come integrata dalla presente disposizione.

4. L'onere del premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 38, che prevede l'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione.

5. Per analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il sistema di calcolo contributivo, si dispone l'estensione anche agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, di quanto disposto in materia di ri-

scatti decreto-legge n. 564 del 1996, prosecuzione versamenti volontari decreto-legge n. 184 del 1997».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 67-ter.**

*(Rimodulazione aliquote Irpef)*

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il seguente:

"Art. 13. - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento."

**Art. 67-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**36.0.53**

BATTAFARANO, PIZZINATO, FORCIERI, TREU, MUZIO, SODANO Tommaso, RIPAMONTI, MALABARBA, MACONI, PIATTI, MARTONE, TOGNI, DI SIENA, GRUOSSO, FALOMI, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Fondo per le vittime dell'amianto)*

1. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e a favore di tutti quei soggetti che abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di decesso a causa della malattia dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui».

**36.0.54**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Fondo nazionale per le vittime dell'amianto)*

1. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, il Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, di seguito denominato "Fondo", a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, al quale l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha liquidato una rendita ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'ente assicuratore. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di

cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo.

4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, durata in carica e compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento».

**36.0.55**

PIZZINATO, BATTAFARANO, FORCIERI, TREU, MUZIO, FALOMI, SODANO TOMMASO, MALABARBA, RIPAMONTI, MACONI, PIATTI, MARTONE, TOGNI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie professionali causate dall'amianto)*

1. I lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate dall'amianto denunciate e riconosciute a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un assegno mensile pari ad un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla "Tabella indennizzo danno biologico" di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 119 della *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2000.

2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate dall'amianto, avvenuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, i su-

perstiti individuati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto ad un assegno una volta soltanto pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso articolo 85.

3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato decreto n. 1124 del 1965. Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL, e per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su domanda da presentare all'Istituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.

4. Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1, nonché da quelle riconosciute ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal terzo anno lo stesso onere è a carico del bilancio degli Enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.

5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell'istituto.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2006, 11 milioni di euro per l'anno 2007 e 11 milioni di euro per l'anno 2008».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 9.000;  
2007: - 11.000;  
2008: - 11.000.

### **36.0.56**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)*

1. In attesa di una revisione della disciplina di cui legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, che ri-

conosca l'estensione dei benefici previdenziali anche ai lavoratori ai quali sia stata liquidata la pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, è riconosciuto agli stessi lavoratori, a titolo di risarcimento *una tantum*, l'importo di euro 30.000, da corrisondersi, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni del triennio 2006-2008, con onere a carico del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**36.0.57**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)*

1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo fino a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**36.0.58**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)*

1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo fino a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25."».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**36.0.59**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Disposizioni in materia di pensionamento anticipato)*

1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1002, n. 257, "Pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto" e successive modificazioni, le parole: "per un periodo superiore a dieci anni" sono soppresse».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**36.0.60**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Disposizioni in materia di pensionamento anticipato)*

1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1002, n. 257, "Pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto" e successive modificazioni, le parole: "per un periodo superiore a dieci anni" sono soppresse».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**36.0.61**

PIZZINATO, BATTAFARANO, FORCIERI, TREU, MUZIO, MALABARBA, RIPAMONTI, FALOMI, SODANO Tommaso, MACONI, PIATTI, MARTONE, TOGNI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'Inail le certificazioni relative all'esposizione all'amianto che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore ai dieci anni con le seguenti modalità:

- a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,10 fino a cinque anni di esposizione;
- b) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 dai cinque ai dieci anni di esposizione."».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**36.0.62**

PIZZINATO, BATTAFARANO, FORCIERI, TREU, MUZIO, MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI, MACONI, PIATTI, MARTONE, TOGNI, FALOMI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore, si applica, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche."».

*Consequentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**36.0.63**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 3, primo periodo, le parole: "in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno" sono soppresse.

2. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 60 milioni di euro annui per gli anni 2006 e 2007».

*Conseguentemente l'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.*

---

**36.0.64**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 3, primo periodo, le parole: "in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno" sono soppresse.

2. I maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizione sono pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 60 milioni di euro annui per gli anni 2006 e 2007.

*Conseguentemente l'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.*

---

**36.0.65**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)*

1. In attesa di una revisione della disciplina di cui Legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, che riconosca l'estensione dei benefici previdenziali anche ai lavoratori ai quali sia stata liquidata la pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, è riconosciuto agli stessi lavoratori, a titolo di risarcimento *una tantum*, l'importo di euro 30.000, da corrispondersi, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni del triennio 2006-2008, con onere a carico del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**"Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

**36.0.66**

PIZZINATO, MUZIO, FALOMI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. In attesa di una revisione della disciplina di cui legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, che riconosca l'estensione dei benefici previdenziali anche ai lavoratori, che abbiano contratto malattia da esposizione all'amianto, e ai quali sia stata liquidata la pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, è riconosciuto a titolo di risarcimento *una tantum*, l'importo di euro 30.000, da corrispondersi, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni del triennio 2006-2008».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

**36.0.67**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti)*

1. Ai fini della concessione dei benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono mansioni particolarmente usuranti, di cui all'articolo 78, commi 8, 11, 12 e 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante parte del gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura e con le modalità pre-

viste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13, e il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati».

---

**36.0.68**

FERRARA, FERRARELLO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della richiamata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, e successive modificazioni, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105».

*Conseguentemente alla Tabella C, Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 23.811;

2007: – 23.811;

2008: – 23.811.

---

**36.0.69**

VANZO, FRANCO PAOLO, MORO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Totalizzazione delle pensioni di anzianità)*

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che possano far valere complessivamente almeno quaranta anni di contribuzione ed abbiano versato contributi per un periodo non inferiore a cinque anni in ogni singola forma pensionistica, anche in forma non continuativa, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti risultanti nelle medesime forme pensionistiche per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e la liquidazione di quote di pensione relative a periodi di contribuzione non sufficienti alla corresponsione di pensione autonoma, sempre ché almeno una parte del trattamento complessivo sia liquidabile col sistema retributivo».

*Conseguentemente alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 150.000;  
2007: - 150.000;  
2008: - 150.000.

---

**36.0.70**

VANZO, FRANCO PAOLO, MORO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Totalizzazione delle pensioni di anzianità)*

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive,

esclusive ed esonerative della stessa, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che possano far valere complessivamente almeno quaranta anni di contribuzione ed abbiano versato contributi per un periodo non inferiore a cinque anni in ogni singola forma pensionistica, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti risultanti nelle medesime forme pensionistiche per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e la liquidazione di quote di pensione relative a periodi di contribuzione non sufficienti alla corresponsione di pensione autonoma, sempre ch  almeno una parte del trattamento complessivo sia liquidabile col sistema retributivo».

*Conseguentemente alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 150.000;  
2007: - 150.000;  
2008: - 150.000.

---

### **36.0.71**

VANZO, FRANCO Paolo, MORO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Interventi in favore delle donne ex lavoratrici)*

1. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 5 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale».

*Conseguentemente alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 150.000;  
2007: - 150.000;  
2008: - 150.000.

---

**36.0.72**

VANZO, FRANCO PAOLO, MORO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Interventi in favore delle donne ex lavoratrici)*

1. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo non inferiore a tre anni tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno diritto ad una maggiorazione del 2 per cento sull'importo della pensione sociale ovvero dell'assegno sociale per ogni anno lavorato».

*Conseguentemente alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 150.000;  
2007: - 150.000;  
2008: - 150.000.

---

**36.0.73**

VANZO, FRANCO PAOLO, MORO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art.36-bis.**

*(Interventi in favore delle donne ex lavoratrici)*

1. Le donne lavoratrici che hanno lavorato per un periodo di tempo tale da non consentire il completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, hanno facoltà di richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati dell'interesse legale annuo».

*Conseguentemente alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 150.000;  
2007: - 150.000;  
2008: - 150.000.

---

**36.0.74**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art 36-bis.**

*(Lavoratori occasionali dello spettacolo)*

1. Coloro i quali solo occasionalmente si esibiscono in concerti o cori e che svolgono un'attività lavorativa principale per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale obbligatorio sono esonerati dal versamento del contributo previdenziale previsto dall'Enpals.»

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle Finanze alla voce: «Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901) apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 15.000;  
2007: - 15.000;  
2008: - 15.000.

---

**36.0.75**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art 36-bis.**

*(Lavoratori occasionali dello spettacolo)*

1. Coloro i quali solo occasionalmente si esibiscono in concerti o cori e che svolgono un'attività lavorativa principale per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi in un fondo previdenziale obbligatorio sono ammessi al versamento del 50 per cento del contributo previdenziale previsto dall'Enpals.»

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle Finanze alla voce: «Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901) apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 7.500;

2007: - 7.500;

2008: - 7.500.

---

### **36.0.76**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia per i ballerini ed i tescicorei dipendenti dagli enti lirici e dalle fondazioni liriche e concertistiche è subordinato al compimento del quarantasettesimo anno di età per le donne e del quarantanovesimo anno di età per gli uomini. L'accesso al pensionamento, su iniziativa del lavoratore, può essere posticipato al compimento del cinquantaduesimo anno di età se l'avente diritto comunica tale opzione all'ENPALS sei mesi prima il compimento dell'età pensionabile».

*Conseguentemente all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni».*

---

**36.0.77**

EUFEMI, CICCANTI, IZZO, TAROLLI

**Accantonato***Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:***«Art. 36-bis.***(Regolarizzazione contributiva)*

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 2005, possono, con apposita domanda, da presentare agli Enti di previdenza obbligatoria entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi, unitamente al versamento di un acconto pari al 10 per cento della somma complessivamente dovuta per contributi e premi. La regolarizzazione avviene, mediante il versamento, entro il 30 giugno 2006 per la parte residuale del debito e anche per i crediti iscritti a ruolo, di quanto ancora dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 2,5 per cento annuo nel limite massimo del 20 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in 60 rate mensili consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 maggio 2006 unitamente all'acconto di cui al comma 1. Il tasso di interesse di differimento da applicare alle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.

3. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e ogni altro onere accessorio, connesso con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché quelli di cui all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

4. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, la differenza fra l'importo delle sanzioni civili e gli interessi legali determinati nella misura prevista al comma 1 del presente articolo viene sostituita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con crediti

di pari importo, subordinatamente alla effettiva necessità per la società cessionaria di tale rimborso per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.

5. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 4, l'INPS è autorizzato a cedere ulteriori crediti contributivi, anche riferiti ad anni successivi al 2005, di importo pari alla differenza fra l'ammontare delle sanzioni civili e l'importo degli interessi legali nella misura prevista al comma 1 del presente articolo. Ai fini di quanto previsto nel presente comma, nell'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178 le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008"».

### **36.0.78**

TOFANI, BONATESTA, SALERNO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Regolarizzazione contributiva)*

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 2005, possono, con apposita domanda, da presentare agli enti di previdenza obbligatoria entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti degli enti stessi, unitamente al versamento di un acconto pari al 10 per cento della somma complessivamente dovuta per contributi e premi. La regolarizzazione avviene, mediante il versamento, entro il 31.10.2006 per la parte residuale del debito e anche per i crediti iscritti a molo, di quanto ancora dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 2,5 per cento annuo nel limite massimo del 20 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in 60 rate mensili consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 30.04.2006 unitamente all'acconto di cui al comma 1. Il tasso di interesse di cliffamento da applicare alle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.

3. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e ogni altro onere accessorio, connesso con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento

dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché quelli di cui all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

4. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte degli enti previdenziali, la differenza fra l'importo delle sanzioni civili e gli interessi legali determinati nella misura prevista al comma 1 del presente articolo viene sostituita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con crediti di pari importo, per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.

5. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 4, gli enti previdenziali sono autorizzati a cedere ulteriori crediti contributivi, anche riferiti ad anni successivi al 2005, di importo pari alla differenza fra l'ammontare delle sanzioni civili e l'importo degli interessi legali nella misura prevista al comma 1 del presente articolo. Ai fini di quanto previsto nel presente comma, nell'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178 le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2008"».

### **36.0.79**

BONGIORNO, TOFANI, SALERNO, SPECCHIA, CURTO, BONATESTA, PACE  
**Accantonato**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)*

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 settembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuato dallo stesso;

2. Ai fini del mantenimento delle garanzie già presentate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, l'istituto è tenuto a sostituire gli stessi con crediti pari importo, subordinatamente alla effettiva necessità per la società cessionaria di tale rimborso per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS;

3. Entro novanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 30 aprile 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2006. Sulle somme riscosse dai concessionari spetta agli stessi un aggio pari al 4 per cento;

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, «di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi nonché di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione».

---

### **36.0.80**

IOVENE

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. La decorrenza di tutte le pensioni e di tutte le maggiorazioni sociali è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si maturano i requisiti ed è indipendente dalla data di presentazione delle relative domande presentate agli istituti di previdenza e dalla data in cui viene effettuato l'ultimo versamento relativo ai contributi necessari per il raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta per qualsiasi tipo di prestazione, fatte salve le diverse richieste del contribuente consentite dalle norme in vigore in ordine allo spostamento in avanti della stessa decorrenza. Regolarizzazioni tardive delle posizioni contributive non operano sulla decorrenza delle prestazioni e fanno decadere i termini relativi alla prescrizione di eventuali ratei arretrati da liquidare.

2. A tutti i lavoratori è data la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni contributive mediante il versamento di contributi anche nel caso in cui questi siano già prescritti. Tale diritto è esteso anche a coloro i

quali, pur avendo svolto una attività lavorativa, non hanno richiesto l'apertura di una posizione contributiva, a coloro i quali hanno presentato domanda di iscrizione ad una qualsiasi gestione di un istituto di previdenza e questa ha avuto esito negativo, nonché ai lavoratori appartenenti alla cosiddetta economia sommersa e può essere esercitato mediante la costituzione di una rendita vitalizia. Tutti i lavoratori che non sono in grado di produrre all'ente di previdenza la documentazione necessaria per la dimostrazione dell'effettiva esistenza e della durata del rapporto di lavoro ai fini della costituzione della rendita di cui al comma precedente possono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale è sufficiente dichiarare l'esistenza e la durata del rapporto stesso. I diritti di cui sopra si estendono al caso di familiari del titolare di una impresa individuale che di fatto hanno svolto una attività lavorativa collaborando in questa impresa anche se non sia stata costituita una impresa familiare mediante scrittura privata autenticata o mediante atto pubblico.

3. I lavoratori che regolarizzano le loro posizioni contributive nel corso dell'anno 2006 possono farlo senza dover versare sanzioni ed interessi. Coloro i quali intendono avvalersi dell'agevolazione prevista al comma precedente devono effettuare il pagamento di eventuali contributi già prescritti ed eventuali contributi non versati ed iscritti a ruolo. I versamenti relativi a somme iscritte a ruolo costituiranno oggetto di sgravio sulle relative cartelle esattoriali. Per coloro i quali non possono far fronte all'intero ammontare del debito potranno concordare con l'istituto di previdenza una rateizzazione di durata quinquennale senza sanzioni ed interessi maggiorando l'importo da versare del 10 per cento.

4. La mancata denuncia o domanda di iscrizione all'istituto di previdenza di una attività lavorativa ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro corrisponde inequivocabilmente ad una omissione dolosa che determina di fatto l'impossibilità per l'ente di venire a conoscenza del proprio credito nei confronti del contribuente doloso ovvero del soggetto che è tenuto a presentare la domanda e ad effettuare i relativi versamenti. Tale dolo fa operare il comma 8 dell'articolo 2941 del codice civile e pertanto la prescrizione non corre fino a quando il credito non viene scoperto. Tale disposizione si applica anche a tutti i casi in cui le posizioni lavorative non sono state dichiarate al fisco.

5. La regolarizzazione delle posizioni contributive per tutti gli anni anteriori al 2006 e relative ad attività lavorative non dichiarate al fisco opera da condono fiscale per i corrispondenti periodi di imposta, fatte salve le altre disposizioni in materia di condono fiscale previste nella manovra e quelle previste nei precedenti condoni.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i redditi catastali di tutti gli immobili devono essere esclusi dal computo del reddito personale e coniugale utilizzato per la concessione di tutte le maggiorazioni sociali, degli assegni sociali e delle pensioni sociali ancora erogate.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il limite annuo di reddito personale da considerare ai fini della concessione della maggiorazione sociale ai sensi della legge 448/01 e delle sue successive modificazioni è pari

al limite annuo di reddito coniugale fissato per la concessione dell'assegno sociale».

---

### **36.0.81**

ZANDA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Nuove norme in materia di cumulo dei redditi da pensione e da lavoro)*

1. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme versate ai sensi del presente comma sono equiparate ai fini del trattamento fiscale ai contributi facoltativamente versati alla gestione in forma obbligatoria di appartenenza di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e) del Testo Unico delle imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986."

2. All'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, dopo le parole: "del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565", sono aggiunte le seguenti parole: "e le somme versate facoltativamente ai sensi dell'articolo 44, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289."».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**36.0.82**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Abrogazione parziale del divieto di cumulo)*

1. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 al comma 1, le parole: "37 anni" e "58 anni", sono sostituite rispettivamente con le seguenti: "30 anni" e "55 anni"».

*Consequentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Dominio), (6.1.2.9- Agenzia del demanio - cap.3901) apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 50.000;

2007: - 50.000;

2008: - 50.000.

**36.0.83**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art.36-bis.**

*(Abrogazione del divieto di cumulo)*

1. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 al comma 1, le parole da: "è esteso ai casi" fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: "a tutte le pensioni di anzianità"».

*Consequentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle Finanze alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2:*

Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio), (6.1.2.9- Agenzia del demanio - cap. 3901) *apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 50.000;

2007: - 50.000;

2008: - 50.000.

---

### **36.0.84**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

#### **«Art.3 6-bis.**

*(Abrogazione del divieto di cumulo)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle Finanze alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio), (6.1.2.9- Agenzia del demanio - cap. 3901) *apportare le seguenti variazioni:**

2006: - 50.000;

2007: - 50.000;

2008: - 50.000.

---

**36.0.85**

BATTAFFARANO, MONTAGNINO, RIPAMONTI, TREU, DATO, DI GIROLAMO, GIARETTA, D'ANDREA, PIZZINATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis**

*(Regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL)*

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo I della legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della legge 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è abrogato».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

**«Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**«Art. 66-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.»

**36.0.86**

ZANOLETTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Modifiche al regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL)*

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva, ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato».

*Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 5.000;

2007: - 11.000;

2008: - 30.000;

alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2006: - 4.147;

2007: - 10.900;

2008: - 19.300.

### **36.0.87**

CAMBURSANO, D'ANDREA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL)*

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'IINAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14,

della legge 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è abrogato».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 67-ter.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

**36.0.88**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL)*

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a nonna del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è abrogato».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 383 del 2001 sono abrogati.

**36.0.89**

ZANOLETTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire i seguenti:*

**«Art. 36-bis.**

*(Abbandono del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite)*

1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per periodi dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2003, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2003 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

2. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2003 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

3. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo».

**Art. 36-ter.**

*(Modiche al regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL)*

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva, ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 222 del 1984. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

**Art. 36-quater.**

*(Trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88)*

1. Il trattamento pensionistico in applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, si intende esteso al personale degli enti pub-

blici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88, ed oggetto di provvedimenti giurisdizionali intervenuti con efficacia di giudicato».

*Conseguentemente all'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 36-bis, valutato in 9 milioni di euro per l'anno 2006, in 3,733 milioni di euro per l'anno 2007 e in 2,267 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede apportando le seguenti variazioni alla Tabella A:*

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 5.000;  
2007: - 2.000;  
2008: - 1.267;

alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2006: - 4.000;  
2007: - 1.733;  
2008: - 1.000;

*all'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 36-ter, valutato in 9,147 milioni di euro per l'anno 2006, in 21,9 milioni di euro per l'anno 2007 e in 49,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede apportando le seguenti variazioni alla Tabella A:*

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 5.000;  
2007: - 11.000;  
2008: - 30.000;

alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2006: - 4.147;  
2007: - 10.900;  
2008: - 19.300;

*all'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 36-quater, valutato in 3,453 milioni di euro per l'anno 2006, in 267.000 euro per l'anno 2007 e in 247,000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede apportando le seguenti variazioni alla Tabella A:*

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 2.000;

*alla voce:* Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2006: - 1.453;

2007: - 267;

2008: - 247.

### **36.0.90**

PEDRIZZI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico n. 1124 del 1965 e successive modifiche ed integrazioni per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne e per gli addetti alla itticoltura è trasferita all'IPSEMA che vi provvede con separata gestione.

2. Da detta data l'IPSEMA subentra all'INAIL nell'erogazione delle rendite costituite e per quelle che restino da costituire per eventi accaduti in epoca precedente. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il »Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato sentiti i consigli di amministrazione dell'INAIL e dell'IPSEMA, individua le categorie di cui al precedente comma per i rapporti pendenti al 31 dicembre 2006 relativamente al pagamento dei premi ed ai capitali di copertura delle rendite in esercizio e da costituire.

3. A decorrere dalla data di cui al precedente primo comma è trasferita all'IPSEMA la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori addetti ai servizi portuali, ivi compresi gli ormeggiatori, gli operatori subacquei e ad ogni altra categoria che nell'ambito portuale svolga attività lavorativa direttamente od indirettamente riconducibile al servizio della nave.

4. Con decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro delle attività produttive, individua le categorie di cui al precedente comma, disciplinando altresì le modalità di trasferimento dall'INAIL della gestione per quanto riguarda i rapporti pendenti al 31 dicembre 2006 relativamente al pagamento dei premi ed ai capitali di copertura e delle rendite costituite ovvero che alla predetta data restino da costituire con riferimento ad eventi già accaduti alla data stessa.

5. A decorrere dalla data di cui al primo comma del presente articolo, la tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale militare addetto al servizio delle imbarcazioni della marina militare

è assicurata dall'IPSEMA ai sensi del testo unico n. 1124 del 1965 e successive modificazioni ed integrazioni con le modalità della gestione per conto previste dallo stesso testo unico.

6. Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni che in vario modo prevedano per le categorie di cui ai precedenti commi particolari forme di agevolazioni contributive ovvero di intervento della fiscalità generale».

---

### 36.0.91

PEDRIZZI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 36-bis.

*(Assicurazione contro i rischi del lavoro del personale aeronautico)*

1. Dal 10 gennaio 2007 il personale aeronautico di cui al Titolo IV del codice della navigazione, modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 96 del 2005 è assicurato presso l'IPSEMA per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi e con le modalità previste dal testo unico n. 1124 del 1965 e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle adottate per la tutela della gente di mare.

2. Con Decreto del Presidente della Repubblica da adottare, su proposta del Ministro per il lavoro e le politiche sociali di concerto con il Ministro per i trasporti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate l'iscrizione all'IPSEMA e le modalità di gestione dell'assicurazione anche per quanto riguarda la determinazione dei massimali e minimali di retribuzioni a fini assicurativi.

3. Resta ferma la possibilità di stipulare polizze private integrative della tutela assicurativa per garantire migliori condizioni di tutela previste dalla contrattazione collettiva ovvero liberamente concordate dalle parti.

4. Resta altresì ferma la possibilità per l'IPSEMA di esercitare l'assicurazione di prestazioni supplementari di cui all'articolo 1, 3° comma del Regolamento di assicurazione anche nei riguardi delle categorie di lavoratori di cui al presente articolo».

---

**36.0.92**

PEDRIZZI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. La disposizione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88 si interpreta nel senso che la non applicabilità dell'articolo 69, comma 1, lettera *b*) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, deve intendersi riferita anche all'IPSEMA».

---

**36.0.93**

CURTO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 41  
della legge 8 agosto 1995, n. 335)*

1. L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento dal dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.

2. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, già definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

3. È abrogato l'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

---

**36.0.94**

CURTO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)*

1. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si applicano agli iscritti al fondò pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dai provvedimenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge».

**36.0.95**

BATTAFARANO, PILONI, PIZZINATO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, D'ANDREA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Interventi finanziari a sostegno e per lo sviluppo di forme pensionistiche complementari)*

1. Per sostenere e favorire lo sviluppo delle forme contributive complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono stanziati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, 300 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 243».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**36.0.96**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto***Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:***«Art. 36-bis.**

1. Le disposizioni in materia di pensionamento di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge n. 243 del 2004, continuano ad applicarsi, ai lavoratori con figli portatori di handicap, per i quali è stata accertata la situazione di gravità».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**36.0.97**

GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO, BATTAFARANO, VIVIANI, PILONI, MONTAGNINO,  
RIPAMONTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica  
di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)*

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono appor-  
tate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta,  
fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribu-  
zione fatta valere dal soggetto. Il requisito dei tre anni di contribuzione  
risulta soddisfatto in presenza di periodi retributivi complessivamente  
pari o superiori alla metà del triennio.";

*b)* alla lettera *b)* del comma 5, le parole: "incrementati dell'importo  
annuo dell'assegno sociale" sono sostituite dalle seguenti: "incrementati di  
un pari importo";

*c)* al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", del  
reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro.  
Agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pen-  
sioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella  
misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un  
terzo dell'importo di cui al comma 1, e comunque, qualora il soggetto in-  
teressato all'incremento possa fare valere un'anzianità contributiva almeno  
pari a venticinque anni, nella misura minima annua di 300 euro».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risul-  
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-  
guenti disposizioni:

*a)* articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repub-  
blica 29 settembre 1973, n. 600;

*b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

*c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

### 36.0.98

FALOMI, MARINO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

#### «Art. 36-*bis*.

*(Estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)*

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito dei tre anni di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi retributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio";

b) alla lettera b) del comma 5, le parole: "incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale" sono sostituite dalle seguenti: "incrementati di un pari importo";

c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1, e comunque, qualora il soggetto interessato all'incremento possa fare valere un'anzianità contributiva almeno pari a venticinque anni, nella misura minima annua di 300 euro"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 67-ter.**

*(Rimodulazione aliquote Irpef)*

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il seguente:

"Art. 13. - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento.

**Art. 67-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**36.0.99**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA,  
TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)*

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito dei tre anni di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi retributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio";

b) alla lettera b) del comma 5, le parole: "incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale" sono sostituite dalle seguenti: "incrementati di un pari importo";

c) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", del reddito fondiario purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento, nella misura di un terzo del loro importo complessivo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1, e comunque, qualora il soggetto interessato all'incremento possa fare valere un'anzianità contributiva almeno pari a venticinque anni, nella misura minima annua di 300 euro"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

### 36.0.100

TAROLLI, CICCANTI

#### Accantonato

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 36-bis.

1. All'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le parole: "Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi", sono aggiunte le seguenti: "i trattamenti pensionistici di guerra". L'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 è abrogato».

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, alla tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

**36.0.101**

FALOMI, MARINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Sostegno ai percorsi professionali formativi ed occupazionali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)*

1. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, che risultano privi di partita IVA e assimilati fiscalmente ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, sono estese le norme generali e fiscali previste in materia di formazione continua e di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti.

2. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di euro 3.000».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**36.0.102**

FALOMI, MARINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Sostegno ai percorsi professionali, formativi ed occupazionali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)*

1. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, che risultano privi di partita IVA e assimilati fiscalmente ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, sono estese le norme generali e fiscali previste in materia di formazione continua e di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti.

2. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di euro 3.000».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 67-ter.**

*(Rimodulazione aliquote Irpef)*

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il seguente:

"Art. 13. - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento."

**Art. 67-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**36.0.103**

BATTAFFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI  
**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Sostegno ai percorsi professionali, formativi ed occupazionali per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)*

1. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che risultano privi di partita IVA e assimilati fiscalmente ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, sono estese le norme generali e fiscali previste in materia di formazione continua e di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti.

2. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di euro 3.000».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**Art. 66-quater.**

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 kg di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

**36.0.104**

BATTAFARANO, PIZZINATO, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, PILONI, MONTAGNINO,  
RIPAMONTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Incentivi all'assunzione nelle imprese di laureati  
in discipline scientifiche)*

1. È prevista la defiscalizzazione degli oneri sociali per un quinquennio nel caso di assunzione con contratti a tempo indeterminato, o per un triennio nel caso di assunzione a tempo determinato, di laureati in discipline scientifiche. A partire dall'anno successivo al quinto, o al terzo nel caso di contratti a tempo determinato, l'agevolazione si riduce alla metà, poi a un quarto, e si annulla, in entrambe le fattispecie, a partire dall'undicesimo anno. Possono usufruire dell'agevolazione i neoassunti sino al 2010 e i lavoratori già occupati al gennaio del 2000. L'agevolazione è limitata ai settori dell'industria, dei servizi alle imprese e dei servizi di trasporto».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**36.0.105**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto***Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:***«Art 36-bis.***(Riduzione contributiva per le qualifiche basse)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, alle imprese, con esclusione di quelle del settore agricolo, è concesso un contributo sotto forma capitaria con riferimento ai lavoratori neoassunti che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua inferiore a 16.268 euro.

2. Il contributo capitario di cui al comma 1 è concesso nella misura annua di cui al comma 3 ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato.

3. La misura annua del contributo capitario di cui al comma 1 è pari a 542 euro con riferimento ai lavoratori neoassunti che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori neoassunti che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582 euro. Il contributo capitario è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

4. A decorrere dalla medesima data e per il medesimo periodo di cui al comma 1, ai lavoratori neoassunti, con esclusione di quelli agricoli, che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore ad un importo pari alla somma di 16.268 euro è concesso il contributo sotto forma capitaria di cui al comma 5. Tale contributo è versato a ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro in quote mensili fino ad un massimo di dodici, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato dovuto dal lavoratore medesimo alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS. Il medesimo datore di lavoro si rivale mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente versati all'INPS per conto del lavoratore.

5. La misura annua del contributo capitario di cui al comma 4 è pari a lire 258 euro con riferimento ai lavoratori neoassunti che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori neoassunti che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a

13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza, tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582. Il contributo capitaro è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**36.0.106**

TOFANI, BONATESTA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Sgravi per i nuovi assunti)*

1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nei territori delle ex sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata Istat, rilevata per il 2004, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'Allegato 1 della decisione (CE) n. 1999/502 del 1° luglio 1999, è riconosciuto nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al Regolamento (CE) n. 69 del 2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, per i nuovi assunti nell'anno 2006 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2005 e per un periodo di tre anni dalla

data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio s'intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro dipendente. Ai fini della concessione della predetta agevolazione, si applicano le condizioni stabilite dall'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, aggiornando, rispettivamente, al 31 dicembre 2005 ed al 30 novembre 2005 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 3.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al citato Regolamento (CE) n. 69/2001».

*Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647), apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;  
2007: - 10.000;  
2008: - 10.000.

### **36.0.107**

DATO, TREU, GIARETTA, SOLIANI, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, COVIELLO, MONTAGNINO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Rifinanziamento delle misure a sostegno dell'imprenditoria e dell'autoimprenditorialità femminile)*

1. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, l'articolo 3 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - *(Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale)*. - 1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota

del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, non inferiore al 25 per cento, determina annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro per le pari opportunità.

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il 'Comitato per l'imprenditoria femminile', di cui all'articolo 10 della legge 25 febbraio 1992, n. 215.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni con il seguente criterio: per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati; per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istat è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente".

2. A decorrere dall'anno 2006, il "Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, è finanziato nella misura di 30 milioni di euro in ragione d'anno.

3. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la legge 25 febbraio 1992, n. 215, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 10 per cento.*

---

### **36.0.108 (testo 2)**

MONTAGNINO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, ai comuni che dal 1° gennaio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano avviato con

esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo annuo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Le relative stabiizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi i comuni che abbiano goduto di analogo beneficio».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a)* articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

*b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

*c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*d)* articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

*f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

*g)* articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

**36.0.108 (v. testo 2)**

MONTAGNINO, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Ai fini dell'incremento dei livelli occupazionali stabilizzati nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, ai comuni che dal 1° gennaio 2004 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo annuo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati. Le relative stabiizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi i comuni che abbiano goduto di analogo beneficio».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, sostituire le parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'85 per cento"».

**36.0.109**

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Modifiche all'articolo 41 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002)*

1. Le disposizioni relative ai commi 9, 10, 11 dell'articolo 41 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 sono prorogate fino al 31 dicembre 2006 ed estese alle aziende industriali dell'intera filiera del mobile imbot-

tito, ivi comprese le piccole imprese dell'indotto con meno di quindici dipendenti».

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella B ivi richiamata, rubrica gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza a dell'onere.*

---

### **36.0.110**

MONTAGNINO, BATTAGLIA Giovanni

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. I soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, possono provvedere alla copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a integrale carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione».

---

### **36.0.111**

BATTAFARANO, PIZZINATO, FORCIERI, TREU, MUZIO, FALOMI, SODANO Tommaso, RIPAMONTI, MALABARBA, MACONI, PIATTI, MARTONE, TOGNI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"6-*sexies*. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate."».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**36.0.112**

ZANOLETTI, FABBRI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88)*

1. Il trattamento pensionistico in applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, si intende esteso al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della *ex* carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88, ed oggetto di provvedimenti giurisdizionali intervenuti con efficacia di giudicato».

*All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 36-bis, valutato in 3,453 milioni di euro per l'anno 2006, in 267.000 euro per l'anno 2007 e*

*in 247.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede apportando le seguenti variazioni alla Tabella A:*

*alla voce:* Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: - 2.000;

*alla voce:* Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2006: - 1.453;

2007: - 267;

2008: - 247.

---

### **36.0.114 (testo 2)**

TREU, BATTAFARANO, MONTAGNINO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Misure a salvaguardia degli interventi sul piano occupazionale del "Fondo di perseguimento di politiche attive del lavoro di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Ferrovie dello Stato spa")*

1. Nei confronti dei lavoratori destinatari delle prestazioni del Fondo a gestione bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite di 15.000 unità, trova applicazione la deroga di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ove le procedure sindacali previste per l'attuazione degli interventi contemplati dal citato Fondo siano definite entro il 31 dicembre 2007».

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

---

**36.0.114 (v. testo 2)**

TREU, BATTAFARANO, MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Misure a salvaguardia degli interventi sul piano occupazionale del "Fondo di perseguimento di politiche attive del lavoro di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Ferrovie dello Stato spa")*

1. Nei confronti dei lavoratori destinatari delle prestazioni del Fondo a gestione bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite di 15.000 unità, trova applicazione la deroga di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ove le procedure sindacali previste per l'attuazione degli interventi contemplati dal citato Fondo siano definite entro il 31 dicembre 2007».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, le parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90 per cento"».

**36.0.115**

FERRARA

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Regimi previdenziali integrativi dei dipendenti delle aziende di credito)*

1. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, ed allo scopo di consentire la corretta applicazione delle norme di legge di riforma pensionistica adottate in attuazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento pensionistico dei lavoratori di cui all'articolo 2 del decreto legisla-

tivo 20 novembre 1990, n. 357, collocati in pensione a decorrere dal 1° gennaio 1993. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.

2. Il comma 55 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.

3. All'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, alinea, le parole: "in almeno due degli indicatori" sono sostituite dalle seguenti: "in tutti gli indicatori";

b) dopo il comma 32, è inserito il seguente:

"32-bis. Venute meno le condizioni di anomalie di cui al comma 32, per almeno due esercizi consecutivi, per gli iscritti in quiescenza è ripristinato automaticamente, solo per il futuro, il meccanismo perequativo sul trattamento pensionistico integrativo.";

c) al comma 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi che il bilancio tecnico dei detti fondi integrativi presenti avanzo di gestione, la norma di cui al comma 32 non è applicabile».

### **36.0.116**

MALABARBA, DALLA CHIESA, PIZZINATO, SALVI, VISERTA COSTANTINI, ZANCAN, RIPAMONTI, LIGUORI, FLAMMIA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. In attesa del provvedimento di riordino delle carriere del personale della Polizia di Stato, il collocamento a riposo degli appartenenti ai ruoli dei commissari e dirigenti della Polizia di Stato è regolato dalle norme generali in vigore per i funzionari civili delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive integrazioni e modificazioni. Sono abrogati gli articoli 13 e 27 del decreto legislativo del 5 ottobre 2000, n. 334.

2. Il personale già collocato a riposo per l'anticipo del limite di età disposto dagli articoli abrogati dal comma precedente può chiedere, entro il compimento del sessantacinquesimo anno di età, la riammissione in servizio. La riammissione in servizio rende indisponibile un posto vacante nell'organico della qualifica rivestita dal funzionario riammesso, fino alla data del nuovo collocamento a riposo.

3. Il trattamento pensionistico in godimento cessa con la riammissione in servizio. All'atto del nuovo collocamento a riposo, il trattamento

pensionistico è ricalcolato tenendo conto del periodo di servizio reso ai sensi del presente articolo e l'indennità di buonuscita è riliquidata, sulla base dell'ultimo stipendio percepito, per l'intero servizio, previa detrazione dell'importo già erogato».

*Conseguentemente, all'onere di cui ai commi 2 e 3, stimato in 5 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle necessarie misure, da assumersi anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della medesima legge, qualora la relativa spesa per effetto delle istanze di riammissione in servizio dovesse risultare superiore alla previsione annua ivi indicata.*

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

### **36.0.117**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. Al comma 8 dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo le parole: "legge 10 maggio 1983, n. 212," sono inserite le seguenti: "ovvero della legge 24 dicembre 1986, n. 958"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 66-bis.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque molo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura

privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

**Art. 66-ter.**

1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote Irpef. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

---

**36.0.118**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, PILONI, DI SIENA, PIZZINATO, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. La retribuzione di riferimento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 38 del 2000 è rivalutata annualmente, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Inail».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.000;  
2007: - 1.000;  
2008: - 1.000.

---

**36.0.119**

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI, PILONI, DI SIENA, PIZZINATO, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, si intende applicabile anche nei casi in cui la persona con *handicap* non sia residente o domiciliato, al momento della richiesta, presso l'abitazione per il cui adeguamento richieda il contributo previsto dal comma citato.

2. L'agevolazione di cui al punto 41-*ter*, della tabella A, parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si applica anche alla cessione di materiali e prodotti connessi a contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui al primo comma dell'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si intendono applicate anche nelle ipotesi in cui il veicolo sia cointestato fra la persona disabile e un familiare con questo convivente.

4. Le agevolazioni di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono applicate anche nelle ipotesi in cui la persona con disabile sia titolare di patente normale o speciale».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

**36.0.120**

TOFANI, BONATESTA

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dai seguenti:

"Per i figli superstiti maggiorenni che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino attività lavorativa retribuita, ovvero prestino attività lavorativa precaria, saltuaria di modesto rilievo, il limite di età di cui al primo comma è elevato a ventuno anni, qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo di età, qualora frequentino l'Università.

I redditi da lavoro percepiti dai soggetti di cui al comma precedente non costituiscono causa di esclusione o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti, se il loro importo annuo non è superiore a 13 volte l'importo del trattamento minimo in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e derivino da attività svolta per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare."».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1000;

2007: - 2000;

2008: - 2000.

**36.0.121**

TOFANI, BONATESTA

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Dopo l'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è aggiunto il seguente:

"Art. 13-bis. - 1. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 dell'articolo 13, in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore alle venti ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla

legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui all'articolo 13 citato.

2. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1, non può essere superiore all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del primo comma del presente articolo è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.

4. Il datore di lavoro dei soggetti di cui al primo comma è tenuto a versare un contributo di solidarietà pari al 6 per cento del contributo ordinario. Il medesimo contributo non è utile ai fini del conseguimento dei requisiti per un trattamento pensionistico di invalidità."».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.000;  
2007: - 2.000;  
2008: - 2.000.

### **36.0.122**

FALOMI, MARINO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Finalità del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti)*

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

### **Art. 36-ter.**

#### *(Funzionamento del Fondo)*

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 21-bis sulla base di indicatori – stabiliti nel medesimo decreto – riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e ad indicatori demografici e socio-economici.

2. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 3 dell'articolo 23-bis.

**Art. 36-quater.**

*(Dotazione del Fondo)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 ha una dotazione annuale costituita:

- a) dal gettito dell'addizionale istituita dall'articolo 21-*sexies*;
- b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

**Art. 36-quinquies.**

*(Addizionale per il sostegno alla non autosufficienza)*

1. Agli oneri di cui agli articoli 21-*bis*, 21-*ter*, 21-*quater*, 21-*quinquies*, si provvede mediante l'istituzione di un'imposta addizionale per il sostegno alla non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, secondo i seguenti criteri:

a) previsione, per l'IRE, di un'esenzione dall'imposizione addizionale per i redditi medio-bassi, da individuare anche in funzione della soglia di povertà;

b) la misura dell'addizionale per l'IRE, è determinata, limitatamente agli anni 2006 e 2007, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo II del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un incremento medio dello 0,75 per cento. Tale incremento dovrà essere graduato in modo differenziato, in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all'articolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) la misura dell'addizionale, a decorrere dall'anno 2008, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le Regioni possono prevedere addizionali regionali aggiuntive all'addizionale di cui al comma 1, nella misura massima dello 0,5 per cento, per le finalità di cui all'articolo 21-*ter*».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 67-bis.**

*(Tassazione delle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**Art. 67-ter.**

*(Rimodulazione aliquote Irpef)*

1. Sostituire l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come segue:

"Art. 13. - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
- c) oltre 33.500 euro e fino a 70.000, 39 per cento;
- d) il seguente testo: da 70.000 euro a 85.000 euro, 47 per cento;
- e) da 75.000 a 100.000 euro, 48,5 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 50,5 per cento".

**Art. 67-quater.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**36.0.123**

CURTO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Trattamenti pensionistici di inabilità derivanti o meno da causa di servizio)*

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e al decreto 12 febbraio 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono estese agli iscritti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Insegnanti di Asilo, Cassa Pensioni Sanitari e Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari gestite dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

2. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, previa regolarizzazione dei rapporti finanziari tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'INPDAP è integrato con due componenti appartenenti al ruolo dei dirigenti dell'INPDAP. Per l'esame delle domande relative alle pensioni di privilegio liquidate dall'INPDAP, il Comitato è di volta in volta integrato con un funzionario in rappresentanza dell'istituto.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 in materia di procedimento per il riconoscimento del trattamento pensionistico di inabilità derivante o meno da causa di servizio si applicano altresì al personale iscritto all'INPDAP appartenente ad amministrazioni, enti o aziende non ricomprese nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero al personale che abbia mantenuto l'iscrizione all'INPDAP nonostante l'Amministrazione, ente o azienda abbia attuato un procedimento di privatizzazione. Nei confronti del personale di cui al presente comma gli accertamenti sanitari previsti dal decreto 12 febbraio 2004 sono demandati alle Commissioni mediche di verifica di cui all'articolo 3, comma 3 del medesimo decreto.

4. Sono abrogati gli articoli 48 e 54 del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295 e gli articoli 12 e 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274».

**36.0.124**

MONTAGNINO, VIVIANI, D'ANDREA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. All'articolo 12 del decreto legislativo il agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia, drepanocitosi, talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia, in trattamento trasfusionale o farmacologico con idrossiurea, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, il limite di età pensionabile è fissato in 35 anni e, ai fini dell'anzianità contributiva, ogni anno di contribuzione deve essere considerato pari a due».

*Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

**36.0.125**

FERRARA, IZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Modifiche alla legge n. 335 del 1995)*

1. All'articolo 2, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato con l'articolo 74, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: ", garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica." sono sostituite con le parole: ". Per far fronte alle minori entrate per l'INPDAP derivanti dall'approvazione della normativa richiamata al quinto periodo di questo comma, è autorizzata la seguente spesa: per l'anno 2006, 5, 6 milioni di euro, per l'anno 2007 1,9 milioni di euro, per l'anno 2008 e seguenti 19,8 milioni di euro"».

*Conseguentemente ridurre di pari importi la tabella A, voce Ministero degli Affari Esteri.*

---

**36.0.126**

CURTO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Disposizioni per assicurare lo svolgimento da parte dell'INPDAP delle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato)*

1. In relazione all'effettiva assunzione da parte dell'INPDAP delle competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti pubblici, già svolte dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti locali, all'estensione, ai predetti dipendenti, della disciplina del TFR di cui all'art. 2, comma 5, della legge 335/95 e successivi decreti attuativi, nonché agli adempimenti previsti dall'ad. 1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che ha regolamentato la costituzione del casellario delle posizioni previdenziali attive, la dotazione organica del predetto Istituto è incrementata fino ad un massimo di 1000 unità.

2. Alla copertura delle relative vacanze dovrà provvedersi esclusivamente attraverso il ricorso alla mobilità del personale da altre pubbliche Amministrazioni con particolare riguardo a quelle interessate al processo di trasferimento delle funzioni.

3. All'esito del procedimento di mobilità saranno assunte le conseguenti determinazioni relative alle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate.

4. A tal fine l'INPDAP comunicherà i nominativi dei dipendenti acquisiti con indicazione delle Amministrazioni di provenienza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica».

---

**36.0.127**

CURTO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Iscrizione del personale degli Enti previdenziali ed Amministrazioni pubbliche alla gestione previdenziali dell'INPDAP)*

1. Il personale appartenente agli Enti Pubblici o ad Amministrazioni o Enti, comunque denominati, istituiti a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, ai quali si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, esercenti attività istituzionali sotto forma di servizi di esclusivo o preminente interesse pubblico, sono iscritti, a norma del citato decreto legislativo n. 479/1994, alla gestione previdenziale amministrativa dall'INPDAP».

---

**36.0.128**

FIRRARELLO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. È data facoltà a coloro che, già cessati dal servizio con diritto a pensione, ricoprono alla data del 31 luglio 1999, l'incarico di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario nell'ambito delle Aziende Sanitarie di richiedere, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, l'assoggettamento del compenso percepito a contribuzione all'INPDAP e la conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento.

2. Le Aziende Sanitarie di appartenenza provvederanno al versamento della contribuzione all'INPDAP previo recupero delle somme già versate all'INPS».

---

**36.0.129**

CURTO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Prestazioni pensionistiche a domanda per i dipendenti  
delle Amministrazioni Pubbliche)*

1. Nei confronti di tutti gli iscritti all'istituto Nazionale di Previdenza Per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP), compresi quelli ai quali si applicano le norme sui trattamenti di quiescenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i procedimenti relativi alle prestazioni pensionistiche sono avviati a domanda».

---

**36.0.130**

EUFEMI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. All'articolo 38, comma 7 e 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la parola: "INPS" deve essere modificata con: "enti pubblici di previdenza obbligatoria"».

---

**36.0.131**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Termini di prescrizione dei versamenti previdenziali ed assistenziali)*

1. I termini prescrizionali, di cui al comma 9, dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, decorrono dal termine previsto per i relativi versamenti».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle Finanze alle voci:*

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Articolo 9-ter,: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 altri fondi di riserva – cap. 3003) *apportare la seguente variazione:*

2006: – 50.000.

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, – Articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9- Agenzia del demanio – cap. 3901) *apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 70.000;

2007: – 70.000;

2008: – 70.000.

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e Decreto Legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (3.1.2.7. Agenzia per le erogazioni in agricoltura B cap. 1525) *apportare le seguenti variazioni:*

2007: – 50.000;

2008: – 50.000.

**36.0.132**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Disposizioni previdenziali per l'attività di affittacamere)*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1995, n.97, convertito, con modificazioni, in Legge 30 maggio 1995, n. 203 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alle persone di cui al periodo precedente è comunque concessa la facoltà di poter integrare il versamento dei contributi previdenziali fino al minimo imponibile"».

**36.0.133**

Nocco

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Definizione dei carichi di ruolo pregressi - "rottamazione")*

1. L'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è riformulato come segue:

"1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e resi esecutivi dal 30 giugno 2001 al 31 dicembre 2002, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro 16 aprile 2006, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2006. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo"».

**36.0.134**

MORRA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è abrogato l'articolo 2, comma 10».

*Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 50.000;  
2007: - 50.000;  
2008: - 50.000.

---

**36.0.135**

Izzo, Nocco

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Agli enti non commerciali di cui al comma 255 della legge 311 del 30 dicembre 2004, si applica l'articolo 11, commi 3 e 6 del decreto legge n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005.

2. La sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, previsto dal comma 255 della legge 311 del 30 dicembre 2004 è prorogata al 31 dicembre 2006.

3. Al comma 9-bis dell'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 326 del 24 novembre 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "per gli anni 2004-2007" sono soppresse;
- b) le parole: "giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2005";
- c) le parole: "nel limite massimo di 350 unità" sono soppresse;
- d) alle parole: "previste dalle leggi vigenti" si aggiungono le parole: "per la durata di 48 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità inteso come media del periodo".

4. Per far fronte all'onere derivante dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2006, di euro 200.000 per l'anno 2007 e di euro 5.000.000 per l'anno 2008».

*Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.500;

2007: - 200;

2008: - 5.000.

---

### **36.0.136**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e per un periodo di tre anni, è dovuto, nelle misure di seguito indicate, un contributo di solidarietà, a valere sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, ivi compresi i trattamenti pensionistici integrativi e complementari che assicurino prestazioni definite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124:

a) per importi mensili netti da 3.000 a 5.732 euro: 0,5 per cento;

b) per importi mensili netti da 5.733 a 7.750 euro: 1,5 per cento;

c) per importi mensili netti superiori a 7.751 euro: 3 per cento».

---

### **36.0.137**

EUFEMI

#### **Accantonato**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. Dopo il comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono tenuti a trasmettere, mediante utilizzazione esclusiva di

procedure automatizzate, anche all'istituto Nazionale della Previdenza sociale, gli elementi necessari ai fini dell'accertamento e della liquidazione dei premi e contributi previdenziali da determinare sulla base della dichiarazione dei redditi, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, secondo le modalità operative definite dall'Ente medesimo"».

---

**36.0.138**

EUFEMI

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. A decorrere dal 1° luglio 2006 domande di iscrizione, variazione alle gestioni dei contributi e delle prestazioni soggetti esercenti attività commerciali sono presentate agli relative forme di previdenza secondo le modalità operative medesimi».

---

**36.0.139**

EUFEMI

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. A decorrere dal 1° luglio 2006 i sostituti d'imposta che, personalmente o tramite i loro incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, e i datori di lavoro che non provvedano ad assolvere i rispettivi obblighi di cui all'articolo 44, comma 9 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono tenuti al pagamento, in favore dell'istituto Nazionale della Previdenza sociale della somma di 50 euro a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente».

---

**36.0.140**

EUFEMI

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"A decorrere dal 1° giugno 2006, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante è tenuto a trasmettere all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica *on-line*, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'INPS medesimo.

Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.";

b) il terzo comma è abrogato».

**36.0.141**

MICHELINI, BETTA

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto)*

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002".

2. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**36.0.142**

VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, RIPAMONTI, MONTAGNINO, TREU, DATO, GIARETTA, D'ANDREA, PIZZINATO, PILONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 3 milioni di euro per il 2006 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 3.000;

2007: - ;

2008: - .

---

### **36.0.143**

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, DI SIENA, CADDEO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

"1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa può essere esercitato anche dai titolari delle aziende diretto-coltivatrici, dai mezzadri e coloni, nonché dagli imprenditori agricoli professionali, di cui agli articoli 7 e 13 della legge medesima, sui contributi da essi dovuti per le unità attive iscritte alla gestione, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

---

**36.0.144**

MONTAGNINO, D'ANDREA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Ai cittadini che utilizzano in modo continuativo apparecchiature elettromedicali necessarie per la vita, presso il proprio domicilio, sono riconosciute, con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro delle attività produttive, alternativamente o cumulativamente, le seguenti agevolazioni riguardo ai costi derivanti dall'incremento obbligato dei consumi:

- a) annullamento dei costi iniziali e fissi per la variazione di potenza;
- b) abbattimento dell'Iva o Iva agevolata sui consumi;
- c) riduzione di una quota dei consumi in maniera forfettaria».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

**36.0.146**

DATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Abrogazione del comma 38 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, in materia di attività in campo immobiliare degli enti previdenziali pubblici)*

1. Il comma 38 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato».

**36.0.147**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI, MARINO

**Respinto***Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:***«Art. 36-bis.***(Estensione diritti per occupanti immobili residenziali)*

1. Sono estesi i diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo di cui all'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto e che erano privi di titolo alla data del 30 settembre 2004, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purché essi risultino in possesso di un reddito complessivo familiare lordo inferiore a 50.000 euro e che non nessun componente del nucleo familiare sia nel possesso di unità immobiliari nel territorio nazionale.

2. I soggetti di cui al comma 2 devono provvedere al pagamento delle indennità di occupazione nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 431/98, dalla data di inizio dell'occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo.

3. Gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo purché questi versino in un'unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito a titolo di morosità locativa per canoni ed oneri accessori.

4. Sono esclusi comunque dai benefici del presente articolo i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato diverse da quelle derivanti dall'occupazione abusiva».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:***«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, a 692;

e) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**«Art. 66-ter.**

1. È istituita l'imposta sulle grandi ricchezze (IUR) con aliquota pari allo 0,7% della base imponibile di cui al successivo comma 2.

2. La base imponibile dell'IGR è costituita dal patrimonio netto reale e finanziario complessivo posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al periodo d'imposta, con una franchigia di esecuzione valida per tutti i contribuenti pari a i milione di euro, annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi dei beni di consumo.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Ministero dell'economia stabilirà le procedure di accertamento e le modalità di riscossione dell'imposta».

*Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.*

**36.0.148**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Modifiche alla normativa sull'assicurazione  
contro gli infortuni domestici)*

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "per invalidità permanente" sono sostituite dalle seguenti: "per morte o per invalidità permanente".

2. All'articolo 7, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "per invalidità permanente" sono sostituite dalle seguenti: "per morte o per invalidità permanente".

3. All'articolo 7, comma 3, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "65 anni" sono sostituite dalle seguenti: "70 anni".

4. All'articolo 7, comma 4, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "da morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento".

5. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono aggiunte, infine, le parole: "Tale importo è adeguato, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, qualora sia intervenuta una variazione in misura non inferiore al 10 per cento della retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni".

6. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è sostituito dal seguente:

"2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448".

7. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 è inserito il seguente:

"2-bis. Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta a favore dei superstiti una rendita da corrispondere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli Affari Esteri, apportare le seguenti variazioni, in migliaia di euro:*

2006: - 6.352;  
2007: - 6.352;  
2008: - 6.352.

---

### **36.0.149**

TAROLLI, CICCANTI

#### **Accantonato**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario. A decorrere dall'anno 2006 esso è pari a euro 500.000».

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

### **36.0.150**

TAROLLI, CICCANTI

#### **Accantonato**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo Nazionale di cui all'art. 1 della legge del 29 ottobre 2003, n. 291 viene riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia Internazionale per la pre-

venzione della cecità un contributo annuo di euro 750.000 mediante incremento dello stanziamento sul capitolo n. 4401 del bilancio dello Stato».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

---

### **36.0.151**

TAROLLI, CICCANTI

#### **Accantonato**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993 è aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000».

*Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.008.875,75;  
2007: - 1.008.875,75;  
2008 - 1.008.875,75.

---

### **36.0.152**

MASCIANI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, LONGHI, PILONI, DI SIENA, PIZZINATO, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. Il termine per la verifica, ai sensi dell'articolo 55 della legge n. 144 del 1999, delle disposizioni del decreto legislativo n. 38 del 2000, è fissato al 31 dicembre 2006».

---

**36.0.153**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, PILONI, DI SIENA,  
PIZZINATO, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. Gli importi previsti nella tabella indennizzo danno biologico di cui all'articolo 13, lettera *a*), del decreto legislativo n. 38 del 2000 sono aggiornati periodicamente con le stesse modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 38 del 2000».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;  
2007: - 10.000;  
2008: - 10.000.

---